

ALLEGATO B – SCHEMA CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI

DATA	(data)	PROTOCOLLO	(protocollo S.A.)
------	--------	------------	-------------------

Quadro 1 Dati del bando di gara

Stazione Appaltante	(denominazione)	Codice fiscale S.A.	(codice fiscale)
		INDIRIZZO (Via..., n. Civico) (cap Città Prov.)	
Responsabile del procedimento	(nome, cognome)	Codice fiscale	(codice fiscale)
Oggetto dell'Appalto	(Oggetto)	CIG (codice CIG dell'appalto)	
Importo a base d'Asta	(Importo inclusi oneri di sicurezza)	Importo Oneri di Sicurezza	(importo)
LAVORAZIONI PREVISTE NEL BANDO DI GARA O AVVISO DI GARA O NELLA LETTERA DI INVITO			
		CATEGORIA PREVALENTE	(Codice Cat)
CAT	DECLARATORIA	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
(Codice e Cat 1)	(Declaratoria Cat 1)	(in cifre)	(in lettere)
(Codice e Cat n)	(Declaratoria Cat n)	(in cifre)	(in lettere)

Quadro 2 Soggetto affidatario dei lavori

TIPO SOGGETTO AFFIDATARIO ^[1]		(tipo soggetto)				
COMPOSIZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO						
N. O.	RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA		CF	SEDE	RUOLO ^[2]	% PARTECIPAZIONE ^[3]
1	(ragione sociale impresa 1)	Nat giuridica	(codice fiscale impresa 1)	(indirizzo sede legale)	(ruolo impresa)	(%)
n	(ragione sociale impresa n)	Nat giuridica	(codice)	(indirizzo sede legale)	(ruolo impresa)	(%)

¹ Inserire uno dei soggetti indicati dall'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 163/06 e s.m.

² Indicare se singola, mandataria o mandante, consorziata

³ In caso di impresa partecipante a RTI o consorzio, indicare la percentuale di partecipazione dell'impresa

		<i>dica</i>	<i>fiscale impresa n)</i>			
--	--	-------------	-------------------------------	--	--	--

Quadro 3.1 Importo di contratto

<table border="1"> <tr> <td>Ribasso d'asta</td> <td>(% ribasso)</td> </tr> </table>				Ribasso d'asta	(% ribasso)
Ribasso d'asta	(% ribasso)				
DATA	ESTREMI	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE		
<i>(data contratto)</i>	<i>(contratto)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>		

¹ Inserire uno dei soggetti indicati dall'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 163/06 e s.m.

² Indicare se singola, mandataria o mandante, consorziata

³ In caso di impresa partecipante a RTI o consorzio, indicare la percentuale di partecipazione dell'impresa

Quadro 3.2 Lavorazioni previste nel Contratto

CAT	DECLARATORIA	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
(Codice Cat 1)	(Declaratoria Cat 1)	(in cifre)	(in lettere)
(Codice Cat n)	(Declaratoria Cat n)	(in cifre)	(in lettere)

Quadro 4.1 Importo atti di sottomissione e atti aggiuntivi

DATA	TIPO	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
(data atto n)	(atto aggiuntivo 1...n)	(in cifre)	(in lettere)
(data atto n)	(atto aggiuntivo n...n)	(in cifre)	(in lettere)
	Totale importi Atti aggiuntivi		

Quadro 4.2 Lavorazioni previste negli atti di sottomissione e negli atti aggiuntivi

CAT	DECLARATORIA	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
(Codice Cat 1)	(Declaratoria Cat 1)	(in cifre)	(in lettere)
(Codice Cat n)	(Declaratoria Cat n)	(in cifre)	(in lettere)

Quadro 4.3 Altri importi autorizzati ad esclusione delle risultanze definitive del contenzioso riconosciute a titolo risarcitorio

DATA	TIPO ⁴	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
(data)		(in cifre)	(in lettere)
(data)		(in cifre)	(in lettere)
	Totale altri importi autorizzati		

4 Indicare importi concessi per adeguamento prezzi, accordi bonari o altri importi accordati all'appaltatore mediante procedure analoghe.

⁴ Indicare importi concessi per adeguamento prezzi, accordi bonari o altri importi accordati all'appaltatore mediante procedure analoghe.

Quadro 5 Totale importi autorizzati ^[5]

TOTALE IMPORTI AUTORIZZATI	(in cifre)	in lettere)
-----------------------------------	------------	-------------

DATA DI INIZIO LAVORI	(data)	I LAVORI SONO IN CORSO	(SI/NO)
DATA CONTABILIZZAZIONE LAVORI	(data)	DATA DI ULTIMAZIONE LAVORI	(data)
SOSPENSIONE LAVORI	(SI/NO)	CRONOLOGIA SOSPENSIONI LAVORI	
		INIZIO	FINE
		(data)	(data)
IMPORTO CONTABILIZZATO	€ (in cifre)	Euro	(in lettere)

RIPARTIZIONE IMPORTO CONTABILIZZATO PER CATEGORIE			
CAT	DECLARATORIA	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
(Codice Cat 1)	(Declaratoria Cat)	(in cifre)	(in lettere)
(Codice Cat n)	(Declaratoria Cat)	(in cifre)	(in lettere)

Quadro 6.1 esecuzione dei lavori

Quadro 6.2 Lavorazioni eseguite dal soggetto affidatario

N.G.	RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA		C.F.	DATI LAVORI		
1	(r.s. imp 1)	(r.g. imp 1)	(C.F. Impresa 1)	CAT	(Codice Cat)	(Declaratoria Cat)
	TIPO		[6]	IMPORTO CONTAB.		(in cifre)
n	(r.s. imp n)	(r.g. imp n)	(C.F. Impresa n)	CAT	(Codice Cat)	(Declaratoria Cat)
	TIPO			IMPORTO CONTAB.		(in cifre)

Quadro 6.3 Lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici

N.G.	RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA		C.F.	DATI LAVORI			
1	(r.s. imp 1)	(r.g. imp 1)	(C.F. Impresa 1)	CAT	(Codice Cat)	(Declaratoria Cat)	
	ESTREMI AUT.	(estremi provvedimento S.A.)		INIZIO	(data)	FINE	(data)
				IMPORTO CONTAB.		(in cifre)	
n	(r.s. imp n)	(r.g. imp n)	(C.F. Impresa n)	CAT	(Codice Cat)	(Declaratoria Cat)	
	ESTREMI AGIT.	(estremi provvedimento S.A.)		INIZIO	(data)	FINE	(data)
				IMPORTO CONTAB.		(in cifre)	

⁵ Sommare (quadro 3) l'importo di contratto (quadro 3.1) all'importo totale degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi (quadro 4.1) e al totale degli altri importi autorizzati (quadro 4.3).

⁶ Indicare se singola, mandataria o mandante, consorziata

⁵ Sommare (quadro 5) l'importo di contratto (quadro 3.1) all'importo totale degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi (quadro 4.1) e al totale degli altri importi autorizzati (quadro 4.3).

⁶ Indicare se singola, mandataria o mandante, consorziata.

Quadro 7 Responsabili della condotta dei lavori

N.º	NOMINATIVO	CF	RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA IMPRESA		DATE LAVORI	
					INIZIO	FINE
1	(Nominativo responsabile 1)	(Codice fiscale responsabile 1)	Ragione sociale impresa	(Natura giuridica)	(data)	(data)
n	(Nominativo responsabile n)	(Codice fiscale responsabile n)	Ragione sociale impresa	(Natura giuridica)	(data)	(data)

Quadro 8 Dichiarazioni sull'esecuzione dei lavori

DATA	DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI
(data)	~ (testo dichiarazione)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE CHE RILASCIATA CERTIFICATO LAVORI	
----------------------------------------------------------------------------------------------------	--

ATTESTAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE PREPOSTA ALLA TUTELA DEL BENE, OVE NEL BANDO DI GARA O NELL'AVVISO DI GARA O NELLA LETTERA DI INVITO SIANO RICHIESTE LE CATEGORIE OG2, OS 2-A, OS 2-B, OS 25 E OG 13		
DENOMINAZIONE	DATA	DICHIARAZIONE
(denominazione autorità preposta alla tutela)	(data)	(testo dichiarazione)

DATA	(data)	PROTOCOLLO	(protocollo S.A.)
------	--------	------------	-------------------

ALLEGATO B-1 - (SCHEMA CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI EX ART. 357, COMMI 14 E 15, DEL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ART. 5 DEL D.LGS. 12 aprile 2006, N. 163)

DATA	(data)	PROTOCOLLO	(protocollo S.A.)
------	--------	------------	-------------------

Quadro 1 Dati del bando di gara

Stazione Appaltante	(denominazione)	Codice fiscale S.A.	(codice fiscale)
		INDIRIZZO (Via..., n. Civico) (cap Città Prov.)	
Responsabile del procedimento	(nome, cognome)	Codice fiscale	(codice fiscale)
Oggetto dell'Appalto	(Oggetto)		CIG (codice CIG dell'appalto)
Importo a base d'Asta	(Importo inclusi oneri di sicurezza)	Importo Oneri di Sicurezza	(importo)
LAVORAZIONI PREVISTE NEL BANDO DI GARA O NELL'AVVISO DI GARA O NELLA LETTERA DI INVITO			
		CATEGORIA PREVALENTE	(Codice Cat)
CAT	DECLARATORIA	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
(Codice Cat 1)	(Declaratoria Cat 1)	(in cifre)	(in lettere)
(Codice Cat n)	(Declaratoria Cat n)	(in cifre)	(in lettere)

Quadro 2 Soggetto affidatario dei lavori

TIPO SOGGETTO AFFIDATARIO ⁷⁾		(tipo soggetto)				
COMPOSIZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO						
NO.	RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA		CI	SEDE	RUOLO ⁸⁾	% PARTECIPAZIONE ⁹⁾
1	(ragione sociale impresa 1)	Nat giuridica	(codice fiscale impresa 1)	(indirizzo sede legale)	(ruolo impresa)	(%)
n	(ragione sociale impresa n)	Nat giuridica	(codice)	(indirizzo sede legale)	(ruolo impresa)	(%)

⁷ Inserire uno dei soggetti indicati dall'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i.

⁸ Indicare se singola mandataria o mandante, consorziata

⁹ In caso di impresa partecipante a RTI o consorzio, indicare la percentuale di partecipazione dell'impresa

		<i>dica</i>	<i>fiscate impresa n)</i>			
--	--	-------------	-------------------------------	--	--	--

Quadro 3.1 Importo di contratto

		Ribasso d'asta		(% ribasso)
DATA	ESTREMI	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE	
<i>(data contratto)</i>	<i>(contratto)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>	

7 Inserire uno dei soggetti indicati dall'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 163/06 e s.m.

8 Indicare se singola, mandataria o mandante, consorziata

9 In caso di impresa partecipante a RTI o consorzio, indicare la percentuale di partecipazione dell'impresa

Quadro 3.2 Lavorazioni previste nel Contratto

CAT	DECLARATORIA	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
(Codice Cat 1)	(Declaratoria Cat 1)	(in cifre)	(in lettere)
(Codice Cat n)	(Declaratoria Cat n)	(in cifre)	(in lettere)

Quadro 4.1 Importo atti di sottomissione e atti aggiuntivi

DATA	TIPO	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
(data atto n)	(atto aggiuntivo 1..n)	(in cifre)	(in lettere)
(data atto n)	(atto aggiuntivo n..n)	(in cifre)	(in lettere)
	Totale importi Atti aggiuntivi		

Quadro 4.2 Lavorazioni previste negli atti di sottomissione e negli atti aggiuntivi

CAT	DECLARATORIA	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
(Codice Cat 1)	(Declaratoria Cat 1)	(in cifre)	(in lettere)
(Codice Cat n)	(Declaratoria Cat n)	(in cifre)	(in lettere)

Quadro 4.3 Altri importi autorizzati ad esclusione delle risultanze definitive del contenzioso riconosciute a titolo risarcitorio

DATA	TIPO ¹⁰⁾	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
(data)		(in cifre)	(in lettere)
(data)		(in cifre)	(in lettere)
	Totale altri importi autorizzati		

¹⁰⁾ Indicare importi concessi per adeguamento prezzi, accordi bonari o altri importi accordati all'appaltatore mediante procedure analoghe.

¹⁰⁾ Indicare importi concessi per adeguamento prezzi, accordi bonari o altri importi accordati all'appaltatore mediante procedure analoghe.

Quadro 5 Totale importi autorizzati ^[11]

TOTALE IMPORTI AUTORIZZATI	<i>(in cifre)</i>	<i>in lettere)</i>
-----------------------------------	-------------------	--------------------

DATA DI INIZIO LAVORI	<i>(data)</i>	LE LAVORI SONO IN CORSO	<i>(SI/NO)</i>
DATA CONTABILIZZAZIONE LAVORI	<i>(data)</i>	DATA DI ULTIMAZIONE LAVORI	<i>(data)</i>
SOSPENSIONE LAVORI	<i>(SI/NO)</i>	CRONOLOGIA SOSPENSIONI LAVORI	
		INIZIO	FINI
		<i>(data)</i>	<i>(data)</i>
		<i>(data)</i>	<i>(data)</i>
IMPORTO CONTABILIZZATO	€ <i>(in cifre)</i>	Euro	<i>(in lettere)</i>

Quadro 6.1 esecuzione dei lavori

6.1-A RIPARTIZIONE IMPORTO CONTABILIZZATO SECONDO LE CATEGORIE DI CUI AL D.P.R. N. 34/2000 INDICATE NEL BANDO DI GARA O NELL'AVVISO DI GARA O NELLA LETTERA DI INVITO			
CAT	DECLARATORIA	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
<i>(Codice Cat 1)</i>	<i>(Declaratoria Cat)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>
<i>(Codice Cat n)</i>	<i>(Declaratoria Cat)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>

6.1-B RIPARTIZIONE IMPORTO CONTABILIZZATO SECONDO LE CATEGORIE DI CUI ALL'ALLEGATO A DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI CORRISPONDENTI ALLE CATEGORIE RIPORTATE NELLA TABELLA 6.1-A			
CAT	DECLARATORIA	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
<i>(Codice Cat 1)</i>	<i>(Declaratoria Cat)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>
<i>(Codice Cat n)</i>	<i>(Declaratoria Cat)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>

¹¹ Sommare (quadro 5) l'importo di contratto (quadro 3.1) all'importo totale degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi (quadro 4.1) e al totale degli altri importi autorizzati (quadro 4.3).

¹¹ Sommare (quadro 5) l'importo di contratto (quadro 3.1) all'importo totale degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi (quadro 4.1) e al totale degli altri importi autorizzati (quadro 4.3).

Quadro 6.2 Lavorazioni eseguite dal soggetto affidatario corrispondenti alle categorie riportate nel quadro 6.1

6.2-A LAVORAZIONI ESEGUITE SECONDO LE CATEGORIE DI CUI AL D.P.R. N. 34/2000 INDICATE NEL BANDO DI GARA O NELL'AVVISO DI GARA O NELLA LETTERA DI INVITO

N.O.	RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA		CF	DATI LAVORI		
1	(r.s. imp 1)	(r.g. imp 1)	(C.F. impresa 1)	CAT	(Codice Cat)	(Declaratoria Cat)
	TIPO	[12]		IMPORTO CONTR		(in cifre)
n	(r.s. imp n)	(r.g. imp n)	(C.F. impresa n)	CAT	(Codice Cat)	(Declaratoria Cat)
	TIPO			IMPORTO CONTR		(in cifre)

6.2-B LAVORAZIONI ESEGUITE SECONDO LE CATEGORIE DI CUI ALL'ALLEGATO A DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI CORRISPONDENTI ALLE CATEGORIE RIPORTATE NELLA TABELLA 6.2-A

N.O.	RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA		CF	DATI LAVORI		
1	(r.s. imp 1)	(r.g. imp 1)	(C.F. impresa 1)	CAT	(Codice Cat)	(Declaratoria Cat)
	TIPO	[13]		IMPORTO CONTR		(in cifre)
n	(r.s. imp n)	(r.g. imp n)	(C.F. impresa n)	CAT	(Codice Cat)	(Declaratoria Cat)
	TIPO			IMPORTO CONTR		(in cifre)

¹² Indicare se singola, mandataria o mandante, consorziata

¹³ Indicare se singola, mandataria o mandante, consorziata

¹² Indicare se singola, mandataria o mandante, consorziata

¹³ Indicare se singola, mandataria o mandante, consorziata

Quadro 6.3 Lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici

6.3-A	LAVORAZIONI ESEGUITE SECONDO LE CATEGORIE DI CUI AL D.P.R. N. 34/2000 INDICATE NEL BANDO DI GARA O NELL'AVVISO DI GARA O NELLA LETTERA DI INVITO
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.O.	RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA		CF	DATA LAVORI			
1	(r.s. imp 1)	(r.g. imp 1)	(C.F. impresa 1)	CAT	(Codice Cat)	(Declaratoria Cat)	
	ESTREMI AUT.	(estremi provvedimento S.A.)		INIZIO	(data)	FINE	(data)
						IMPORTO CONTAB.	(in cifre)
n	(r.s. imp n)	(r.g. imp n)	(C.F. impresa n)	CAT	(Codice Cat)	(Declaratoria Cat)	
	ESTREMI AUT.	(estremi provvedimento S.A.)		INIZIO	(data)	FINE	(data)
						IMPORTO CONTAB.	(in cifre)

6.3-B	LAVORAZIONI ESEGUITE SECONDO LE CATEGORIE DI CUI ALL'ALLEGATO A DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI CORRISPONDENTI ALLE CATEGORIE RIPORTATE NELLA TABELLA 6.3-A
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.O.	RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA		CF	DATA LAVORI			
1	(r.s. imp 1)	(r.g. imp 1)	(C.F. impresa 1)	CAT	(Codice Cat)	(Declaratoria Cat)	
	ESTREMI AUT.	(estremi provvedimento S.A.)		INIZIO	(data)	FINE	(data)
						IMPORTO CONTAB.	(in cifre)
n	(r.s. imp n)	(r.g. imp n)	(C.F. impresa n)	CAT	(Codice Cat)	(Declaratoria Cat)	
	ESTREMI AUT.	(estremi provvedimento S.A.)		INIZIO	(data)	FINE	(data)
						IMPORTO CONTAB.	(in cifre)

Quadro 7 Responsabili della condotta dei lavori

N.O.	NOMINATIVO	CF	RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA IMPRESA		DATA LAVORI	
1	(Nominativo responsabile 1)	(Codice fiscale responsabile 1)	Ragione sociale impresa	(Natura giuridica)	(data)	(data)
n	(Nominativo responsabile n)	(Codice fiscale responsabile n)	Ragione sociale impresa	(Natura giuridica)	(data)	(data)

Quadro 8 Dichiarazioni sull'esecuzione dei lavori

DATA	DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI
(data)	(testo dichiarazione)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE CHE RILASCIATA IL CERTIFICATO LAVORI	
----------------------------------------------------------------------------------------------	--

ATTESTAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE PREPOSTA ALLA TUTELA DEL BENE
OVE NEL BANDO DI GARA O NELL'AVVISO DI GARA O NELLA LETTERA DI INVITO SIANO
RICHIESTE LE CATEGORIE OG 2, OS 2, OS 25 E OG 13.

DENOMINAZIONE

DATA

DICHIARAZIONE

ALLEGATO C

CORRISPETTIVI E ONERI PER LE ATTIVITA' DI QUALIFICAZIONE

Parte I - CORRISPETTIVI PER LE ATTIVITA' DI QUALIFICAZIONE DELLE SOA

1. CB - Corrispettivo Base

Il corrispettivo spettante alle SOA per l'attività di attestazione è determinato in euro con la seguente formula:

$$P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R$$

dove:

C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie

N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione.

R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall'anno 2005 con base la media dell'anno 2001.

2. CR - Corrispettivo Revisione

Il corrispettivo spettante alle SOA per l'attività di revisione triennale è determinato con la seguente formula:

$$P = CB * 3/5$$

dove:

CB = Corrispettivo base applicato per l'attestazione in corso di validità comprensivo delle variazioni intervenute, aggiornato al Corrispettivo base definito con il presente allegato.

3. CNC - Corrispettivo Nuova Categoria

Il corrispettivo deve essere pari alla differenza tra la tariffa minima calcolata con riferimento alla nuova attestazione e quella calcolata con riferimento alla vecchia attestazione:

$$P = CBna - CBva$$

dove:

CBna = Corrispettivo base calcolato per la nuova attestazione

CBva = Corrispettivo base calcolato per la vecchia attestazione

4. CIC - Corrispettivo Incremento Classifica

Il corrispettivo da applicare, per ciascuna variazione di classifica, dovrà essere equivalente ad un terzo del corrispettivo calcolato secondo il corrispettivo base:

$$P = CB * 1/3$$

dove:

CB = Corrispettivo base applicato inserendo 1 alla voce N e la differenza tra la vecchia classifica e la nuova classifica alla voce C.

5. Nulla è dovuto alla SOA dai consorzi stabili di cui agli articoli 34, comma 1, lettera c) e 36 del codice, qualora la SOA debba provvedere unicamente a riportare i dati di variazione della data di scadenza intermedia della singola consorziata il cui attestato è stato sottoposto a rinnovo o a verifica triennale.

Parte II - ONERI PER LE ATTIVITA' DI QUALIFICAZIONE A CONTRAENTE GENERALE

Gli oneri per la procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale per l'attività di rilascio, di rinnovo o di cambio classifica di attestazione sono determinati in euro con la seguente formula:

$$P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R$$

dove:

C = Importo convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000 moltiplicato il valore di N

N = Numero convenzionale corrispondente a tre per le richieste di qualificazione alla classifica I, sei per la classifica II e nove per la classifica III.

R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall'anno 2005 con base la media dell'anno 2001.

Nel caso in cui l'impresa si avvalga delle disposizioni di cui all'articolo 189, comma 5, del codice, gli oneri sono ridotti del 50%.

Gli oneri sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle misure e per le finalità di seguito specificate:

- a) il 40% per il funzionamento del Centro di responsabilità cui appartiene il Sistema di qualificazione dei contraenti generali;
- b) il 30% per la incentivazione della produttività del personale e per la retribuzione di risultato dei dirigenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- c) il rimanente 30% per il finanziamento della Cassa di previdenza e assistenza e del Comitato sussidi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituiti ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14.

I fondi di cui alla lettera b) affluiscono rispettivamente al fondo unico di amministrazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale di comparto dei Ministeri e al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigenziale non generale.

Il pagamento degli importi dovuti si effettua mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria provinciale della Banca d'Italia di Roma il cui numero è reso noto sul sito informatico istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nella causale del versamento occorre specificare:

- il riferimento alla "qualificazione dei contraenti generali di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", e la prestazione richiesta;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Sistema di qualificazione dei contraenti generali, che effettua la prestazione;
- il capitolo di entrata del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul quale imputare il versamento; il capitolo è reso noto sul sito informatico istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ALLEGATO D INCREMENTO CONVENZIONALE PREMIANTE

L'incremento percentuale è dato da:

$$C1 = (30/3) * \{[(p-0,15)/0,075] + [(a-0,02)/0,01] + q\}$$

ovvero

$$C2 = (30/3) * \{[(r-0,10)/0,05] + [(a-0,02)/0,01] + q\}$$

dove:

p = il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, calcolato secondo l'articolo 79, comma 8, primo periodo, e la cifra di affari in lavori richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, lettera b);

per $p \geq 0,225$ si assume $p = 0,225$;

r = il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, calcolato secondo l'articolo 79, comma 8, secondo periodo, e la cifra di affari in lavori richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, lettera b);

per $r \geq 0,15$ si assume $r = 0,15$;

a = il valore del rapporto tra il costo dell'attrezzatura tecnica calcolato secondo l'articolo 79, comma 7, e la cifra di affari in lavori richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, lettera b);

per $a \geq 0,03$ si assume $a = 0,03$;

q = 1 in presenza di certificazione del sistema di qualità aziendale;

q = 0 in assenza di certificazione del sistema di qualità aziendale.

ALLEGATO E

DOMANDA DI QUALIFICAZIONE A CONTRAENTE GENERALE (FAC-SIMILE)

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto della parte II, titolo III, capo IV, sezione III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e della parte II, titolo IV, del regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il legale rappresentante dell'impresa _____

con sede in _____ CAP _____ Provincia _____

indirizzo _____

nominativo referente per eventuali contatti _____, tel. _____, fax _____; indirizzo
posta elettronica _____;

iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ al n° _____ C.F. _____ P.I. _____;

sulla scorta dei dati individuati nella tabella sottoriportata e risultanti dai documenti, di cui all'elenco allegati, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, premesso che:

a) l'impresa richiedente dispone di un sistema di qualità aziendale conforme a quanto previsto dalla parte II, titolo III, capo IV, sezione III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) l'impresa richiedente è in possesso dei requisiti di ordine generale conformi a quanto previsto dalla parte II, titolo III, capo IV, sezione III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) l'impresa richiedente è in possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale:

c.1) cifra di affari in lavori nell'ultimo triennio superiore a _____, tenuto conto della riduzione e dell'aumento previsto per il rapporto con il patrimonio netto, ai sensi dell'articolo 189 del codice;

c.2) attestati SOA in classifica illimitata in numero _____ di categorie generali e in numero _____ di categorie speciali;

ovvero

c.2) certificazione attestante la esecuzione di n. _____ lavori di importo superiore a _____;

c.3) - dirigenti in organico in numero superiore a _____;

- direttori tecnici, responsabili di progetto o di cantiere dotati di esperienze acquisite in qualità di responsabili di cantiere o di progetto per lavori di importo superiore a _____ in numero di _____;

d) i certificati del casellario giudiziario per i soggetti individuati dalla parte II, titolo III, capo IV, sezione III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non evidenziano fattispecie rilevanti ai fini della qualificazione

ovvero

individuano le fattispecie elencate in allegato, che non costituiscono causa di impedimento alla qualificazione;

e) i certificati antimafia per i soggetti individuati dalla parte II, titolo III, capo IV, sezione III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dalla parte II, titolo IV, del regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, risultano negativi;

in considerazione di quanto sopra, richiede la qualificazione come contraente generale ai sensi della parte II, titolo III, capo IV, sezione III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la classifica _____.

Si allega l'attestazione di pagamento del relativo onere, ai sensi dell'allegato C parte II del regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Allo scopo dichiara il possesso dei seguenti requisiti:

A) SISTEMA DI QUALITA' AZIENDALE

A1)

Certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001 valida fino al	
rilasciata da	

A2) In caso di Consorzio Stabile

Certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001 per ciascuna consorziata	
----------------------------------------------------------------------------------------	--

B) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

B.1) Richiedente in possesso di Attestato SOA

Qualificazione SOA n°		rilasciata il	
Da		scadenza validità quinquennale	
scadenza validità triennale		scadenza validità intermedia	

B.2) Richiedente non in possesso di Attestato SOA

Sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo al soggetto giuridico	
Sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo al legale rappresentante	

C) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

C.1) Capacità economico finanziaria

Triennio di riferimento della qualificazione	
Patrimonio Netto dell'ultimo bilancio consolidato	
Cifra d'affari media triennale consolidata in lavori	
Percentuale di cui al rapporto dell'articolo 189, comma 2, lettera a), del codice	

C.2) Idoneità tecnico organizzativa

C.2.a) Richiedente in possesso di Attestato SOA

N° di qualifiche SOA in categorie generali per la classifica illimitata	
N° di qualifiche SOA in categorie specialistiche per la classifica illimitata	

C.2.b) Richiedente non in possesso di Attestato SOA

Importo complessivo di un lavoro per la classifica richiesta	
Importo complessivo di due lavori per la classifica richiesta	
Importo complessivo di tre lavori per la classifica richiesta	

C.3) Organico Tecnico Dirigenziale

Numero di dirigenti in organico	
Numero di direttori tecnici, responsabili di cantiere o di progetto con esperienza	

L'impresa partecipa al Consorzio Stabile, con codice fiscale _____

cui sono consorziate anche le seguenti imprese (indicare codice fiscale)

Allega le dichiarazioni relative alla sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo agli amministratori con poteri di rappresentanza ai direttori tecnici, ai responsabili di cantiere o di progetto, individuati nei seguenti soggetti:

TITOLO	Nome e Cognome	Codice Fiscale	TITOLO	Nome e Cognome	Codice Fiscale
(*)			(*)		

(*) LR = legale rappresentante; AR = amministratore con poteri di rappresentanza; DT= direttore tecnico; RP= responsabile di progetto; RC= responsabile di cantiere

In caso di richiesta di qualificazione mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:

il legale rappresentante dell'impresa dichiara che l'impresa intende qualificarsi mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. All'uopo dichiara che il possesso dei requisiti, di cui all'articolo 98, comma 1, lettera c), del regolamento è soddisfatto anche avvalendosi dei seguenti requisitiresi disponibili dalla/e seguente/i impresa/e ausiliaria/e:

A questo scopo si allegano i seguenti documenti:

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto è a conoscenza che i dati personali contenuti nel presente allegato saranno utilizzati da questa Amministrazione per uso Ufficio e secondo le modalità previste dalla legge.

Il Legale Rappresentante

ALLEGATO F

ESPERIENZA DEI DIRETTORI TECNICI; DEI RESPONSABILI DI CANTIERE E DEI RESPONSABILI DI PROGETTO, ACQUISITA IN QUALITA' DI RESPONSABILE DI CANTIERE O DI PROGETTO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 189, comma 4, lettera b), del codice; il sottoscritto nato a il, in possesso del seguente titolo di studio, conseguito il presso, consapevole delle conseguenze, anche di natura penale, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, di cui all'articolo 76 del d.P.R. 445/2000

DICHIARA

di aver svolto dal al funzioni di responsabile di progetto (ai sensi di quanto previsto dalla norma UNI ISO 10006) / responsabile di cantiere per conto dell'impresa, relativamente al seguente contratto:
appalto/concessione avente per oggetto la realizzazione di.....;
affidato/a con contratto in data;
consegnato/a in data;
ultimato/a in data;
commissionato/a (stazione appaltante/concedente);
importo contrattuale;
importo dei lavori relativo al periodo di svolgimento di funzione.....;
luogo di esecuzione.....

DICHIARA altresì di essere dipendente di con la qualifica o incarico di Detto rapporto di lavoro ha carattere di esclusività per cui il sottoscritto dichiara di non rivestire analogo incarico per altra impresa.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto è a conoscenza che i dati personali contenuti nel presente allegato saranno utilizzati da questa Amministrazione per uso Ufficio e secondo le modalità previste dalla legge.

In fede

Si allega:

- copia del documento di identità

ALLEGATO G CONTRATTI RELATIVI A LAVORI: METODI DI CALCOLO PER L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con il metodo aggregativo-compensatore o con il metodo electre, secondo le linee guida appresso illustrate, ovvero con uno degli altri metodi multicriteri o multiobiettivi che si rinvencono nella letteratura scientifica, quali il metodo analytic hierarchy process (AHP), il metodo evamix, il metodo technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS), da indicarsi nel bando di gara o avviso di gara o nella lettera di invito.

Metodo aggregativo-compensatore

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

\sum_n = sommatoria.

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati:

a) *per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, quali il valore tecnico ed estetico delle opere progettate, le modalità di gestione, attraverso il metodo indicato nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito scelto fra uno dei seguenti:*

- 1.-la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee guida sottoriportate;*
- 2. la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee guida sottoriportate;*
- 3. la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo il criterio fondato sul calcolo dell'autovettore principale della matrice completa dei confronti a coppie;*
- 4. la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;*
- 5. un diverso metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, previsto dal bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito.*

Nel caso di cui al numero 1, una volta terminati i "confronti a coppie", per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre.

Nel caso di cui al numero 2, una volta terminati i "confronti a coppie", si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Nei casi di cui ai numeri 3, 4 e 5, una volta terminati i "confronti a coppie" o la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Qualora il bando di gara o la lettera di invito prevedano l'applicazione del metodo del "confronto a coppie", nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il metodo di cui al numero 4.

- b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, quali il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della concessione, il livello delle tariffe, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara.

Metodo electre

L'offerta economicamente più vantaggiosa è determinata con la seguente procedura:

a) si indicano con:

- a_{ki} = il valore della prestazione dell'offerta i con riferimento all'elemento di valutazione k ;
 a_{kj} = il valore della prestazione dell'offerta j con riferimento all'elemento di valutazione k ;
 s_k = il massimo scarto dell'intera gamma di valori con riferimento all'elemento di valutazione k ;
 p_k = il peso attribuito all'elemento di valutazione k ;
 n = il numero degli elementi di valutazione k ;
 r = il numero delle offerte da valutare;
 $\sum_{k=1}^n$ = sommatoria per k da 1 ad n ;

b) si calcolano, con riferimento ad ogni elemento di valutazione k , gli scarti fra ognuno dei valori offerti rispetto agli altri valori offerti attraverso le seguenti formule:

$$f_{kij} = a_{ki} - a_{kj} \text{ per } a_{ki} > a_{kj} \text{ nonché } i \neq j;$$

$$g_{kji} = a_{kj} - a_{ki} \text{ per } a_{kj} > a_{ki} \text{ nonché } i \neq j;$$

c) si calcolano, sulla base di tali scarti, gli indici di concordanza e di discordanza attraverso le seguenti formule:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n (f_{kij} / s_k) * p_k \text{ (indice di concordanza) con } i \neq j;$$

$$d_{ij} = \sum_{k=1}^n (g_{kij} / s_k) * p_k \text{ (indice di discordanza) con } i \neq j;$$

(qualora $d_{ij} = 0$ l'offerta i domina l'offerta j in ogni elemento di valutazione k pertanto la procedura di valutazione va effettuata con esclusione dell'offerta j);

d) si calcolano, sulla base degli indici di concordanza e di discordanza, gli indicatori unici di dominanza di ogni offerta rispetto a tutte le altre offerte con una delle due seguenti formule:

$q_{ij} = c_{ij} / d_{ij}$ (indicatore unico di dominanza) con $i \neq j$;

$q^*_{ij} = 1 + (q_{ij} / q_{ij \max}) * 99$ (indicatore unico di dominanza proiettato su di una gamma di valori da 1 a 100) con $i \neq j$;

e) si determina il punteggio di ogni offerta sulla base di una delle due seguenti formule:

$$P_i = \sum_{k=1}^n q_{ij}$$

$$P_i = \sum_{k=1}^n q^*_{ij}$$

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL METODO DEL CONFRONTO A COPPIE

La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi ultra), ove con le lettere A, B, C, D, E, F,, N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	E	F	N
A							
	B						
		C					
			D				
				E			
						
						N-1	

- preferenza massima = 6
- preferenza grande = 5
- preferenza media = 4
- preferenza piccola = 3
- preferenza minima = 2
- parità = 1

ALLEGATO H SCHEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE

PREMESSA

La presente garanzia globale di esecuzione è formulata in ottemperanza di quanto previsto dalle disposizioni della parte II, titolo VI, capo II, del regolamento, istitutive del sistema di garanzia globale di cui all'articolo 129, comma 3, del codice.

CAPO I – GARANZIA DI CUI ALL'ARTICOLO 131, COMMA 1, LETTERA A)

1. Il garante assume l'obbligo di corrispondere alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore qualsiasi somma entro il limite massimo di euro _____, entro trenta giorni dalla ricezione per lettera o fax della semplice richiesta scritta di quest'ultimo, attestante la sussistenza di un credito della stazione appaltante o soggetto aggiudicatore nei confronti del contraente, derivante da:

- a) inesatto adempimento delle obbligazioni di contratto, ivi compreso quanto dovuto dal contraente in caso di risoluzione del contratto stesso;
- b) intervenuto pagamento al contraente di somme di entità superiore a quanto ad esso dovuto a norma di contratto, sulla scorta della contabilità aggiornata;
- c) pagamenti, eseguiti o da eseguire dalla stazione appaltante o dal soggetto aggiudicatore al posto del contraente, in adempimento di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere;
- d) quant'altro dovuto dal contraente alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore a norma di legge, regolamento e contratto.

2. Ove sia stata attivata la garanzia di subentro nell'esecuzione di cui al successivo capo II, il limite della garanzia cauzionale è pari al dieci per cento dell'importo contrattuale dei lavori.

3. Il garante non gode del beneficio della preventiva escussione del contraente. La richiesta scritta della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, di cui al punto 1, non deve essere né documentata né motivata salvo la sola indicazione del titolo per cui la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore ritiene di essere creditore, per oneri subiti e da subire.

CAPO II – GARANZIA DI SUBENTRO DI CUI ALL'ARTICOLO 131, COMMA 1, LETTERA B)

1. La stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore ha facoltà di attivare la garanzia di subentro nei casi previsti dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del regolamento.

2. La garanzia di subentro è attivata a semplice richiesta scritta della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, comunicata al garante per lettera raccomandata o fax, contenente la dichiarazione del verificarsi di uno degli eventi di cui al punto 1 e della volontà di avvalersi della garanzia di subentro.

3. La dichiarazione della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore non deve essere né documentata né motivata. Il garante non può far valere nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore le eccezioni che spettano al contraente nei cui confronti sia stata pronunciata la risoluzione del contratto. Tuttavia, l'accertamento giurisdizionale, con sentenza o lodo passato in giudicato, della inesistenza dell'evento dichiarato dalla stazione appaltante o dal soggetto aggiudicatore ai fini di cui al punto 2, o la rinuncia della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore alla attivazione della garanzia, determinano la disattivazione della garanzia stessa.

4. Il garante ha diritto a rivalersi sul contraente per tutte le spese sostenute a seguito della attivazione della garanzia di subentro; il contraente ha diritto a rivalersi sulla stazione appaltante o sul soggetto aggiudicatore per tali spese in caso di disattivazione della garanzia per fatto imputabile agli stessi.

5. In relazione all'evento di cui all'articolo 136 del codice la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore ha l'onere di avvertire il garante della situazione di grave inadempimento o grave ritardo dell'esecutore almeno trenta giorni prima della risoluzione del contratto. In mancanza, la dichiarazione di cui al punto 2 acquista efficacia dopo trenta giorni dalla ricezione della stessa da parte del garante, il quale, entro detto termine, può attivarsi per porre rimedio alla situazione di inadempienza che conduce alla risoluzione del contratto, ai fini della eventuale revoca della disponenda risoluzione. La presente clausola non si applica nei casi di cui all'articolo 136 del regolamento.

6. Il garante deve provvedere al completamento dell'opera per cui è prestata la garanzia agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto garantito ed a mezzo di uno o più operatori economici dotati delle idonee qualificazioni. Ai fini di cui sopra:

a) il rapporto tra stazione appaltante o soggetto aggiudicatore e garante è regolato – per quanto applicabili – dalle norme di legge, di regolamento e di contratto, regolanti il contratto garantito. Il garante conferisce ad una delle subentranti i poteri di rappresentanza necessari alla conduzione dei lavori a norma del contratto e può delegare alla stessa la rappresentanza contrattuale;

b) al garante spetta il pagamento del prezzo dell'intera opera, al netto di quanto dovuto al contraente per le opere realizzate prima della risoluzione del contratto. Il valore delle opere è accertato, in via provvisoria, a

mezzo del conto finale delle opere, redatto a seguito della risoluzione dalla stazione appaltante o dal soggetto aggiudicatore e sottoposto al garante che lo sottoscrive apponendo eventuali riserve;

c) il termine di esecuzione dei lavori decorre dalla consegna dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore al garante o al sostituto, che può avere luogo, salvo diverso accordo delle parti a decorrere dal sessantesimo giorno dalla attivazione della garanzia e comunque previa liberazione del luogo dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, attestata da apposito verbale. Il termine di esecuzione dei lavori è determinato in conformità del cronoprogramma contrattuale, ragguagliando il nuovo tempo di esecuzione all'importo dei lavori ancora da eseguire. In caso di dissenso, il termine è stabilito, ad ogni effetto contrattuale, con atto unilaterale della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore all'atto della consegna dei lavori, salvo il diritto del garante di apporre riserva e far valere nelle forme contrattuali il proprio diritto ad un termine maggiore. La stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore ha diritto al riconoscimento del danno eventualmente subito per la maggior durata dei lavori causata dal subentro, e può avvalersi a tal fine della garanzia di cui all'articolo 131, comma 1, lettera a).

7. La garanzia è valida e vincola il garante anche in caso di modificazioni del progetto e delle condizioni contrattuali, purché esse non determinino un aumento del corrispettivo contrattuale superiore ad un quinto dell'importo originario. Salvo espresso assenso, il garante non è tenuto a far eseguire la parte di lavori ordinati dalla stazione appaltante o dal soggetto aggiudicatore ovvero concordati tra gli stessi e il contraente, il cui ammontare ecceda il limite predetto.

8. La garanzia globale è valida per la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore ed impegnativa per il garante per tutta la durata prevista dall'articolo 131, comma 2, del regolamento, indipendentemente da eventuali inadempimenti del contraente all'obbligo di pagarne il prezzo al garante.

Firma contraente

Firma garante

Firma stazione appaltante o soggetto aggiudicatore

ALLEGATO I

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI NEI CONCORSI DI PROGETTAZIONE

La valutazione delle proposte progettuali presentate ad un concorso di progettazione è eseguita:

a) individuando, per ogni proposta e per ogni elemento di valutazione previsto nel bando di concorso o nella lettera di invito, un indice convenzionale del valore dell'elemento in esame; l'individuazione è effettuata per i diversi elementi di valutazione (quali le caratteristiche architettoniche, funzionali, tecnologiche, innovative, nonché la fattibilità economica, contenuta nell'importo a base di gara, attraverso valutazioni basate su stime parametriche), determinando per ognuno di essi un coefficiente, variabile tra zero ed uno, attraverso uno dei seguenti metodi indicato nel bando di concorso o nella lettera di invito:

- 1.- la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee guida riportate nell'allegato G;
2. la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee guida riportate nell'allegato G;
3. la media dei coefficienti, calcolati dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo il criterio fondato sul calcolo dell'autovettore principale della matrice completa dei suddetti confronti a coppie;
4. la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;
5. un diverso metodo di determinazione dei coefficienti previsto nel bando di concorso o nella lettera di invito.

Nel caso di cui al numero 1, una volta terminati i "confronti a coppie", per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre.

Nel caso di cui al numero 2, una volta terminati i "confronti a coppie", si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Nei casi di cui ai numeri 3, 4 e 5, una volta terminati i "confronti a coppie" o la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Qualora il bando di gara o la lettera di invito prevedano l'applicazione del metodo del "confronto a coppie", nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il metodo di cui al numero 4.

b) determinando una graduatoria delle proposte, sulla base dei suddetti coefficienti e dei pesi attribuiti agli elementi di valutazione previsti nel bando di concorso o nella lettera di invito, e impiegando il metodo aggregativo-compensatore o il metodo electre di cui all'allegato G, o un altro metodo di valutazione indicato nel bando di concorso o nella lettera di invito.

ALLEGATO L

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI PER LA SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTE

La stazione appaltante seleziona i candidati ai quali spedire la lettera di invito a presentare l'offerta sulla base di una graduatoria compilata attribuendo ad ogni candidato un punteggio determinato in relazione ai seguenti elementi:

- fatturato di cui all'articolo 263, comma 1, lettera a), posseduto dal candidato;
- importo dei lavori per i quali sono stati svolti servizi di cui all'articolo 263, comma 1, lettera b), svolti dal candidato;
- importo dei lavori per i quali sono stati svolti di servizi di cui all'articolo 263, comma 1, lettera c), svolti dal candidato;
- numero medio annuo del personale tecnico di cui all'articolo 263, comma 1, lettera d), dipendente del candidato.

Il punteggio di ogni candidato è ottenuto sommando quelli calcolati mediante interpolazione lineare per ognuno dei suddetti elementi. Ai fini di tale calcolo è attribuito punteggio zero ai valori minimi stabiliti nel bando di gara e punteggio dieci ai valori pari o superiori a quattro volte quelli minimi.

Il punteggio è incrementato del cinque per cento qualora sia presente quale progettista nel candidato almeno un professionista che, alla data di pubblicazione del bando di cui all'articolo 264, abbia ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale da non più di cinque anni incrementato di un ulteriore uno per cento per ogni giovane professionista in più avente gli stessi requisiti di cui sopra fino ad un massimo del tre per cento.

Il punteggio è ulteriormente incrementato del dieci per cento qualora almeno un componente del candidato possieda il certificato di qualità aziendale.

Nel caso di candidati a pari punteggio la posizione in graduatoria è stabilita tramite sorteggio pubblico.

ALLEGATO M

CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA: METODI DI CALCOLO PER L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

L'attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente formula:

$$K_i = A_i * P_a + B_i * P_b + C_i * P_c + D_i * P_d$$

dove:

K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente i esimo;

A_i , B_i , C_i e D_i sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente i esimo;

- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;

- il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.

P_a , P_b , P_c e P_d sono i fattori ponderali di cui all'articolo 266, comma 5, indicati nel bando di gara.

I coefficienti A_i e B_i , relativi rispettivamente agli elementi a) e b) dell'articolo 266, comma 4, sono determinati ciascuno come media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante il metodo del "confronto a coppie", seguendo, secondo quanto stabilito nel bando o nella lettera di invito, alternativamente:

1. le linee guida riportate nell'allegato G;
2. il criterio fondato sul calcolo dell'autovettore principale della matrice completa dei suddetti confronti a coppie.

Qualora il bando preveda la suddivisione dei criteri di cui al comma 5, lettere a) e b) dell'articolo 266 in sub-criteri e sub-pesi, i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub-criteri e sub-pesi vanno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l'elemento di partenza.

Nel caso di cui al numero 1, una volta terminati i "confronti a coppie":

- per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre ovvero, alternativamente,
- si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Nel caso di cui al numero 2, una volta terminati i "confronti a coppie", si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono attribuiti mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; si procede altresì secondo quanto riportato nel precedente periodo.

Ai fini della determinazione dei coefficienti C_i e D_i relativi rispettivamente agli elementi c) e d) dell'articolo 266, comma 4, la commissione giudicatrice impiega le seguenti formule:

C_i	(per $A_i \leq A_{soglia}$)	=	$X * A_i / A_{soglia}$
C_i	(per $A_i > A_{soglia}$)	=	$X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove:

C_i	=	coefficiente attribuito al concorrente iesimo
A_i	=	valore dell'offerta (<i>ribasso</i>) del concorrente iesimo
A_{soglia}	=	media aritmetica dei valori delle offerte (<i>ribasso sul prezzo</i>) dei concorrenti
X	=	0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 (<i>indicare nei documenti di gara quale delle tre percentuali va applicata</i>)

$$D_i = T_i / T_{medio}$$

dove:

T_i = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo;

T_{medio} = la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari ad uno.

ALLEGATO N
CURRICULUM VITAE

DATI GENERALI	
PROFESSIONISTA (nome e cognome)	
ISCRIZIONE ORDINE (n. e anno)	
SOCIETA'/STUDIO DI APPARTENENZA	
RUOLO NELLA SOCIETA'/STUDIO	

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA' SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI

PUBBLICAZIONI

CONVEGNI E CONFERENZE

ALTRE NOTIZIE

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO

Nome e cognome	Firma	Data

ALLEGATO O
 SCHEDA REFERENZE PROFESSIONALI

INFORMAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO	
committente	
TITOLO	
Periodo di esecuzione del servizio	
Importo COMPLESSIVO DELL'OPERA	
IMPORTO DEL SERVIZIO	
Data di approvazione/validazione (per i progetti)	
RUOLO svolto nell'esecuzione del servizio	

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI													
(da compilare per ogni singola opera)													
SERVIZI GENERALI													
Categorie		Prestazione parziale ⁽¹⁾											
Gruppi ⁽²⁾	Tipo lavori (specializzazioni)	Fattibilità	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Direzione lavori	Coordinamento sicurezza progettazione	Coordinamento sicurezza esecuzione	Project management	Coordinamento progettuale	Verifica del progetto	Collaudo	Totale
		1°	1 Pianificazione 2 Ingegneria ambientale per interventi territoriali (5)										
2°	3 Edilizia semplice ⁽⁴⁾ 4 Edilizia commerciale e residenziale 5 Edifici produttivi 6 Edifici sportivi 7 Scuole 8 Ospedali 9 Musei 10 Edifici pubblici monumentali 11 Recupero di edifici vincolati 12 Complessi tecnologici (5)												
3°	13 Impianti tecnici a rete 13a Infrastrutture per approvvigionamento, trasporto e depurazione acque (5)												
4°	14 Ponti 15 Impianti idraulici e di bonifica 16 Opere portuali e di navigazione 17 Strade 18 Ferrovie 19 Gallerie 20 Dighe (5)												
5°	21 Macchinari di produzione 22 Impianti meccanici 23 Impianti elettrici (5)												
6°	24 Strutture generiche 25 Strutture complesse 26 Restauro strutturale (5)												
7°	27 Impatto ambientale (5)												
8°	28 Acustica tecnica												

	(5)																			
9°	29	Sicurezza																		
	(5)																			
10°	30	Altro																		
	31																			
	32																			
	33																			
Totali																				
Sigle			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M							

SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA										
Categorie		Prestazione parziale ⁽¹⁾								
Gruppi ⁽²⁾	Tipo lavori (specializzazioni)	Rilievi topografici	Misurazioni e monitoraggi	Indagini idro-geologiche	Indagini geotecniche	Consulenza idrogeologica	Consulenza geotecnica	Analisi di laboratorio		TOTALI ⁽⁹⁾
100										
Sigle		a	b	c	d	e	f	g	h	i

Note:

- 1) Nelle singole righe devono essere barrate le caselle corrispondenti al tipo di prestazione parziale effettuata per l'opera considerata.
- 2) Le categorie di lavoro relative ad opere considerate simili sono separate in blocchi (denominati "Gruppi di categorie") da linee di maggior spessore.
- 3) Devono essere inseriti gli importi complessivi, espressi in migliaia di euro, riferiti al servizio e risultanti dalla scheda delle referenze personali.
- 4) Vanno inserite tutte quelle opere che non si caratterizzano particolarmente nelle altre categorie o che sono inferiori a 15.000 mc non presentando nel contempo caratteristiche speciali.
- 5) Le categorie in bianco verranno definite successivamente.

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO

Nome e cognome	Firma	Data

ALLEGATO P

CONTRATTI RELATIVI A FORNITURE E A ALTRI SERVIZI: METODI DI CALCOLO PER L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa può essere effettuato utilizzando a scelta della stazione appaltante uno dei seguenti metodi indicati nel bando di gara o nella lettera di invito:

I) uno dei metodi multicriteri o multiobiettivi che si rinvencono nella letteratura scientifica quali, ad esempio, il metodo analytic hierarchy process (AHP), il metodo evamix, il metodo technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS), metodi basati sull'utilizzo del punteggio assoluto.

II) la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti V(a)_i sono determinati:

a) per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso:

- 1.-la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee guida riportate nell'allegato G;
- 2.-la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee guida riportate nell'allegato G;
3. la media dei coefficienti, calcolati dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo il criterio fondato sul calcolo dell'autovettore principale della matrice completa dei suddetti confronti a coppie;
4. la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;
5. un diverso metodo di determinazione dei coefficienti previsto nel bando di concorso o nella lettera di invito.

Nel caso di cui al numero 1, una volta terminati i "confronti a coppie", per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre.

Nel caso di cui al numero 2, una volta terminati i "confronti a coppie", si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Nei casi di cui ai numeri 3, 4 e 5, una volta terminati i "confronti a coppie" o la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da

parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Qualora il bando di gara o la lettera di invito prevedano l'applicazione del metodo del "confronto a coppie", nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il metodo di cui al numero 4.

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quali, a titolo meramente esemplificativo, il prezzo e il termine di consegna o di esecuzione, attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = R_a/R_{max}$$

dove:

R_a = valore offerto dal concorrente a

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente

ovvero, per il solo elemento prezzo, attraverso la seguente formula:

C_i	(per $A_i \leq A_{soglia}$)	=	$X * A_i / A_{soglia}$
C_i	(per $A_i > A_{soglia}$)	=	$X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove

C_i	=	coefficiente attribuito al concorrente i esimo
A_i	=	valore dell'offerta (<i>ribasso</i>) del concorrente i esimo
A_{soglia}	=	media aritmetica dei valori delle offerte (<i>ribasso sul prezzo</i>) dei concorrenti
X	=	0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 (<i>indicare nei documenti di gara quale delle tre percentuali va applicata</i>)



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli atti normativi

Adunanza del 24 febbraio 2010

N° Sezione prot.313/2010

OGGETTO: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Schema di regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 5, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 0001972 del 19 gennaio 2010, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ufficio legislativo, chiede il parere sullo schema indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e uditi i relatori ed estensori, Consiglieri Giovanni De Cesare (articoli da 326 a 359 e allegati), Silvio Traversa (articoli da 105 a 151), Paolo De Ioanna (articoli da 152 a 214), Giuseppe Roxas (articoli da 60 a 104), Damiano Nocilla (articoli da 215 a 251), Francesco Bellomo (articoli da 1 a 59 e introduzione), Sabato Malinconico (articoli da 252 a 325);

PREMESSO E CONSIDERATO

Sommario:

Parte I – Premessa

Parte II - Articoli da 1 a 59

II-A) Contenuto dell'articolato

II-B) Disposizioni sulle quali il Governo non ha accolto i rilievi formulati in sede consultiva

II-C) Disposizioni modificate in accoglimento dei rilievi formulati in sede consultiva o di adeguamento al terzo decreto correttivo

II-D) Disposizioni che pongono interrogativi complessi, segnalate dallo stesso Governo

II-E) Altri rilievi

Parte III - Articoli da 60 a 104

Parte IV - Articoli da 105 a 151

IV-A) Contenuto dell'articolato

IV-B) Osservazioni

Parte V - Articoli da 152 a 214

Parte VI - Articoli da 215 a 251

Parte VII - Articoli da 252 a 325

VII-A) Contratti pubblici relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari

VII-B) Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari

Parte VIII - Articoli da 326 a 359 e allegati

PARTE I - PREMESSA

1. Il regolamento, previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "*codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*", contiene la disciplina esecutiva ed attuativa del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (d'ora innanzi: codice).

Al fine di chiarire il lavoro che è chiamata a compiere la Sezione è opportuna una rapida cronistoria dello schema di regolamento in esame.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del codice, il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche europee, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni

culturali e ambientali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

2. Il Governo ha elaborato un primo schema di regolamento, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2007, su cui il Consiglio di Stato ha reso il parere n. 3262/2007 nell'adunanza del 17 settembre 2007.

In tale parere, preliminarmente, si è rilevato che il regolamento previsto dal codice dovrà sostituire i seguenti regolamenti:

- il d.P.R. n. 554 del 1999, vale a dire il regolamento generale di attuazione della c.d. legge Merloni (l. n. 109 del 1994);
- il d.P.R. n. 34 del 2000, vale a dire il regolamento di qualificazione per i lavori pubblici;
- il d.P.C.M. 13 marzo 1999, n. 117, in tema di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per i servizi di pulizia;
- il d.P.C.M. 18 novembre 2005, relativo al servizio sostitutivo di mensa, limitatamente, peraltro, come si dirà meglio oltre, alla disciplina attuativa del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- il d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101, in tema di aste elettroniche.

In secondo luogo è stata definita la natura dell'atto normativo, configurato come regolamento di esecuzione ed attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 l. n. 400/1988.

Infatti l'articolo 5 del codice, oltre a richiamare, nel comma 3, l'articolo 17, comma 1 l. n. 400 del 1988, ai fini del parere obbligatorio del Consiglio di Stato, specifica, nel comma 1, l'ambito della potestà regolamentare come esecutiva e attuativa. Si deve perciò ritenere che il codice abbia inteso richiamare, specificamente, l'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), l. n. 400 del 1988 (che si riferiscono ai regolamenti esecutivi e attuativi-integrativi). Trattandosi di materia coperta da riserva relativa di legge e regolata da fonti primarie, è da escludersi l'ammissibilità di regolamenti liberi.

Il parere del Consiglio di Stato ha individuato alcune disposizioni *praeter legem*, ed altre *contra legem*. Ha, altresì, individuato le disposizioni da adeguare al secondo decreto legislativo correttivo del codice (d.lgs. 31 luglio 2007, n. 113), intervenuto successivamente all'adozione dello schema di regolamento. Ha, infine, segnalato le norme superflue e le formulazioni non rispettose dei principi sulla semplificazione.

3. Quasi tutte le osservazioni sono state recepite dal Governo. Il testo è stato poi verificato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 401/2007 intervenuta nei giudizi di legittimità costituzionale di alcuni articoli del codice, sollevati da diverse Regioni. Il testo così modificato è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007 ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2008.

Nelle more della pubblicazione del decreto, è pervenuto il rilievo n. 51/I del 26 maggio 2008 con il quale la Corte dei Conti ha formulato le proprie osservazioni sul provvedimento. Conseguentemente il Governo ha ritenuto di procedere al ritiro dello stesso al fine di adeguare il testo alle osservazioni dell'organo di controllo.

4. Riguardo alle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti, la maggior parte di esse sono state recepite mediante apposite modifiche e integrazioni; per altre, invece, non si è ritenuto di adeguarsi. Inoltre il testo è stato coordinato con le modifiche al codice dei contratti pubblici introdotte dal terzo decreto legislativo correttivo (decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152).

Così predisposto, sul nuovo schema di regolamento sono stati acquisiti tutti i concerti ed i pareri prescritti e lo stesso è stato trasmesso al Consiglio di Stato.

5. Il testo pervenuto si compone di 359 articoli, suddivisi in sette parti: parte I (Disposizioni comuni); parte II (Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari); parte III (Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari); parte IV (Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari); parte V (Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali); parte VI (Contratti eseguiti all'estero); parte VII (Disposizioni transitorie e abrogazioni).

La struttura del testo segue, in linea di massima, l'ordine espositivo del codice ed è conforme alla graduale progressione dei rapporti tra amministrazioni ed operatori economici (dall'avvio della procedura all'esecuzione del contratto).

6. Atteso l'elevato numero degli articoli, la Sezione ritiene preferibile non procedere ad una descrizione globale preventiva, ma ripartire il materiale in sette gruppi omogenei:

- articoli da 1 a 59;
- articoli da 60 a 104;
- articoli da 105 a 151;
- articoli da 152 a 214;

- articoli da 215 a 251;
- articoli da 252 a 325;
- articoli da 326 a 359.

7. In questa sede occorre, piuttosto, indicare le linee guida cui la Sezione si atterrà nell'analisi normativa, considerando il modo in cui l'attuale testo è stato generato.

Trattandosi di un regolamento di esecuzione ed attuazione, occorre verificare la fedeltà alla fonte primaria, la compatibilità con il quadro legislativo del settore, la coerenza con il sistema.

Tale compito, però, non può essere esercitato ignorando l'origine del testo e le conclusioni già raggiunte sul precedente schema di regolamento. Quindi, tenuto conto di tutte le disposizioni già valutate positivamente, l'esame ha per oggetto essenzialmente:

- disposizioni sulle quali il Governo non ha accolto i rilievi formulati in sede consultiva;
- disposizioni modificate in accoglimento dei rilievi formulati in sede consultiva o di adeguamento al terzo decreto correttivo;
- disposizioni che, alla luce dell'evoluzione dell'ordinamento e della giurisprudenza *medio tempore* verificatesi, pongono interrogativi complessi, opportunamente segnalati dallo stesso Governo.

8. Nell'esame la Sezione ritiene di attenersi ad un principio macro-sistematico, che è bene enunciare esplicitamente: l'evoluzione dell'ordinamento amministrativo è rapida quanto ondivaga da diversi anni. Lo stesso codice dei contratti è stato modificato già tre volte, ed a quattro anni dalla sua adozione il regolamento non è stato emanato; è evidente comunque una linea di tendenza verso una tecnica legislativa estremamente analitica, i cui rischi e i cui effetti negativi sono ben noti: nella dialettica tra i principi di legalità e buon andamento, che permea tutte le normative più recenti dell'organizzazione e dell'attività della pubblica amministrazione cresce inevitabilmente il ruolo della legalità e quindi si contraggono gli spazi del buon andamento.

Si consideri, inoltre, che già la presenza di una fonte primaria – quale il codice – piuttosto articolata, suggerisce parsimonia nell'impiego della fonte secondaria, che più che “integrare”, deve “eseguire” ed “attuare”. E lasciare all'interprete il compito di colmare eventuali vuoti, calando la norma non solo nella realtà disciplinata, ma anche nell'evoluzione dell'ordinamento.

Ne consegue che, mai come in questo caso, la semplificazione e il principio del minimo mezzo si rendono indispensabili, sia sul piano formale, sia su quello sostanziale.

In questa prospettiva probabilmente il nuovo schema di regolamento avrebbe potuto evitare alcuni "eccessi" normativistici, fermo comunque che esso appare suscettibile di un giudizio globalmente positivo.

Sul piano formale si anticipa in termini generali che in talune disposizioni occorrerà sostituire i trattini con lettere o numeri, o procedere alla suddivisione dei commi troppo lunghi (ad esempio: articoli 18; 19; 21; 43, comma 1; 79, comma 16; 100; 118, comma 1; 157, comma 1; 223, comma 1; 253, ultimo comma; 254, comma 3; 255, comma 1; 258, ultimo comma; 259, comma 3; 260, ultimo comma; 266, comma 5; 305, comma 1; 334, comma 1; 339, comma 1; 358, comma 1); o infine numerare tutti i commi (si veda ad es. l'ultimo comma dell'articolo 10).

Su tali premesse, può passarsi all'esame dell'articolato.

PARTE II - ARTICOLI DA 1 A 59

II-A) CONTENUTO DELL'ARTICOLATO

9. Gli articoli da 1 a 59 si estendono nella parte I e nella parte II, titoli I e titolo II, capi I e II. Attesa l'eterogeneità tra la parte I e la parte II, nell'illustrazione del testo conviene procedere separatamente.

10. Nella parte prima sono contenute le disposizioni comuni (a lavori, servizi e forniture), con l'individuazione chiara delle disposizioni riconducibili alla competenza statale esclusiva e concorrente tra Stato e Regioni (articolo 1). Com'è noto, l'articolo 4, comma 3, del codice definisce di competenza esclusiva statale i seguenti ambiti:

- la qualificazione e la selezione dei concorrenti;
- le procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa;
- i criteri di aggiudicazione;
- il subappalto;
- i poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- le attività di progettazione e i piani di sicurezza;

- la stipulazione e l'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative.

Resta altresì ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare:

- i contratti relativi alla tutela dei beni culturali;
- i contratti nel settore della difesa;
- i contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza.

Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente tra Stato, Regioni e Province Autonome, l'articolo 4, comma 2, del codice prevede che le Regioni e le Province Autonome esercitino la propria potestà nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel codice in tema di:

- programmazione di lavori pubblici;
- approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi;
- organizzazione amministrativa;
- compiti e requisiti del responsabile del procedimento;
- sicurezza del lavoro.

Al comma 3 dell'articolo 1 del regolamento è individuato l'ambito di legislazione statale esclusiva. In relazione ai contenuti specifici del regolamento, risulta attratta nella competenza esclusiva statale la totalità della disciplina prevista dal regolamento, ad esclusione delle disposizioni relative agli organi del procedimento e alla programmazione nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture.

Considerata la specificità della disciplina contenuta nel codice per i lavori relativi alle infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi (parte II, titolo III, capo IV, del codice), si definisce, con l'apposito articolo 2, l'ambito di applicazione del regolamento a tali lavori. In particolare si chiarisce che per questi lavori parte della disciplina è contenuta nell'allegato XXI al codice e quindi non si applicano le analoghe disposizioni regolamentari contenute nella parte II, titolo II (progettazione e verifica del progetto). Viceversa è specificato che le disposizioni contenute nella parte II, titolo IV (modalità tecniche e procedurali per la qualificazione dei contraenti generali), riproducenti le analoghe disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale, si applicano unicamente alle infrastrutture strategiche.

Seguono le definizioni (articolo 3), le disposizioni a tutela dei lavoratori e il documento unico di regolarità contributiva (articoli 4, 5, 6), la regolamentazione del

sito informatico presso l'Osservatorio (articolo 7) che, insieme al sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, viene individuato dal codice per la pubblicazione telematica degli avvisi e dei bandi di gara e il casellario informatico (articolo 8).

11. Nella parte seconda è trattata la regolamentazione dei lavori nei settori ordinari, con un ordine degli argomenti che ricalca l'evoluzione temporale dell'opera: per quanto qui interessa si va dall'individuazione del responsabile del procedimento (articoli 9 e 10) all'inserimento dell'opera nella programmazione (articoli da 11 a 13), alla disciplina dei contenuti dello studio di fattibilità (articolo 14), alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e verifica del progetto (articoli da 15 a 59).

12. Nel titolo I, per quanto riguarda il responsabile del procedimento, si chiarisce che, per quanto riguarda i lavori, deve essere un funzionario in servizio presso le amministrazioni aggiudicatrici anche di qualifica non dirigenziale (articolo 9), con idonea professionalità.

Nel titolo II tra i punti più significativi del nuovo regolamento si evidenzia l'introduzione della definizione dei contenuti dello studio di fattibilità (articolo 14), una definizione più analitica dei livelli di progettazione (in particolare la preliminare e la definitiva), con particolare riferimento alle relazioni tecniche ed agli elaborati grafici, e la regolamentazione della verifica del progetto da parte di strutture interne o esterne alla stazione appaltante ma, comunque, accreditate.

Un apposito regolamento per la verifica del progetto era già previsto dall'articolo 30, comma 6, l. n. 109 del 1994, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera t), l. n. 166 del 2002; la disposizione è ora riportata all'articolo 112, comma 5, del codice. La verifica del progetto (articolo 45) è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali già approvati. La verifica accerta in particolare: la completezza della progettazione; la coerenza e la completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori.

II-B) DISPOSIZIONI SULLE QUALI IL GOVERNO NON HA ACCOLTO I RILIEVI FORMULATI IN SEDE CONSULTIVA

13. L'articolo 3, comma 1, lettera *b*), reca la definizione di amministrazioni, enti, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti. La norma era apparsa da un lato ripetitiva del codice, dall'altra a rischio di equivoci, ma è stata confermata sul presupposto che la previsione, in accordo con la corrispondente previsione primaria, offra maggiore chiarezza e sistematicità ai fini dell'utilizzo del testo. L'argomentazione risulta condivisibile. Stabilendo che *"Ai fini del presente regolamento si intende per [...] b) amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall'articolo 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del codice"*, si evidenzia meglio la platea di soggetti cui si applica il codice, accorpando figure che nel codice sono sparse.

Il codice, nell'individuare l'ambito di applicazione, combina l'elemento oggettivo e quello soggettivo, prevedendo che *"disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere"*.

Come si nota non vengono denominate le altre categorie, sul presupposto che esse rientrano in quelle già indicate.

Dalle definizioni si evince che: 1) «*stazione appaltante*», che comprende le «*amministrazioni aggiudicatrici*» e gli «*altri soggetti di cui all'articolo 32*». Le prime sono *"le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti"*. I secondi sono *"gli enti aggiudicatori di cui al comma 29, nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi di cui capo IV, parte II, titolo III"*; 2) «*enti aggiudicatori*» sono, oltre, le amministrazioni aggiudicatrici *"le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti"*; 3) Gli «*altri soggetti aggiudicatori*», ai fini della parte II, sono *"I soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice"*.

Ne consegue che la norma regolamentare, da un lato, contribuisce ad evidenziare i soggetti, indipendentemente dall'oggetto, dall'altro menziona anche le categorie soggettive assorbite nel codice.

14. L'articolo 3, comma 1, lettera s), riguarda i gruppi di categorie ritenute omogenee, che sono definiti come lavorazioni corrispondenti alla descrizione di una o più delle categorie di opere generali o di opere specializzate individuate nell'allegato A, specificando che per essi si intendono anche le categorie di lavoro indicate nell'articolo 132, comma 3, del codice. Il Governo ritiene di confermare la previsione in quanto necessaria per "agganciare" le categorie omogenee, presenti nel contratto (articolo 43, comma 7, del regolamento), alle categorie di lavoro ai fini delle varianti (articolo 132, comma 3, del codice); peraltro la dizione "categorie omogenee" è presente nel vigente Capitolato generale (articolo 10, comma 6), trasfuso nell'articolo 161, comma 16, del regolamento.

A ben vedere, tuttavia, il Consiglio di Stato non aveva suggerito l'espunzione della norma per ragioni sostanziali, quanto per motivi formali, avendo nel suo parere rilevato che «*la definizione non è chiara, essendovi una disciplina più che una definizione*».

Così intesa l'osservazione, non può dirsi che il testo modificato non la raccolga. Si raffrontino le due formulazioni:

- la vecchia prevedeva che sono "i gruppi di categorie ritenute omogenee sono assimilate alla descrizione di una o più delle categorie di opere generali o di opere specializzate individuate nell'allegato A; per gruppi di categorie ritenute omogenee si intendono anche le categorie di lavoro indicate nell'articolo 132, comma 3, del codice";

- sono "gruppi di categorie ritenute omogenee: "lavorazioni corrispondenti alla descrizione di una o più delle categorie di opere generali o di opere specializzate individuate nell'allegato A; per gruppi di categorie ritenute omogenee si intendono anche le categorie di lavoro indicate nell'articolo 132, comma 3, del codice".

Nel passaggio dalla «assimilazione» alla definizione di «lavorazioni corrispondenti» si sana l'ambiguità della espressione, spostando il baricentro concettuale da una disciplina ad una nozione, così come richiesto dal Consiglio di Stato.

**II-C) DISPOSIZIONI MODIFICATE IN ACCOGLIMENTO DEI RILIEVI
FORMULATI IN SEDE CONSULTIVA O DI ADEGUAMENTO AL TERZO
DECRETO CORRETTIVO**

15. Gli interventi di un certo rilievo hanno riguardato gli articoli 1, 3, 4, 5, 10, 49.

Le modifiche sono rispettose dei parametri di legittimità e di qualità della regolazione.

L'articolo 1, al comma 3 individua l'ambito di legislazione statale esclusiva. In relazione ai contenuti specifici del regolamento, risulta attratta nella competenza esclusiva statale la totalità della disciplina prevista dal regolamento, ad esclusione delle disposizioni relative agli organi del procedimento, alla programmazione e alle disposizioni concernenti la commissione giudicatrice nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture. Al comma 4 è prevista una norma cedevole nell'ambito della legislazione concorrente.

L'articolo 3 riproduce in parte l'articolo 2 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, e l'articolo 2 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. Detto articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato. In particolare sono state modificate le definizioni di cui alle lettere b), d), l), m), ff), gg) e pp); sono state eliminate le definizioni presenti nella precedente stesura del regolamento relative alla commissione consultiva, all'attestazione e all'osservatorio; è stato inserito nelle definizioni da pp) a vv) il riferimento allo specifico ambito della disciplina della garanzia globale di esecuzione; sono state introdotte alcune definizioni riguardanti la materia del servizio sostitutivo di mensa alle lettere zz), aaa), bbb), ccc) e ddd). Rispetto al d.P.R. n. 554 del 1999, sono state aggiunte, per chiarezza e completezza, ulteriori definizioni di termini presenti nel testo regolamentare.

Gli articoli 4 e 5 dettano disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e regolarità contributiva, mutuando le disposizioni del d.m. ll.pp. 19 aprile 2000, n. 145, (articoli 7 e 13). In particolare disciplinano l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza, rispettivamente contributiva e retributiva, dell'esecutore e del subappaltatore, in termini rispettosi delle osservazioni formulate nel parere del Consiglio di Stato.

L'articolo 10 concerne i compiti del responsabile del procedimento, che nella formulazione attuale appaiono in linea sia con le norme generali sul procedimento

amministrativo, sia con il sistema delineato dal codice dei contratti, anche alla luce dei correttivi.

L'articolo 49 individua alcune disposizioni generali sul corrispettivo dell'attività di verifica e l'incompatibilità del soggetto incaricato della verifica con le attività di progettazione, coordinamento della progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo del progetto oggetto di verifica. L'articolo risulta correttamente adeguato alle indicazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato.

II-D) DISPOSIZIONI CHE PONGONO INTERROGATIVI COMPLESSI, SEGNALATE DALLO STESSO GOVERNO

16. L'articolo 1, comma 5, prevede l'inapplicabilità, alle Province autonome di Trento e Bolzano, del comma 3, che reca la ricognizione delle disposizioni regolamentari nelle materie di competenza esclusiva statale, applicabili anche alle Regioni. La materia è stata oggetto di importanti sentenze della Corte costituzionale: la n. 401/2007, la n. 411/2008 e da ultimo la n. 45/2010.

In particolare, con la pronuncia 8-12 febbraio 2010 n. 45 la Corte cost. ha affrontato *funditus* il tema del rapporto tra la materia "*lavori pubblici di interesse regionale*" ovvero "*lavori pubblici di interesse provinciale*" che gli statuti delle Regioni ad autonomia speciale attribuiscono, rispettivamente, alle quattro regioni Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e Trentino -Alto Adige, e alle due Province autonome di Trento e di Bolzano.

La precedente pronuncia n. 411/2008 aveva ritenuto che le materie "*tutela della concorrenza*" e "*ordinamento civile*" precludessero anche alle Regioni ad autonomia speciale di legiferare sulle procedure di affidamento e sull'esecuzione del contratto, affermando espressamente che la materia statutaria "*lavori pubblici di interesse regionale*" non può abbracciare aspetti che rientrano nella tutela della concorrenza e nell'ordinamento civile, e segnatamente le procedure di affidamento e l'esecuzione del contratto.

Invece la pronuncia n. 45 del 2010 compie una rimediazione del rapporto tra materie affidate dagli statuti speciali alla competenza legislativa esclusiva di Regioni e Province autonome, e le materie "*tutela della concorrenza*" e "*ordinamento civile*" che l'articolo 117 Cost. assegna alla competenza legislativa statale esclusiva.

Punto di partenza del percorso argomentativo della Corte è la considerazione che la l. cost. n. 3 del 2001, nell'introdurre la riforma del Titolo V Cost. e nel riscrivere l'articolo 117 Cost., ha, con l'articolo 10, fatto salve le eventuali maggiori competenze già attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano dai relativi statuti.

Nel passaggio successivo la Corte osserva che, mentre nell'articolo 117 Cost. non esiste una materia "*lavori pubblici di interesse regionale*" attribuita alle Regioni a statuto ordinario, per converso quelle a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno, nei loro statuti, nell'ambito della propria competenza legislativa esclusiva, rispettivamente la materia "*lavori pubblici di interesse regionale*" e "*lavori pubblici di interesse provinciale*".

Ne deriva che la materia statutaria dei lavori pubblici di interesse regionale o provinciale, di competenza esclusiva, implica la possibilità per Regioni a statuto speciale e Province autonome di legiferare in un ambito ben più ampio di quello lasciato alle Regioni ordinarie, con i soli limiti previsti per la competenza legislativa regionale esclusiva.

Al fine di stabilire l'impatto di tale pronuncia sullo schema di regolamento vanno fatte alcune considerazioni:

Una prima si impone sull'ambito oggettivo della pronuncia.

La Corte fa rientrare nella materia dei lavori pubblici di interesse regionale o provinciale non solo la disciplina delle procedure di affidamento, ma anche la disciplina dell'esecuzione del contratto. Vi include, inoltre la progettazione e l'affidamento di incarichi di progettazione di lavori, in quanto strumentali ai lavori pubblici. Questo, sulla scia di un'ampia lettura di tale materia, preesistente alla riforma del Titolo V Cost., e che l'articolo 10, l. cost. n. 3/2001 ha fatto salva.

In secondo luogo, quanto all'ambito soggettivo della decisione, la pronuncia della Corte, ancorché relativa ad una legge della provincia di Trento, esamina la tematica in termini più generali, con riguardo anche alle altre Regioni a statuto speciale.

In terzo luogo la pronuncia non affronta il tema, - che non formava oggetto della materia del contendere -, se le Regioni ad autonomia speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano abbiano o meno competenza legislativa esclusiva anche sugli affidamenti di forniture e di servizi (diversi da quelli di progettazione di lavori).

Gli appalti di servizi e forniture, e le concessioni di servizi, non sembrano riconducibili alla materia dei lavori pubblici di interesse regionale (o provinciale).

Sembra dunque potersi concludere che essi rimangano attribuiti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, anche per quanto riguarda Regioni a statuto speciale e Province autonome.

La pronuncia della Corte naturalmente ha ripercussioni sull'ambito della potestà regolamentare statale in materia di pubblici appalti, atteso che lo Stato ha potestà regolamentare solo nelle materie rientranti nella sua competenza legislativa esclusiva.

Pertanto, sicuramente si deve escludere, alla luce della decisione in commento, che il regolamento statale possa applicarsi a Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano, per tutto ciò che riguarda qualificazione, procedure di affidamento, progettazione, incarichi di progettazione, afferenti il settore dei lavori pubblici di interesse regionale (o provinciale), atteso che tale materie sono state ascritte dalla Corte alla competenza legislativa regionale esclusiva.

Sembra invece potersi applicare:

- a) quanto ai lavori di interesse nazionale, e segnatamente le infrastrutture strategiche;
- b) quanto alla disciplina di servizi (diversi da quelli di progettazione di lavori) e forniture, che non sembrano da ascrivere né a competenza esclusiva, né a competenza concorrente delle Regioni o Province, ed esclusi comunque i profili organizzativi, che spettano a queste;
- c) quanto ai settori speciali, limitatamente ai servizi e forniture, nonché ai lavori di interesse nazionale, esclusi comunque i profili organizzativi.

Ciò premesso, si impone, in via consequenziale, una modifica dell'attuale formulazione dell'articolo 1, commi 3 e 5, dello schema di regolamento.

Il comma 3 indica l'ambito di applicazione delle norme regolamentari attuative di norme primarie di legislazione statale esclusiva nei confronti delle Regioni *tout court*. E' necessario invece specificare che il comma 3 si riferisce solo alle Regioni "a statuto ordinario".

Il comma 5 nel testo proposto dal Governo dispone che il comma 3 non si applica alle province autonome di Trento e Bolzano. Occorre invece includere anche le Regioni a statuto speciale.

Occorre poi stabilire se specificare in dettaglio le parti di regolamento ad esse applicabili, o se invece dettare una clausola generale.

Per quanto la prima soluzione darebbe maggiore certezza, la seconda soluzione sembra da preferire, in attesa che sulle questioni ancora non chiare si pronunci la Corte costituzionale.

Si propone pertanto di sostituire il comma 5 come segue:

“Nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano il presente regolamento si applica limitatamente alle sue disposizioni che attuano norme del codice che rientrino nella competenza legislativa statale esclusiva anche nei confronti di dette Regioni e Province autonome”.

17. Riguardo alle previsioni di cui all'articolo 6 dello schema di regolamento relative al documento unico di regolarità contributiva (DURC), la norma, nella sua formulazione originaria, stabiliva che il DURC fosse trasmesso ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), dagli operatori economici in conformità agli adempimenti posti a loro carico dalla norma di rango primario (articoli 38, comma 3, e 118, comma 6, del codice).

A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, (c.d. decreto anticrisi), la norma regolamentare stata riformulata ai fini del coordinamento con il comma 10 dell'articolo 16-bis che prevede, tra le misure di semplificazione per le famiglie e le imprese, che le *stazioni appaltanti pubbliche* acquisiscano d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva dagli istituti preposti e dagli enti abilitati in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Per effetto della suddetta disposizione di semplificazione, le amministrazioni appaltanti, in tutti i casi in cui è necessario verificare la regolarità contributiva dell'esecutore (contratti, emissioni SAL, ecc.), devono provvedere ad acquisire il DURC direttamente presso gli istituti previdenziali anziché tramite l'esecutore. Il riferimento contenuto nella norma alle stazioni appaltanti "*pubbliche*" fa sorgere alcune perplessità circa la possibilità di estendere la procedura semplificata introdotta con il decreto anticrisi anche alle stazioni appaltanti che, ancorché private, sono soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici, ovvero se per tali soggetti debba essere mantenuto, in conformità delle disposizioni del codice, l'obbligo di acquisizione del DURC tramite l'esecutore.

Al riguardo il Governo evidenzia che l'utilizzo nella norma di semplificazione della qualificazione "pubblica" delle stazioni appaltanti non sembrerebbe riferirsi espressamente alla natura soggettiva delle stesse quanto piuttosto alla natura "pubblica" del contratto di lavori, servizi e forniture che da esse viene posto in essere. In tale ottica è stato riformulato l'articolo 6, uniformando le disposizioni riferite ai contratti pubblici posti in essere da soggetti privati contenute nei commi 3, 4 e 5, nel senso indicato nella norma di semplificazione introdotta dal decreto anticrisi.

L'argomentazione non è condivisibile.

Stabilisce il comma 10 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che *"In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge"*.

Non può escludersi a priori che il termine "pubbliche" intenda fare riferimento non alla natura intrinseca del soggetto, ma all'applicabilità della disciplina stabilita per i contratti pubblici. In tal senso "stazioni appaltanti pubbliche" sarebbero tutti i soggetti, anche privati, rientranti nel campo di applicazione dei contratti pubblici. D'altra parte, sul piano sistematico, la progressiva erosione della separazione concettuale tra pubblico e privato fondata sulla soggettività giuridica formale, sino ad arrivare a soggetti privati che esercitano organicamente funzioni pubbliche

Nessun sicuro indice può, invece, trarsi dal richiamo effettuato alla legge 241 del 1990 e al testo unico sulla semplificazione amministrativa, precisamente le norme in tema di acquisizione d'ufficio dei documenti, le quali si riferiscono all'amministrazione precedente. Se è vero nell'ambito di tali testi legislativi il concetto di amministrazione è inteso in accezione ristretta, il codice degli appalti estende tale nozione, limitatamente alle attività amministrativa delle stazioni appaltanti.

Decisivo, tuttavia, è il dato formale. La nozione di “*stazioni appaltanti pubbliche*” si definisce in relazione alla nozione di “*stazione appaltante*”. Sussistendo una relazione di specialità, nel senso che la prima è speciale rispetto alla seconda, essa deve contenere tutti gli elementi della nozione di genere (cioè di “*stazione appaltante*”), più l’aggiunta dell’elemento specializzante (cioè “*pubblica*”).

Orbene: nel codice dei contratti (articolo 3) il concetto di «*stazione appaltante*» comprende le «*amministrazioni aggiudicatrici*» e gli «*altri soggetti di cui all’articolo 32*». Le «*amministrazioni aggiudicatrici*» sono “*le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti*”. Gli «*altri soggetti di cui all’articolo 32*» sono “*gli enti aggiudicatori di cui al comma 29, nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi di cui capo IV, parte II, titolo III*”; a sua volta gli «*enti aggiudicatori*» sono, oltre, le amministrazioni aggiudicatrici “*le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente secondo le norme vigenti*”; infine gli «*altri soggetti aggiudicatori*», ai fini della parte II, sono “*I soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del presente codice*”.

Da quanto sopra discende che la nozione di “*stazione appaltante*” contiene sia soggetti pubblici, che soggetti privati. Se, allora, una disposizione dell’ordinamento fa riferimento a tale nozione, con l’aggiunta dell’aggettivo “*pubbliche*”, non può che fare riferimento ai soggetti pubblici che sono stazioni appaltanti, e non anche a quelli privati.

Il che smentisce – si direbbe sul piano matematico – l’ermeneutica sottesa all’attuale formulazione dell’articolo 6 dello schema di regolamento, essendo logicamente impossibile che l’espressione “*stazioni appaltanti pubbliche*” faccia riferimento sia alle stazioni appaltanti pubbliche che a quelle private a cui si applica il codice dei contratti, atteso che queste sono già individuate dall’espressione “*stazioni appaltanti*”. Così opinando si andrebbe a violare la norma, leggendo la formula “*stazioni appaltanti pubbliche*” come se dicesse solo “*stazioni appaltanti*”.

Sulla premessa ermeneutica che l’obbligo di acquisizione del DURC tramite l’esecutore per le stazioni appaltanti private, ancorché soggette all’applicazione del codice dei contratti pubblici, debba essere mantenuto, in conformità delle

disposizioni del codice, i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 vanno riformulati, prevedendo una diversa disciplina per le stazioni appaltanti pubbliche:

“3. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del codice;

b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8 del codice;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, per il certificato di regolare esecuzione, per la verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale.

Per le finalità di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), gli operatori economici trasmettono il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) che non sono un'amministrazione aggiudicatrice.

4. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettere c) e d), qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 194, o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi di cui all'articolo 307, comma 2, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono il documento unico di regolarità contributiva relativo all'esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni; entro il medesimo termine, l'esecutore ed i subappaltatori trasmettono il documento unico di regolarità contributiva ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) non sono un'amministrazione aggiudicatrice.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, nonché nei casi previsti al comma 3, lettere d) ed e); per le medesime finalità, l'esecutore trasmette il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo

ai subappaltatori ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) che non sono un'amministrazione aggiudicatrice."

18. Riguardo all'articolo 10, comma 8 la conferenza unificata delle Regioni e Province autonome e l'ANCI hanno formulato osservazioni chiedendo rispettivamente la soppressione del comma e la totale rivisitazione dello stesso per le ragioni di seguito riportate.

In primo luogo è segnalato che la previsione (contenuta, in verità, nel comma 7) dell'obbligo del risarcimento dei danni da parte del responsabile del procedimento eventualmente arrecati alla amministrazione aggiudicatrice costituisce un obbligo che non può essere previsto da una disposizione regolamentare, atteso che la responsabilità di coloro che svolgono pubbliche funzioni trova la fonte nella Costituzione (articolo 28 e 97 cost.) e nella normativa primaria.

Parimenti è rilevata l'inconferenza del richiamo all'applicabilità, in sede di regolamento, del r.d. 1934, n. 1214, del r.d. 1038 del 1933 e della legge 20 del 1994, atteso che l'applicabilità della norma primaria è indipendente dalla previsione regolamentare e comunque non è limitata ai contratti di rilevanza comunitaria; né la previsione regolamentare potrebbe apporre siffatta limitazione.

E' osservato altresì che il responsabile del procedimento non sia da ritenersi in astratto agente contabile, così come disciplinato dalle norme in materia, precisando che la sussistenza della funzione di agente contabile, di fatto o di diritto, non debba essere specificata dalla normativa regolamentare, posto che tale funzione è prevista compiutamente dalla normativa primaria. Peraltro, ove il responsabile del procedimento rivestisse in concreto anche il ruolo di agente contabile, la relativa disciplina in materia di resa del conto e di giudizio di conto troverebbe comunque applicazione indipendentemente dalla previsione regolamentare.

Inoltre, la previsione dell'obbligo di trasmissione di atti alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti, sembrerebbe da considerarsi un adempimento con mere finalità deterrenti, atteso che la citata sezione giurisdizionale non ha la funzione di analizzare in astratto atti potenzialmente dannosi ma di giudicare sulla sussistenza di danni erariali dietro iniziativa della Procura della Corte dei conti. Solo in materia di giudizio di conto è previsto l'invio dei dati direttamente alla sezione giurisdizionale dalle norme di rango primario peraltro applicabili indipendentemente dalla previsione regolamentare.

Infine le Regioni rilevano che l'invio alla Procura regionale della Corte dei conti della copia dei mandati di pagamento, non sembrerebbe conforme alla giurisprudenza consolidata delle Corti dei conti e della Corte costituzionale, che ha in più occasioni ha ribadito che la Procura delle Corti dei conti non può effettuare una indagine estesa e indifferenziata su fattispecie astratte di danno erariale, ma che, al contrario, deve attivarsi esclusivamente in relazione a denunce circostanziate e specifiche o notizie di danno specifiche acquisite d'ufficio, mentre può invece essere compiuta una verifica estesa dalla sezione regionale del controllo della Corte dei conti, in sede di controllo sulla gestione, ove ciò sia previsto dalla legge o se sia inserito nei programmi specifici annuali.

Tutte le citate critiche appaiono fondate, salvo precisare che il richiamo all'applicabilità, in sede di regolamento, del r.d. 1934, n. 1214, del r.d. 1038 del 1933 e della legge 20 del 1994 non è certo illegittimo, poiché non fa dipendere l'applicazione della norma primaria dalla previsione regolamentare, ma si limita ad esplicitarne l'applicabilità, come meglio può essere evidenziato tramite l'inciso "*in quanto compatibili*". E' corretto, invece, osservare che la limitazione ai contratti di rilevanza comunitaria è quanto meno *praeter legem*, il che è inammissibile, trattandosi di regolamento attuativo.

Con riguardo alle altre osservazioni la Sezione condivide i rilievi.

Non solo la responsabilità civile è regolata dalle fonti primarie, ma non ha alcun fondamento una norma speciale, che assume tratti derogatori, in un regolamento attuativo, laddove la legge nulla dispone al riguardo, trovando l'istituto disciplina in altre fonti, esterne allo stesso ordinamento pubblicistico (2043 c.c.). Avendo natura sanzionatoria, anche l'esclusione dalla ripartizione dall'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5 non pare ammissibile.

Quanto alla disciplina di natura contabile, oltre alle perplessità sollevate, appare inappropriato inserire in un regolamento di attuazione sui contratti pubblici una disposizione volta a qualificare il responsabile del procedimento quale agente contabile, imputandogli una serie di compiti, che giungono sino ad una sorta di obbligo di comunicazione di notizie di danno erariale, che tali peraltro non sono.

Si suggerisce, dunque, la soppressione del comma 7, e la riformulazione del comma 8 nei seguenti termini:

"8. Al responsabile del procedimento delle amministrazioni aggiudicatrici si applicano, relativamente ai contratti nei settori ordinari di cui alla parte II, titolo I,

del codice ed ad ogni altro contratto di appalto o di concessione che alla normativa propria di tali contratti faccia riferimento, le disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e quelle di cui al titolo II, capo I e capo II del r.d. 13 agosto 1933, nonché l'articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in quanto compatibili. Entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, in merito al certificato di collaudo, il responsabile del procedimento trasmette all'amministrazione aggiudicatrice la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto, ed in particolare:

- a) il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;*
- b) la relazione dell'organo di collaudo ed il certificato di collaudo;*
- c) la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrari o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto di cui alla parte IV del codice. ”.*

19. Riguardo all'articolo 26 (Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo), si evidenzia che la formulazione del comma 1, lettera a), che disciplina il contenuto della relazione geologica, modificata a seguito delle osservazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui al parere del 22.6.2007, non coincide con i contenuti della relazione geologica definiti nell'allegato XXI del codice, riferito alle opere strategiche.

La Sezione ritiene che, per quanto possano comprendersi le ragioni alla base dell'adeguamento, sia più confacente alle nozioni proprie della geologia (scienza applicata), che non appartenga alla competenza del regolamento un simile intervento, difforme dalla norma contenuta nel codice dei contratti, a nulla rilevando che la stessa sia esplicitata per le opere strategiche (che, anzi, dovrebbero fungere da dato indicativo in questo settore).

E', dunque, condivisibile la proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di ripristinare la formulazione originaria della lettera conforme alla norma di rango primario, anche al fine di scongiurare possibili profili di impugnabilità (o di non applicazione) del testo regolamentare in presenza della rappresentata discrasia tra la disposizione regolamentare e la disposizione codicistica.

II-E) ALTRI RILIEVI

20. All'articolo 4, comma 1, sostituire "*118, comma 8, ultimo periodo*" con "*118, comma 8, ultimo periodo, del codice*". Infatti l'articolo 118 del regolamento non ha un comma 8. Comunque non è chiaro il rinvio a 118 comma 8, ultimo periodo quanto ai "*soggetti*" che non sono menzionati nella norma codicistica richiamata.

21. All'articolo 5, comma 1, sostituire "*118, comma 8, ultimo periodo*" con "*118, comma 8, ultimo periodo, del codice*". Infatti l'articolo 118 del regolamento non ha un comma 8. Comunque non è chiaro il rinvio a 118 comma 8, ultimo periodo quanto ai "*soggetti*" che non sono menzionati nella norma codicistica richiamata.

22. L'articolo 49, comma 1, in tema di compenso per i verificatori del progetto, non distingue tra verificatori interni alla stazione appaltante ed esterni alla stessa. Ciò potrebbe indurre a ritenere che i verificatori interni, oltre a percepire la normale retribuzione, e pur svolgendo la verifica nell'ambito dei propri compiti istituzionali, percepiscono un compenso ulteriore. Ciò creerebbe disparità di trattamento rispetto a progettisti, direttori lavori, collaudatori, che siano dipendenti di stazione appaltante, che percepiscono l'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, codice. E' vero che tale norma non comprende i verificatori del progetto tra gli aventi diritto all'incentivo, ma è tale lacuna che va colmata in via interpretativa, rimediando ad una disparità di trattamento, mentre non si può creare una disparità maggiore come fa l'articolo 49, comma 1, ammettendo i verificatori interni ad un corrispettivo autonomo, piuttosto che ad un compenso.

PARTE III - ARTICOLI DA 60 A 104

23. Il Titolo reca la disciplina del sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di cui all'articolo 40 del codice.

Poiché il medesimo articolo prevede che la relativa disciplina di dettaglio sia inclusa nel regolamento generale di cui all'articolo 5 del codice medesimo, il Titolo in esame articola tale disciplina, sostituendo il previgente d.P.R. n. 34 del 2000 e dando attuazione alle novità introdotte in materia della sopravvenuta normativa primaria.

In particolare, trovano attuazione le nuove previsioni volte a perfezionare e rendere maggiormente efficace il sistema della qualificazione anche mediante l'applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive in caso di accertate irregolarità o illegittimità delle autorizzazioni connesse dalle SOA, e che possono giungere alla pronuncia di decadenza dell'autorizzazione. Coerentemente sono rafforzati – ex articolo 40, comma 4, lettera g) del codice – i poteri della Autorità di vigilanza, che si esplicano nell'annullamento di autorizzazioni conseguite in difetto dei prescritti presupposti, e nell'adozione di sospensioni in via cautelare.

Come espone l'Amministrazione il testo trasmesso (articoli da 60 a 96, suddivisi in quattro Capi), tiene altresì conto della necessità di rimodulare la disciplina sulla base delle esigenze operative emerse negli anni, delle segnalazioni e proposte avanzate da enti e associazioni di categoria, nonché dei pareri formulati dai Ministri concertanti, dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dalla Corte dei conti e da questo Consiglio in sede di parere reso in relazione al testo precedentemente trasmesso.

Nel prendere atto della rielaborazione effettuata, ritiene il Collegio di dover soffermarsi sui seguenti punti.

24. L'articolo 64 fissa i requisiti generali e di indipendenza delle SOA. Il comma 6 indica i requisiti di carattere "morale" sulla falsariga dell'articolo 38 del codice (che fissa i requisiti generali per la partecipazione alle gare di appalto).

Si coglie, dalla lettura comparata, l'intento del Ministero proponente di fissare per le SOA (i controllori) requisiti morali più rigorosi di quelli richiesti ai controllati.

Tale intento si evince, ad es., dalla circostanza che costituisca causa ostativa a svolgere l'attività di SOA la commissione di reati, o di violazioni, laddove l'articolo 38 codice considera causa di esclusione solo i reati e le violazioni "gravi".

Tuttavia, ad avviso della Sezione, la scrittura formale dell'articolo 64, comma 6, non sempre è coerente con l'intento ad esso sotteso, e in relazione a talune previsioni sembrerebbe che siano fissati requisiti meno severi rispetto all'articolo 38, codice.

Così, nella lettera a), si fa riferimento allo "*stato di liquidazione o concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente*". Sarebbe preferibile precisare che è causa preclusiva qualsiasi procedura concorsuale o di liquidazione volontaria, nonché il concordato preventivo.

Nella lettera c), si fa riferimento alla irregolarità rispetto agli *“obblighi fiscali, contributivi ed assistenziali previsti dalla vigente legislazione”*. Andrebbe aggiunta anche la violazione delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro (cfr. art. 38, lettera e) codice).

Nella lettera d), andrebbe aggiunta come causa escludente l'esistenza di qualsivoglia sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (cfr. art.38, lettera m), codice).

Nella lettera e) andrebbe aggiunto il riferimento ai soci diretti e indiretti, già contenuto nelle lettere d), f), g).

Nella lettera e), relativa alle condanne penali, andrebbe aggiunta come causa ostativa anche la pendenza di processi penali (determinata dal rinvio a giudizio) per i medesimi reati, o la sottoposizione a misura cautelare restrittiva della libertà personale per detti reati, atteso che considerate le delicate funzioni spettanti alle SOA, acquisita rilievo ostativo dell'attività anche la sola pendenza del processo penale o la sottoposizione a misure cautelari personali. Andrebbe poi valutato se prevedere la possibilità per la SOA di dissociazione dalla condotta penalmente rilevante di amministratori, soci, etc., sulla falsariga di quanto previsto nell'articolo 38, lettera c), codice.

Inoltre le cause ostative di cui alle lettere a), b), c) (sottoposizione a procedura concorsuale o liquidazione volontaria, assenza di regolarità contributiva, fiscale, previdenziale) andrebbero estese anche ad amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici e personale di cui all'articolo 67, comma 2, al fine di evitare che possano far parte della compagine organizzativa della SOA persone fisiche con pregresse condotte stigmatizzabili.

25. In relazione al divieto di partecipazione al capitale di una SOA recato dall'articolo 66 per gli organismi di certificazione, l'articolo 357 prevede ora, in via transitoria, un termine di 180 giorni per l'adeguamento della composizione azionaria, termine che può ritenersi congruo.

26. In ordine all'articolo 70, il comma 3 dispone che *“Per l'espletamento delle loro attività istituzionali le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale. Le SOA sono comunque responsabili di ogni attività espletata in maniera diretta e indiretta in nome e per conto delle stesse”*.

Nella precedente versione dello schema di regolamento, era invece stabilito *“Per l'espletamento delle loro attività le SOA non possono ricorrere a prestazioni di*

soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale. L'attività di promozione commerciale delle SOA è svolta unicamente dal proprio personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno". A sua volta, l'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 34 del 2000, attualmente vigente, dispone che "Per l'espletamento delle loro attività le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale".

Dal confronto tra il d.P.R. n. 34 del 2000 e le due versioni dello schema di regolamento, emerge che si è inteso dare soluzione alla questione se le SOA possano o meno farsi promozione commerciale mediante soggetti esterni. Tale possibilità sembrerebbe preclusa dall'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 34 del 2000, testo vigente, perché esso vieta qualsivoglia possibilità di utilizzo di soggetti esterni, per qualsivoglia attività della SOA, sia essa o meno istituzionale.

In questa stessa direzione si muoveva anche, e più esplicitamente, la prima versione dello schema di regolamento.

La versione attualmente all'esame, invece, sembra "aprire" alla possibilità di attività di promozione commerciale tramite soggetti esterni, in quanto fissa il divieto di prestazioni esterne solo per le attività "istituzionali" delle SOA.

Tale soluzione dà luogo a perplessità, atteso che non sembra indispensabile né la promozione commerciale, per un soggetto deputato a svolgere compiti istituzionali e di rilievo pubblicitario, né la necessità di utilizzare allo scopo soggetti esterni, e che la promozione commerciale esterna potrebbe avvenire tramite soggetti la cui moralità rimane fuori controllo.

In via principale, occorrerebbe ripristinare la precedente formulazione della norma, se del caso lasciando il riferimento alle attività istituzionali, ma ricomprendendo espressamente al loro interno la promozione commerciale. In tal modo, resterebbero fuori dal divieto di *outsourcing* altre attività strumentali non istituzionali di minore rilievo, quali le forniture di materiali necessari all'attività, da acquisire necessariamente o ordinariamente all'esterno.

In subordine, la proposta formulazione dovrebbe essere implementata con l'estensione dei requisiti morali di cui all'articolo 64, comma 5, anche ai soggetti non appartenenti all'organico delle SOA che svolgono attività, in maniera diretta o indiretta, in nome e per conto delle SOA stesse.

La Sezione osserva inoltre sempre in relazione all'articolo 70 che non emerge alcuna misura incentivante volta ad attenuare i costi di qualificazione per le piccole

e medie imprese, pur possibile ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera g) del codice.

27. L'articolo 72, al fine di assicurare effettività alla vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione, prescrive la circolazione delle informazioni in forma esclusivamente telematica, rimettendo ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sull'Autorità, la fissazione delle forme e modalità tecniche. La norma, in relazione all'equivalente formulazione recata dall'articolo 40, comma 4, lettera f-bis del codice è diretta a *"tutti i soggetti deputati a svolgere l'attività di vigilanza"* e sembra rimettere al previsto decreto ministeriale la stessa identificazione dei soggetti tenuti; tale specificazione, attributiva della competenze previste nell'articolo, tuttavia, non può che trovar sede nello strumento regolamentare.

Più in generale, la Sezione osserva che la proposta formulazione dell'articolo 72, rinviando ad un successivo decreto ministeriale, rischia di lasciare inattuata la previsione primaria di cui all'articolo 40, comma 4, lettera f-bis), codice, introdotta dal primo d.lgs. correttivo n. 6 del 2007. Peraltro giova ricordare che a suo tempo il Consiglio di Stato, in sede di parere sullo schema di primo d.lgs. correttivo, espresse parere negativo in ordine all'introduzione dell'articolo 40, comma 4, lettera f-bis), codice (parere n. 3641 del 2006).

Si rimette alla prudenza del Governo una attenta valutazione sulla perdurante utilità dell'articolo 40, comma 4, lettera f-bis), codice, considerato che lo schema di regolamento non vi dà attuazione, intervenendo se del caso, con le opportune modifiche o abrogazioni, sulla norma primaria.

28. L'articolo 73 concernente le sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA reca ora la corretta espressione di *"decadenza"* dell'autorizzazione in luogo dell'impropria *"revoca"* – recata originariamente dal codice e modificata in *"decadenza"* con il terzo d.lgs. correttivo – espressione che appare condivisibile, tenuto conto che l'adozione della misura consegue a situazioni oggettive o inadempimenti che non implicano valutazioni di opportunità reca solo accertamenti di fatto.

Il nuovo testo inoltre specifica, sia per le sospensioni che per la decadenza, i presupposti per la loro applicazione, ancorate a gradate situazioni che appaiono ragionevoli.

29. L'articolo 75 disciplina la possibilità che una SOA nei casi ivi previsti, controlli eventuali carenze relativamente ad attestazioni rilasciate da altre SOA, previo nulla osta dell'Autorità, comunicando a quest'ultima l'intervenuto riscontro di mancato rispetto delle disposizioni inerenti la qualificazione per le conseguenti valutazioni.

Rispetto alla versione precedente dello schema di regolamento, risulta più circoscritto il potere di "controllo" di una SOA su un'altra SOA.

Infatti la precedente versione consentiva un potere di controllo illimitato, ogni qualvolta la SOA sospettasse la sussistenza di attestazioni rilasciate da altre SOA in modo non conforme alle disposizioni del regolamento.

La versione attuale circoscrive il potere di controllo al caso in cui la SOA sospetti una violazione da parte di altra SOA "relativamente alle imprese alle quali ha precedentemente rilasciato l'attestazione ovvero per le quali ha sottoscritto un contratto per la qualificazione" e dunque in relazione a clienti attuali o pregressi della SOA denunciante.

L'articolo 75, comma 1, schema di regolamento, richiama espressamente l'articolo 40, comma 3, quarto periodo, codice, a tenore del quale prima del rilascio dell'attestazione la SOA verifica tutti i requisiti dell'impresa richiedente. Dunque sembrerebbe che tale controllo possa essere effettuato dalla SOA solo in sede di accertamenti prodromici al rilascio dell'attestazione. Tuttavia la norma regolamentare lo riferisce ad imprese in relazione alle quali la SOA "controllante" ha precedentemente rilasciato l'attestazione ovvero per le quali ha sottoscritto un contratto per la qualificazione, sicchè si fa riferimento non solo ad un rapporto contrattuale in corso per il rilascio dell'attestazione, ma anche ad un pregresso rapporto contrattuale relativo ad attestazione già rilasciata in precedenza.

In ogni caso, il potere di controllo della SOA può essere attivato solo in relazione ad una impresa con la quale è in corso, o vi è stato, un rapporto contrattuale per il rilascio di attestazione.

Sicchè è da escludere che una SOA possa arrogarsi un ruolo di pubblico ministero nei confronti di SOA concorrenti, in relazione ad imprese che non sono o non sono state proprie clienti.

La SOA, poi, non può esigere *ex lege* dalla SOA concorrente il rilascio di documentazione, potendo richiederla solo "previo nulla osta dell'Autorità".

Acquisiti la documentazione e gli atti richiesti, la SOA, effettuate le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti utilizzati per conseguire

l'attestazione, ne informa l'Autorità ove riscontri il mancato rispetto delle disposizioni del regolamento.

Il potere di controllo è dunque subordinato al previo nulla osta dell'Autorità di vigilanza, e sfocia in una denuncia all'Autorità, cui spetta l'esercizio del potere sanzionatorio.

La restrizione del potere di controllo privato, rispetto alla precedente versione dello schema, appare condivisibile e la norma raggiunge il giusto equilibrio tra due contrapposte esigenze, quella di un controllo stringente sulle SOA, anche su iniziativa di SOA concorrenti, e quella di evitare che il controllo privato diventi uno strumento emulativo con scopi anticoncorrenziali.

Qualche perplessità genera la disposizione, per la quale non è chiaro il raccordo con le istanze previste, ai fini dell'esercizio della vigilanza, del comma 2 dell'articolo 71, particolarmente in ordine all'iter procedurale normato al comma 3 dello stesso articolo 71, che potrebbe essere richiamato nell'articolo 75 al comma 3.

30. Il comma 2 dell'articolo 81 (Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti) consente detta rivalutazione esclusivamente per i lavori con stazioni appaltanti e enti aggiudicatari elencati nell'articolo 3, comma 1, lettera g) dello schema.

Al riguardo, la Sezione aveva già osservato che la limitazione appare scarsamente comprensibile, atteso che ai fini della attestazione sono oggetto di valutazione anche i lavori privati o eseguiti in proprio, suggerendo, al fine di evitare possibili frodi, di subordinare la rivalutazione alla esibizione di una prova certa della data di ultimazione dei lavori.

Osservazione che si ritiene di reiterare, poiché la relazione non chiarisce il fondamento della limitazione introdotta.

31. Per quanto concerne l'accertamento e la valutazione dei lavori eseguiti all'estero, l'articolo 84 prevede che la documentazione da prodursi dall'impresa distintamente per Paesi aderenti all'Unione Europea o per altri Paesi, da inserire nel casellario informatico previa "verifica" rispettivamente del consolato competente o della specifica struttura centrale del Ministero degli affari esteri. Nessun chiarimento è peraltro fornito circa il contenuto di tale verifica, la cui precisazione appare necessaria ai fini della corretta configurazione dei controlli da espletare.

32. In ordine all'articolo 85, comma 1, lettera g) nn. 2 e 3, osserva il Collegio che, secondo le norme oggi vigenti, quanto all'utilizzabilità dei lavori affidati in subappalto ai fini della qualificazione dell'appaltatore, l'appaltatore può utilizzare

l'importo complessivo dei lavori se l'importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30% o del 40% e l'importo dei lavori così determinato può essere utilizzato esclusivamente per la qualificazione nella categoria prevalente (articolo 24, comma 1, d.P.R. n. 34 del 2000).

Secondo la formulazione in esame, l'appaltatore può utilizzare l'importo complessivo dei lavori se l'importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30% ovvero il 40% dell'importo complessivo, a seconda che si tratti di categoria a qualificazione non obbligatoria o a qualificazione obbligatoria; se il subappalto è avvenuto oltre i predetti limiti, l'ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota eccedente le suddette quote del 30% o del 40% e l'importo dei lavori così determinato può essere utilizzato non solo per la qualificazione nella categoria prevalente, ma anche, in alternativa, *“ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile; per una percentuale riferita a tale categoria scorporabile non superiore al dieci per cento”*.

Lo schema di regolamento, dunque, attribuisce all'impresa affidataria il diritto a conseguire la qualificazione anche per lavori eseguiti in regime di subappalto anche per categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria.

Tale nuova previsione appare fortemente in contrasto con i principi che hanno dato origine al sistema di qualificazione delle imprese: certificare le imprese in base alle lavorazioni effettivamente eseguite e quindi creare le condizioni affinché nel mercato operino solo quelle imprese che siano effettivamente in grado di garantire la migliore qualità delle opere da realizzare.

Si propone il mantenimento del sistema vigente, espungendo dal testo ai nn. 2 e 3 le parole *“in alternativa”* e *“ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile, per una percentuale riferita a tale categoria scorporabile non superiore al dieci per cento”*.

33. Ritiene la Sezione di dover nuovamente sottoporre all'attenzione dell'amministrazione l'avvenuta espunzione dal testo dell'articolo 94 (consorzi stabili) – riproduttivo dell'articolo 97 del d.P.R. n. 554 del 1999, della disposizione che consentiva, per un periodo di cinque anni dalla costituzione, la somma dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ai fini della partecipazione del consorzio alle gare.

Sul punto la relazione non fornisce indicazioni; tenuto conto del disallineamento che viene a determinarsi per i consorzi stabili per servizi e forniture (articolo 277,

comma 3), ai quali, per determinati requisiti, è consentito l'utilizzo di quelli dei consorziati, appare necessario un equilibrato ripristino della previgente normativa.

34. L'articolo 95 dispone in materia di requisiti del proponente; nel comma 1, rispetto alla norma riprodotta (articolo 99 del d.P.R. n. 554 del 1999) non è più richiesta la partecipazione, nel triennio precedente, "*in modo significativo*" alla realizzazione di interventi di importo almeno pari a quello oggetto di proposta.

L'eliminazione di tale elemento qualificante – che, pure, per la sua ambiguità avrebbe potuto essere oggetto di chiarimenti, come già osservato a commento del testo in precedenza trasmesso – induce un ampliamento della portata della previsione che non appare condivisibile.

Quale misura minimale, in attesa della auspicata revisione della precisazione dei requisiti dei promotori in sede di futuro decreto correttivo, dovrebbe pertanto essere reintrodotta il riferimento alla significatività della pregressa partecipazione.

35. Il Titolo IV (articoli da 97 a 104) disciplina il sistema di qualificazione dei "*Contraenti Generali*"; gestito dal Ministero delle infrastrutture:

Mutuando la disciplina recata dal d.lgs. n. 190 del 2002 e successive modificazioni e dal d.m. 27 maggio 2005 – che viene abrogato per intero dallo schema di regolamento in esame – le norme del Titolo in esame propongono le regole peculiari per la qualificazione del Contraente generale.

Il problema della qualificazione del contraente generale che partecipa a procedura di affidamento di leasing finanziario, evidenziato dal parere del Consiglio di Stato sulla precedente versione dello schema di regolamento, risulta nel frattempo risolto dall'articolo 160-bis, comma 4-bis, del codice, inserito dal terzo d.lgs. correttivo.

36. In ordine poi alla precisazione recata dall'articolo 104 circa la traduzione in lingua italiana dei documenti rilevanti per la qualificazione presentati da imprese di altri Stati, si mantiene l'invito a far oggetto tale questione di una apposita norma che valga per tutti i tipi di qualificazione, sia per gare singole che in relazione a sistemi di qualificazione.

PARTE IV - ARTICOLI DA 105 A 151

IV-A) CONTENUTO DELL'ARTICOLATO

37. Il titolo V ha ad oggetto “*Sistemi di realizzazione dei lavori e selezione delle offerte*” e si compone degli articoli da 105 a 122; esso si articola in due capi relativi, rispettivamente, agli appalti e concessioni ed ai criteri di selezione delle offerte. Il capo I, a sua volta, è suddiviso in tre sezioni con oggetto: la prima, disposizioni generali; la seconda, appalto dei lavori; la terza, concessione di costruzione e gestione dei lavori.

Il titolo VI concerne garanzie e sistema di garanzia globale di esecuzione e si articola in due capi: il primo comprendente gli articoli dal 123 al 128, il secondo quelli dal 129 al 136.

Il titolo VII, relativo al contratto, si compone degli articoli dal 137 al 146 ed infine, il titolo VIII riguarda l’esecuzione dei lavori, il cui capo I ha ad oggetto la direzione dei lavori e comprende gli articoli dal 147 al 151.

La relazione dell’Amministrazione esplicita puntualmente i contenuti di ciascun articolo, precisandone l’origine, gli adattamenti subiti e le integrazioni apportate sulla base delle osservazioni formulate nei vari pareri espressi dagli organi consultivi che hanno esaminato il regolamento: dal Consiglio di Stato pronunciatosi sul precedente regolamento, alla Corte dei conti, ai Ministeri concertanti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici, all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, alla Conferenza unificata, al tavolo tecnico di confronti con le maggiori stazioni appaltanti e con le associazioni di categoria.

IV-B) OSSERVAZIONI

38. Con riferimento agli articoli dal 107 al 109, la Sezione rileva preliminarmente che il provvedimento non ha accolto il suggerimento contenuto nel suo precedente parere del 17 settembre 2007 che, al fine di evitare la dispersione della materia trattata, relativa alle categorie di opere generali e specializzate, ai correlati requisiti di qualificazione ed ai criteri di affidamento, in più punti del testo regolamentare riteneva opportuno collocarli nell’ambito del precedente titolo III e cioè a partire dall’articolo 60.

39. Quanto all’articolo 107, la Sezione ritiene che, per evitare diversità di interpretazioni e possibili contenziosi, sia preferibile non procedere, così come fa il comma 2 dell’articolo 107, a descrizioni sintetiche delle opere generali e speciali il

cui acronimo è OG e OS. E' pertanto sufficiente richiamare quanto previsto nell'allegato A, sicchè andrebbero espunte, da detto comma, le parole "*di seguito sinteticamente descritte*" per considerare le sole OG e OS ivi numericamente indicate ma secondo l'unica definizione contenuta nell'allegato A.

Quanto all'allegato A-1, collegato all'articolo 107, l'AGI, Associazione imprese generali, ha sottolineato che, da un lato, va evidenziata l'assoluta novità di detto allegato che in precedenti versioni dello schema non era contemplato e, dall'altro lato, che per molte delle opere sia specializzate (OS), sia generali (OG) lo stesso allegato individua una serie di dettagliatissime attrezzature il cui possesso, per un valore normalmente pari al 2% della cifra di affari media del quinquennio precedente la richiesta di qualificazione, diventa innovativa condizione indispensabile per l'ottenimento della corrispondente attestazione SOA e, quindi, per l'accesso delle imprese alle gare.

Per converso, la FINCO, che rappresenta le imprese che eseguono opere "*superspecialistiche*" mostra di ritenere l'allegato necessario, anche se migliorabile.

In proposito occorre sottolineare che è la stessa norma primaria e, cioè, l'articolo 37, comma 11, del codice, che attribuisce al regolamento il compito di definire "*l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione*" e che possono essere periodicamente revisionati con lo stesso regolamento di tal che non appare percorribile la via suggerita dall'AGI di stralciare l'intero allegato A-1.

La corretta interpretazione dell'articolo 37, comma 11, del codice, induce a ritenere che detti requisiti di specializzazione, essendo prescritti per l'esecuzione, sono ovviamente, a monte, necessari per il conseguimento della qualificazione SOA.

La questione di diritto è quella di quale sia il livello di dettaglio e minuziosità che può essere raggiunto da parte del regolamento nell'indicare i requisiti, a fronte di una norma primaria che prescrive l'indicazione di peculiari requisiti di specializzazione.

Sotto tale profilo, l'articolo 37, comma 11, del codice, si coniuga, in un binomio inscindibile, con l'articolo 2 del codice, che, tra i principi generali che governano l'affidamento e l'esecuzione dei contratti, indica quelli di proporzionalità e non discriminazione.

La giurisprudenza amministrativa, con riferimento alla fissazione di requisiti di qualificazione da parte dei bandi, ha ribadito che le stazioni appaltanti devono rispettare il principio di proporzionalità, che impone di chiedere requisiti adeguati all'oggetto dell'appalto e non esorbitanti e quello di non discriminazione (Cons. St., sez. V 19 novembre 2009 n. 7247; Cons. St. sez. V, 6 aprile 2009, n. 2138; Cons. St. sez. V, 5 giugno 2007 n. 2802, ord.).

I principi di proporzionalità e non discriminazione governano anche la fissazione dei requisiti con norme di rango regolamentare.

Fermo restando che la individuazione, in concreto, dei requisiti di specializzazione, rientra negli apprezzamenti di merito amministrativo riservati al Ministero proponente, tuttavia la scelta di merito deve essere effettuata sulla base di una corretta istruttoria volta ad acclarare quali siano le effettive esigenze di qualità per le stazioni appaltanti in relazione alle opere superspecialistiche, e quali siano i conseguenti requisiti di qualificazione necessari per garantire la qualità delle prestazioni e l'esecuzione di esse da parte dei soggetti in possesso delle necessarie abilitazioni.

In tale istruttoria e valutazione di merito, va poi considerato il principio comunitario e costituzionale di tutela della concorrenza, con i suoi corollari della proporzionalità e non discriminazione.

Occorre pertanto che i requisiti di specializzazione siano individuati in modo coerente e proporzionale con le esigenze di qualità delle prestazioni, ma garantendo il potenziale accesso al mercato delle opere superspecialistiche di tutti gli operatori in grado di eseguirle, tenendo presente che requisiti sproporzionati rischiano di restringere la concorrenza e di porsi in contrasto con il diritto comunitario e nazionale.

Si rimette pertanto alla prudente valutazione del Ministero una rilettura dell'allegato A-1 alla luce dei criteri suindicati, rilettura volta a valutare se i requisiti richiesti siano effettivamente e proporzionalmente rispondenti all'esigenza di garantire la qualità delle prestazioni, e ad eliminare, se del caso, i requisiti inutili o sproporzionati.

40. Con riferimento all'articolo 120, comma 1, si rileva che la valutazione espressa nel precedente, richiamato parere della Sezione, secondo il quale la previsione che i punti da assegnare a pesi e punteggi per qualità, pregio tecnico caratteristiche estetiche e funzionali e ambientali non dovevano essere inferiori a 65 punti, era

priva di copertura legislativa e, quindi, andava espunta, è oggi superata e, correttamente l'attuale schema di regolamento la prevede essendo intervenuta, con il terzo decreto legislativo correttivo, la novella della norma di cui all'articolo 53, lettera c) del codice.

41. Altresì accolto dall'articolo 121, comma 6, del provvedimento, è il suggerimento contenuto nel precedente parere di richiamare quanto previsto dall'articolo 84, comma 8 del codice in riferimento ai criteri di nomina delle commissioni di gara con membri esterni. Eguale seguito ha avuto il suggerimento espresso sull'articolo 129 di aggiungere le parole "*di esecuzione*" dopo le altre "*sistema di garanzia globale*".

42. Anche per la previsione, contenuta nell'articolo 137, comma 1, lettera a), secondo la quale il capitolato generale è richiamato come parte integrante del contratto "*se menzionato nel bando o nell'invito*", è stato recepito il suggerimento contenuto nel parere di questa Sezione.

43. Anche il comma 1 dell'articolo 140, recepisce letteralmente quanto previsto nel sopra richiamato parere del 2007, laddove recita "*Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140*".

44. All'articolo 143, è stato inserito, come comma 4, "*E' salvo il disposto dell'articolo 118, comma 6, terzo periodo, del codice*" così come previsto dal precedente parere, così come accolti sono stati i suggerimenti, agli articoli 145 e 146, concernenti le penali ed i compiti del direttore dei lavori.

45. Sul piano del *drafting* si formulano le seguenti osservazioni:

a) nell'articolo 113, comma 1, dopo le parole "*58, commi 7 e 8*", aggiungere "*del codice*";

b) nell'articolo 118, comma 1, dopo le parole "*massimo ribasso percentuale*", sostituire le lineette, che figurano attualmente, con le lettere a) e b);

c) nell'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "*dal successivo articolo 135*", con le parole "*dall'articolo 135*".

d) nell'articolo 138, comma 2, per due volte la parola "*aggiudicatrici*" è scritta senza la "*r*" ed inoltre occorre sopprimere i due punti dopo le parole "*le stazioni appaltanti*".

PARTE V - ARTICOLI DA 152 A 214

46. Gli articoli 152 – 172 compongono il capo II dedicato alla esecuzione dei lavori; il capo si articola in cinque sezioni.

La prima sezione reca disposizioni preliminari in materia di disposizioni e ordini di servizio.

47. L'articolo 152 (Disposizioni ed ordini di servizio) conferma la distinzione concettuale ed operativa tra disposizioni di servizio ed ordini di servizio. L'ordine di servizio dato all'esecutore riguarda gli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. La disposizione di servizio, impartita dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori riguarda la regolarità dei lavori e il loro ordine temporale, se non fissato nel contratto.

La questione si collega all'ambito delle responsabilità e dei poteri intestati al direttore dei lavori ed al responsabile del procedimento come scanditi negli articoli del regolamento, soprattutto in materia di sospensione e ripresa dei lavori.

Nella tecnica del regolamento appare logico mantenere tale distinzione nel *nomen* dei due strumenti che segnano in qualche modo la diversa responsabilità e collocazione delle due figure nella gestione del contratto e nell'assetto organizzativo del rapporto tra stazione appaltante e soggetti che eseguono i lavori.

48. La sezione seconda (art 153-157) disciplina la consegna dei lavori .

Di un certo rilievo la modifica recata nell'articolo 157, comma 1, che specifica con precisione, nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione il diritto al rimborso delle spese sostenute dall'esecutore, in caso di ritardata consegna dei lavori.

49. La sezione terza disciplina la sospensione e la ripresa dei lavori (artt. 158 – 169).

Sarebbe sistematicamente utile tipizzare la sospensione dei lavori disposta dal responsabile del procedimento per sopravvenuta carenza di fondi collegata a determinazioni assunte a livello legislativo (statale o regionale) per ragioni di equilibrio dei conti pubblici.

Si suggerisce di aggiungere al comma 2 dell'articolo 158, la seguente previsione:
“Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato e della Regione per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici”.

50. Per chiarezza nella distribuzione della materia disciplinata si suggerisce di riformulare i primi due commi dell'articolo 159 nel seguente modo:

"1. E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 158, comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la loro esecuzione o realizzazione a regola d'arte; la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2. Tra le circostanze speciali, di cui al comma 1, rientrano anche le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a) e b) del codice; quanto ai casi previsti dalle lettere c) e d) del codice, la sospensione è ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipula del contratto. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto."

51. Va segnalato che l'articolo sul riconoscimento a favore dei creditori (sequestro di somme) sul quale erano stati espressi forti dubbi di legittimità da parte del precedente parere del Consiglio di Stato, (in quanto attinente a materia non delegata e forse non delegabile) è stato espunto.

52. Nell'articolo 164 (Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore), appare lessicalmente più lineare, nel comma 1, espungere le parole: *"tra loro"*.

53. Nell'articolo 167 (Accettazione, qualità ed impiego dei materiali), nel comma 5. le parole: *"nel proprio interesse"* appaiono di dubbia significazione e rilevanza giuridica. Richiamano un profilo economico - psicologico di dubbia e incerta provabilità, quando si tratta di impiegare materiali o componenti secondo lo schema contrattuale.

Appare sufficiente limitarsi a normare la sola circostanza che l'impiego di materiali è avvenuto di iniziativa dell'esecutore; ciò è sufficiente a imputare l'utilizzo ad una scelta innovativa solo e soltanto all'esecutore. Andrebbero pertanto espunte le parole: *"nel proprio interesse"*.

54. Rilevanti e condivisibili sono le modifiche introdotte negli articoli 168 e 169 in materia di appalto misto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori.

55. La Sezione quarta disciplina il subappalto. Rilevante la norma che definisce il parametro di riferimento (prezzo del contratto di appalto) per calcolare la percentuale dei lavori della categoria prevalente che può essere subappaltata e affidata a cottimo.

56. La Sezione quinta (artt. 171-172) disciplina l'adeguamento dei prezzi.

57. Il Capo III (artt. 173- 177) disciplina i lavori in economia. Rilevante la norma (comma 2 dell'articolo 173), sulla pubblicità degli affidamenti mediante cottimo fiduciario.

58. Il Titolo IX disciplina la contabilità dei lavori (artt. 178- 214).

Si articola in un unico capo: "*Scopo e forma della pubblicità*".

Vanno segnalate le modifiche introdotte nell'articolo 178 (Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti). Risultano accolte tutte le modifiche proposte dal precedente parere del Consiglio di Stato. In particolare, da sottolineare positivamente la soppressione della utilizzabilità del fondo per le spese di funzionamento comunque sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici; si profilava una ipotesi di rilevanti aggravii di oneri per la finanza pubblica senza copertura.

PARTE VI - ARTICOLI DA 215 A 251

59. Nell'ambito della parte II dello schema di regolamento, il titolo X è dedicato al collaudo dei lavori (artt. 215-238) e il titolo XI è dedicato ai lavori sui beni del patrimonio culturale (artt. 239-251).

60. Come è noto il combinato disposto degli artt. 5, 120, 141 e 178 del codice dei contratti pubblici demandano buona parte della disciplina del collaudo dei lavori pubblici alla potestà regolamentare esecutiva ed attuativa (Cons. Stato, Sez. Affari normativi, 17 settembre 2007, n. 3262/2007).

Data la scarsa disciplina di livello primario, le norme dello schema di regolamento in questione vanno esaminate in connessione e con quanto già pronunciato dalla Sezione nel citato parere n. 3262/2007 rese sulla precedente bozza di regolamento, e con le modifiche introdotte alla normativa primaria contenuta nel codice medesimo.

61. Un primo approccio alle norme contenute nella bozza di regolamento in esame non può non rilevare come, mentre l'articolo 120 del codice si riferisce ai contratti di rilevanza comunitaria, distinguendo tra la verifica di conformità di quelli aventi

ad oggetto forniture e servizi (comma 1) e quelli aventi ad oggetto lavori, e stabilisce al comma 2 bis criteri per la nomina dell'organo a ciò deputato, l'articolo 141 riguarda più in particolare i contratti relativi ai lavori pubblici senza distinguere tra quelli di rilevanza comunitaria e quelli c.d. sotto soglia; infine, l'articolo 178 riguarda il collaudo dei lavori relativi a infrastrutture e insediamenti produttivi, prevedendo la possibilità che, in tale ipotesi, gli organi di collaudo si avvalgano di servizi di supporto e di indagine facenti capo a soggetti specializzati.

La bozza di regolamento in esame introduce una diversa sistematica, distinguendo al titolo X della parte II il collaudo dei lavori dal collaudo e verifica di conformità relativamente ai contratti pubblici di forniture ed altri servizi, disciplinato dal titolo IV della parte IV. Il che, peraltro, sembra corrispondere alla distinzione introdotta dai primi due commi dell'articolo 120, del codice, che, però, per i servizi e forniture non parlano di collaudo, ma solo ed esclusivamente di verifica di conformità. Anche se la procedura prevista dal titolo X della parte II del provvedimento normativo in oggetto non individua specifiche procedure semplificate di collaudo al di fuori di quelle già previste dall'articolo 141 (certificato di regolare esecuzione) e non sembra, come si vedrà in prosieguo, introdurre semplificazioni degne di nota rispetto a quanto già disciplinato dal d.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999.

Ora, le disposizioni della bozza di regolamento in questione, relative al c.d. collaudo dei lavori, sono in larga parte la riproduzione delle disposizioni contenute nel d.P.R. 21 dicembre 1994, n. 554, e contengono poche modifiche rispetto a quelle che hanno già costituito oggetto d'esame con il più volte citato parere della Sezione n. 3262/2007. Queste modifiche sono per lo più scaturite, per un verso, da osservazioni della Corte dei conti, delle diverse Amministrazioni consultate e del tavolo tecnico con le organizzazioni delle categorie interessate e, per altro verso, da modifiche intervenute nella normativa primaria (terzo decreto correttivo del codice).

62. In ordine all'articolo 215 la Sezione dà atto all'Amministrazione di essersi adeguata alle osservazioni relative al comma 4, lettera d) del precedente schema, spostando le prescrizioni, ivi contenute sulle opere e i lavori relativi ai beni culturali, nel Titolo XI. Da notare che il nuovo testo dell'articolo 215 amplia al 4° comma, lettera b) le ipotesi, in cui è obbligatorio il collaudo in corso d'opera, mentre, invece, omette di far riferimento alle opere di particolare complessità (articolo 141, comma 7 del codice).

63. Quanto all'articolo 216 – in ordine al quale sembrerebbe opportuno un riferimento del tipo “*Fermo restando...*” la disciplina degli artt. 120 e 141 del codice – va notata una discrasia tra l'articolo 120 del codice ed il comma 1, visto che il primo esige che l'incarico sia affidato a soggetti con “*elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo delle prestazioni*”, mentre il secondo – ripetendo quanto disposto dall'articolo 188 d.P.R. n. 554 del 1999 - elimina ogni riferimento all'elevatezza della qualificazione. Quanto al comma 5, la Sezione rileva come l'Amministrazione si sia adeguata al parere n. 3262/2007 coordinando tale disposizione con la lettera aa) del comma 1 dell'articolo 3 della bozza di provvedimento in esame e facendo specifico riferimento, nell'inciso, all'ambito “*stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione*”. Al comma 7 andrebbero inseriti anche coloro che abbiano partecipato alla verifica dei progetti.

64. All'articolo 217 si segnala, al comma 1, lettera a), la sequenza della proposizione relativa, che appare poco conforme ad una corretta sintassi.

65. Va notato, poi, che l'articolo 221, mentre parla, al comma 2, di necessità di visita di collaudo in caso di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma, conformemente al disposto del comma 2 dell'articolo 192 d.P.R. n. 554 del 1999, si limita, al comma 1, a facultizzare il collaudatore (“*è opportuno...*”) ad effettuare i sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e delle lavorazioni significative, la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione, mentre la succitata disposizione dell'articolo 192 obbligava, più correttamente, il collaudatore in corso d'opera ad effettuare i sopralluoghi nel caso di lavorazioni riguardanti fondazioni o scavi.

66. Quanto all'articolo 226, da esso sembra rilevarsi l'impressione che la verifica di concordanza tra stato di fatto e contabilità debba interessare anche i collaudi in corso d'opera, mentre, invece, dall'elenco dei documenti da trasmettere all'organo di collaudo, in base all'articolo 217, comma 3, sembrerebbe che i collaudi in corso d'opera non debbano interessarsi di tale concordanza.

67. All'articolo 228 l'Amministrazione ha ritenuto di adeguarsi al parere della Sezione n. 3262/2007, inserendo nel procedimento, con il quale l'organo di collaudo può ammettere a contabilità lavorazioni non preventivamente autorizzate, il parere vincolante della stazione appaltante, attribuendo con ciò il potere sostanziale di decidere a quest'ultima, mentre all'organo di collaudo ne rimarrebbe

solo la titolarità formale. Ma tale soluzione sembra richiedere una precisa disciplina e proceduralizzazione dei rapporti tra parere vincolante e decisione formale dell'organo di collaudo.

68. L'articolo 229 va posto in relazione all'articolo 223. Quest'ultimo semplifica i dati da riportare nei verbali della visita di collaudo (ed in particolare in quello dell'ultima visita), mentre l'articolo 229 trasferisce nel certificato tutti i dati, che dovevano essere riportati nel verbale, al punto che la stessa relazione dell'organo di collaudo, che precedentemente doveva essere inviata alla stazione appaltante dopo la visita, rivive, dovendo essere inserita nel certificato di collaudo. Il comma 3 ripete nella sostanza la prescrizione del c. 3 dell'articolo 141 del codice, la parte eccedente la disposizione di rango primario potrebbe utilmente essere inserita nel comma 4, che potrebbe recitare: *“Qualora nel biennio di cui al comma 3 dell'articolo 141 del codice dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il soggetto appaltante o il responsabile del procedimento provvederanno a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti.....”*.

69. L'articolo 230 riporta pedissequamente l'articolo 200 del d.P.R. n. 554 del 1999. Tuttavia sembra che esso contenga un'inesattezza linguistica; vi si parla, infatti, di collaudo provvisorio, che non sembra esistere nel sistema del regolamento in questione (ma vi fa riferimento anche l'articolo 124, comma 3), che, invece, stabilisce solo un'efficacia provvisoria o la definitività del certificato di collaudo, che è cosa ben diversa.

70. Quanto all'articolo 234 un primo elemento di perplessità è dato dall'inserzione, ai commi 1 e 2, del riferimento al fatto che il certificato di collaudo rechi le relazioni sulle riserve formulate dall'esecutore: eventualità, quest'ultima, non prevista dall'articolo 229. Anche il comma 4 introduce una relazione generale dell'organo di collaudo, che non sembra trovare riscontro nelle altre disposizioni e la cui funzione non è perfettamente chiara. Infine il comma 5 esclude dall'accesso tre tipi di relazioni: quella del direttore dei lavori sulle riserve dell'esecutore, quella del responsabile del procedimento sulla domanda dell'esecutore e quella dell'organo di collaudo sulle riserve e richieste dell'esecutore (quest'ultima, a differenza delle altre due, non espressamente qualificata come *“riservata”*).

71. Sull'articolo 235, a parte l'improprietà del riferimento al *“collaudo provvisorio”*, termine che non risponde pienamente al linguaggio dell'articolo 141

del codice, va rilevato come il comma 3 sia ripetitivo della disposizione del comma 1 dell'articolo 141 del codice e come all'u.c. si sia operata una non corretta riscrittura del primo comma dell'articolo 37 d.m. 19 aprile 2000 n. 145. Quest'ultimo, infatti, correttamente parlava di "*estinzione di diritto delle garanzie fideiussorie*", mentre l'estinzione non può riferirsi alla cauzione in quanto tale, ma tutt'al più ai diritti sulla stessa.

72. Dato atto che l'articolo 236 si adegua a quanto a suo tempo richiesto dal parere n. 3262/2007 della Sezione, sembrerebbe forse opportuno sottolineare la natura speciale della definizione ivi contenuta. All'ultimo comma dell'articolo 237 possono ripetersi le osservazioni già formulate sugli artt. 229, 234 e 235.

73. Relativamente all'articolo 238, va anzitutto rilevato che non si condividono le previste modalità di compenso dei collaudatori interni alla stazione appaltante nel caso di commissioni di collaudo miste. Invero, nel caso di affidamento dell'incarico di collaudo a soggetto dipendente della stazione appaltante, siccome il collaudo è considerato attività propria istituzionale della stazione appaltante, non è previsto un compenso autonomo, ma solo la partecipazione all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, codice.

L'articolo 92, comma 5, codice, dice infatti che l'incentivo va anche ai dipendenti incaricati del collaudo.

Inoltre l'articolo 120 comma 2-bis codice dice che il collaudo è attività propria delle stazioni appaltanti.

L'Autorità di vigilanza, con la determinazione n. 2/2009 ha fatto importanti affermazioni sul collaudo, tra cui quella della remunerazione dei dipendenti incaricati del collaudo mediante l'incentivo dell'articolo 92, comma 5, codice.

L'articolo 238, schema, applica invece una diversa regola in caso di commissioni di collaudo a composizione mista, di professionisti esterni e dipendenti. In tale ipotesi i dipendenti vengono remunerati secondo le tariffe professionali.

La regola è innovativa rispetto al codice, secondo cui i collaudatori interni svolgono una attività istituzionale, per la quale percepiscono lo stipendio e l'incentivo.

La regola crea disparità di trattamento tra dipendenti pubblici, non sembra avere copertura finanziaria, e si presta a facili elusioni.

Si ricorda che il d.P.R. n. 554 del 1999 impediva le commissioni di collaudo a composizione mista. L'apertura introdotta con il nuovo regolamento non si deve tradurre in oneri aggiuntivi per la p.a.

Va in secondo luogo rilevato come la formulazione sembri determinare un obbligo delle stazioni appaltanti di far riferimento alle tariffe professionali, mentre le forme di fissazione del compenso dei collaudatori possono essere le più varie; la disposizione, invece, andrebbe meglio coordinata con quanto dispone l'articolo 2 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. decreto Bersani), in ordine alla liberalizzazione delle tariffe professionali.

La Sezione insiste sulla necessità di abbassare la percentuale di aumento del compenso per l'effettuazione di collaudi in corso d'opera.

74. Vale la pena di ribadire, infine, che mancano disposizioni specificamente attuative di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 178 del codice, relativo al collaudo di infrastrutture di grande rilevanza e complessità; inoltre l'articolo 2 dello schema di regolamento, nell'indicare le norme che si applicano alle infrastrutture strategiche, non vi elenca il titolo X della parte II, relativo al collaudo, nonostante che l'articolo 178, comma 1, codice, rinvii all'articolo 141, codice, in tema di collaudo.

75. Passando, poi, alla parte del regolamento riguardante i lavori relativi ai beni del patrimonio culturale, attuativa del Capo II del Titolo IV della Parte II del codice, occorre rilevare una discrasia tra la disciplina introdotta dall'articolo 197 del codice e quella dell'articolo 239 della bozza di regolamento in oggetto. L'articolo 197 succitato estende ai contratti pubblici relativi ai beni culturali, in quanto non derogate e compatibili, le disposizioni della Parte I, II - Titoli I, II e III (quest'ultimo limitatamente ai Capi I e II) - IV e V (particolare disciplina è prevista per l'applicabilità delle norme dal Capo III del Titolo III). Invece l'articolo 239 della bozza di regolamento recita: "Per quanto non disposto dal presente Titolo [cioè dal presente regolamento], ai beni del patrimonio culturale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento in quanto compatibili con le disposizioni della Parte II, Titolo V, Capo II, del codice (contratti relativi ai beni culturali)". Con ciò si introduce una disciplina assai più restrittiva, quanto all'applicabilità del complesso della normativa del codice. Ritiene pertanto la Sezione sufficiente e chiaro quanto previsto dall'articolo 197 di quest'ultimo e che la disposizione in questione vada espunta, a meno che, riprendendo le intenzioni espresse nella relazione di accompagnamento (pagg. 82-83), la disposizione non venga trasformata in una del seguente tenore: "*Per quanto non disposto dal presente Titolo, ai contratti relativi ai beni del patrimonio culturale di*

cui al comma 1, si applicano le altre disposizioni contenute nel presente regolamento in quanto compatibili con le specifiche disposizioni del Capo III del Titolo V della Parte II e con tutte le altre disposizioni richiamate dall'articolo 197 del codice". In altri termini il regolamento non può attribuirsi un'efficacia derogatoria alle norme del codice se ciò non è autorizzato da norme contenute nella Parte II, Titolo V, Capo II del codice stesso.

76. L'articolo 240 riprende l'articolo 212 del citato d.P.R. n. 554 del 1999, indicando la tipologia dei lavori di cui al titolo in esame e definendoli o direttamente, come avviene per lo scavo archeologico o con riferimento ai commi 4 e 5 dell'articolo 29 d. lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 per la manutenzione ed il restauro. Questo riferimento però è erroneo, in quanto la manutenzione ed il restauro sono definiti dai commi 3 e 4 dell'articolo 29 succitato e non ai commi 4 e 5. L'Amministrazione, poi, assume che la prevenzione non dia mai luogo a "lavori" ma attenga piuttosto a "servizi" e non interessi, quindi, la normativa in esame. Tale assunto non appare in astratto corretto: tuttavia, visto che tra manutenzione e prevenzione il confine appare assai sfumato, si può consentire con l'Amministrazione nel non fare menzione nel presente articolo dei lavori diretti alla prevenzione.

Al comma 4, poi, sarebbe opportuno, per la migliore comprensibilità del testo, inserire le parole "evidenziate nel piano di manutenzione e nel consuntivo scientifico" come inciso dopo la parola "risultanze".

77. All'articolo 241 si segnala come il comma 2 introduca un contenuto della scheda tecnica più ampio rispetto a quello previsto nell'articolo 202, 1° comma, del codice.

78. Per quanto riguarda l'articolo 242, al comma 2, sarebbe stato sufficiente indicare quali fra i documenti che compongono il progetto preliminare, di cui all'articolo 17, non siano necessari per il progetto preliminare relativo ai lavori sui beni culturali.

79. L'articolo 243 non definisce i rapporti tra progetto definitivo e progetto preliminare, mentre per il secondo comma dell'articolo 244 può ripetersi, in relazione all'articolo 33, quanto già osservato per il secondo comma dell'articolo 242.

Sempre a proposito degli artt. 243 e 244 non risulta ben chiaro se la redazione del progetto esecutivo sia obbligatoria solo quando non sia stata posta a base di gara,

mentre l'articolo 203 del codice sembra disporre che esso debba essere redatto in ogni caso, eventualmente a cura dell'appaltatore (articolo 203, comma 2), salve le ipotesi specificamente previste dal comma 3-ter dell'articolo 203 del codice.

80. All'articolo 247 si riscontra una certa qual incongruenza tra il fatto che all'attività di verifica dei progetti non possano prendere parte coloro che abbiano svolto attività di progettazione (articolo 49, comma 5) ed il prevedere che il responsabile del procedimento si avvalga nell'attività di verifica di chi abbia redatto la scheda tecnica, che costituisce la base per la predisposizione del progetto preliminare (articolo 242, comma 6).

In altri termini, sembra emergere dal codice e dal regolamento un disfavore in ordine alla possibilità che uno stesso soggetto intervenga in fasi diverse del procedimento.

PARTE VII - ARTICOLI DA 252 A 325

VII-A) CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI AI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI

81. Questa parte dello schema di regolamento compendia gli articoli da 252 a 270 ripartiti in tre titoli e reca la disciplina specifica dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria nell'ambito dei contratti pubblici.

Le disposizioni in argomento si richiamano alle norme ricomprese nella parte seconda, titolo IV del d.P.R. n. 554 del 1999, di cui riprendono sostanzialmente i contenuti aggiornandoli con riferimento alle disposizioni del capo IV del codice (artt. 90 e segg.) e recependo in parte le osservazioni e i suggerimenti pervenuti.

Rispetto al testo precedente in particolare gli articoli 253-254 e 255 introducono sostanziali innovazioni con riferimento alla individuazione di progettisti e di soggetti direttamente coinvolti nell'espletamento di attività professionali e tecniche nell'ambito delle società di ingegneria e di professionisti, estendendo la partecipazione anche a giovani professionisti con rapporto di consulenza su base annua per quote di fatturato nei confronti delle società superiori al 50% del proprio fatturato annuo.

Sempre con riferimento alle norme concernenti le modalità di partecipazione alle gare, in tema di requisiti riferiti alle società di ingegneria, alle società di

professionisti e ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria appare significativa la scelta di conservare la previsione del possesso del titolo di studio della laurea e di un periodo minimo di iscrizione all'albo professionale sia da parte dei partecipanti ai concorsi di idee e di progetti sia dei soggetti incaricati delle funzioni di direttore tecnico. Tale scelta (adottata in diverso avviso rispetto al parere espresso dalla Conferenza Unificata che aveva suggerito di sopprimere la parola laureato) ha tenuto conto opportunamente della particolare qualificazione ed esperienza richiesta per lo svolgimento di detti compiti.

In particolare, si formulano le seguenti osservazioni con riguardo agli articoli 266 e 270.

82. L'articolo 266, al comma 1, lettera c) prevede testualmente la presentazione dell'offerta economica costituita da "un ribasso percentuale unico, definito con le modalità previste dall'articolo 262, comma 3, in misura comunque non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell'intervento". La disposizione sembra in contrasto con il principio di derogabilità dei minimi tariffari dal momento che, così come formulata, sembra imporre al bando di stabilire una misura percentuale massima di ribasso consentito secondo il tipo di intervento.

Lo stesso articolo 266, al comma 4, prevede che "*le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti criteri*" quasi che il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa costituisca il solo criterio applicabile, mentre invece essa si pone in alternativa al criterio del prezzo più basso. Conseguentemente, l'espressione riportata andrebbe riformulata chiarendo che i criteri ivi indicati trovano applicazione nei casi in cui le offerte vengono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, quindi, dovrebbe essere riproposta come segue: "*Quando le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono presi in considerazione i seguenti elementi*": invero non tutte le previsioni riportate nelle successive lettere sembrano configurare criteri in senso proprio ma talune di esse si pongono piuttosto come condizioni, requisiti ovvero caratteristiche dell'offerta.

83. L'articolo 270, ricompreso nel titolo III relativo alle garanzie, disciplina, in alternativa alla fattispecie prevista nel precedente articolo 269, la garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali nell'ipotesi in cui la progettazione sia affidata ad un dipendente della stazione appaltante: in questo caso

la norma stabilisce che sia la stessa stazione appaltante a sostenere direttamente l'onere del premio o con i fondi accantonati allo scopo per ogni singolo intervento, o attingendo agli stanziamenti appositamente previsti.

In ordine a tale disposizione la Sezione, con il parere espresso nell'adunanza del 17 settembre 2007, nel segnalare che essa riproduceva l'analoga norma contenuta nell'articolo 106 del d.P.R. n. 554 del 1999, rilevava che quest'ultima imponeva al dipendente pubblico progettista di stipulare la polizza e accollava all'amministrazione l'onere del rimborso del premio nei limiti di due terzi del relativo importo e, pertanto, coerentemente suggeriva l'opportunità di reintrodurre tale limite ripristinando in sostanza la previsione del citato articolo 106.

Con riferimento all'attuale formulazione si deve ora osservare che essa appare in linea con l'articolo 90, comma 5, del codice, il quale testualmente recita: *“il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione”*.

84. Sul piano formale si formulano le seguenti osservazioni:

- a) nell'articolo 256, sostituire la parole *“dei requisiti economico-finanziari ed economico-organizzativi”* con le parole *“dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi”*;
- b) nell'articolo 264, comma 1, si passa da lettera d) a lettera f), senza lettera e);
- c) nell'articolo 264, comma 1, lettera t), sostituire *“86, comma 5, del codice”* con *“87, comma 1, del codice”*.

VII-B) CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI

85. La parte IV dello schema di regolamento include gli articoli da 271 a 338 suddivisi in cinque titoli e reca la disciplina dei contratti concernenti le forniture e i servizi. Dette disposizioni si richiamano direttamente alle norme di cui agli articoli 5 e 10, nonché ad altre particolari disposizioni del codice, cui danno attuazione mutuando in via generale principi e regole dettate per i contratti relativi ai lavori opportunamente adattati in relazione alle peculiarità dei servizi e delle forniture.

Il titolo I (artt. 271-274) detta disposizioni in materia di programmazione e di organi del procedimento; il titolo II (artt. 275-296) riguarda i requisiti di

partecipazione, i criteri di selezione delle offerte, le procedure di scelta del contraente e le aste elettroniche; il titolo III (artt. 297-310) disciplina l'esecuzione del contratto e la contabilità; il titolo IV (artt. 311-325) disciplina la fase del collaudo e della verifica di conformità ed infine il titolo V (artt. 326-355) l'acquisizione sotto soglia ed in economia dei servizi e delle forniture.

86. In linea generale si premette che, con riguardo alle norme compendiate in questa parte dello schema di regolamento, risultano recepite pressoché in toto le osservazioni e i suggerimenti formulati dalla Sezione con il parere espresso nell'Adunanza del 17 settembre 2007; del che dà atto in maniera dettagliata la stessa Amministrazione referente nella relazione illustrativa che accompagna lo schema.

87. In particolare si richiama l'attenzione sull'articolo 273 che assume particolare rilevanza poiché definisce le funzioni e i compiti del responsabile del procedimento. In ordine a tale disposizione il Ministero referente ha segnalato talune osservazioni formulate dalla Conferenza unificata specificamente con riguardo al comma 4.

L'attuale comma 4 del menzionato articolo prevede l'obbligo a carico del responsabile del procedimento di inviare alla Procura regionale della Corte dei conti, competente per territorio, copia dei mandati di pagamento emessi al fine della corresponsione all'esecutore delle maggiori somme dovute. Orbene la Conferenza unificata ha rilevato che tale previsione non risulterebbe conforme alla giurisprudenza della Corte dei conti e della Corte costituzionale secondo la quale la Procura della Corte dei conti non può essere impegnata su fattispecie astratte di danno erariale ma è attivata su denunce circostanziate e specifiche, soggiungendo che una verifica estesa potrebbe essere in ipotesi effettuata in sede di controllo sulla gestione dalle sezioni regionali del controllo. Pertanto l'Amministrazione chiede sulla questione una valutazione definitiva del Consiglio di Stato, cui affida la formulazione finale della norma.

Al riguardo la Sezione ritiene utile evidenziare che l'ultimo testo del comma 4 in questione trasmesso risulta ora integrato, in fine, con la seguente espressione, su espresso suggerimento della Corte dei conti: "*a titolo di interessi per ritardato pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231*". Da ciò è dato desumere che la problematica sollevata dalla Conferenza unificata può considerarsi superata, tenuto conto della ulteriore specificazione introdotta a seguito della

integrazione suggerita e, quindi, ad avviso del Collegio, la formulazione finale del comma 4 dell'articolo 273 può essere mantenuta nel testo, come sopra integrato.

88. Si richiama, altresì, l'attenzione sugli articoli 280, 284, 298 e 300, in ordine ai quali emergono perplessità ovvero appare utile fornire talune precisazioni:

L'articolo 280, al comma 2, contempla la possibilità da parte della stazione appaltante di sottoporre a verifica il progetto qualora sia stato indetto un concorso per servizi e forniture; tale formulazione sembrerebbe escludere la stessa possibilità nel caso di appalto di servizi di progettazione nonostante che, nell'attuale testo, risulti ora previsto anche l'appalto di servizi di progettazione anche per i servizi e le forniture. Pertanto la norma va adeguata estendendone l'applicazione a tutte le fattispecie previste;

89. L'articolo 284 concerne le offerte anomale. Tale disposizione è stata interamente riformulata in adesione a quanto suggerito dalla Sezione che, con il richiamato parere del 17 settembre 2007, avendo rilevato alcune discrasie nella riscrittura dell'omologa norma relativa ai lavori, ha evidenziato l'opportunità di effettuare un rinvio pieno all'articolo 119 (ora 121) dello stesso regolamento.

90. L'articolo 298 disciplina la materia attinente alle penali, ai prezzi, alle garanzie e ai danni e riconoscimenti a favore dei creditori e, al comma 4, richiama numerose disposizioni attinenti a materia analoga dettate per i contratti relativi ai lavori. In merito al citato comma 4 (mentre si evidenzia che nel testo ora trasmesso non risulta più il richiamo espresso all'articolo 164 in aderenza al rilievo formulato dalla Sezione con il parere del 17 settembre 2007) deve rilevarsi che non appare condivisibile il richiamo ivi contenuto esclusivamente al primo periodo del comma 4 dell'articolo 170, secondo il quale non costituisce subappalto l'affidamento dei lavori da parte dei consorzi tra società cooperative e di consorzi stabili (di cui all'articolo 34 comma 1 lettere b) e c) del codice) ai propri consorziati. Invero, sembra del tutto evidente che nel caso di specie, pur non ricorrendo l'ipotesi del subappalto, i consorziati affidatari di servizi e forniture debbano essere in regola con la normativa antimafia conformemente a quanto stabilito dall'articolo 118, comma 2, numero 4 del codice espressamente richiamato dall'articolo 170, c. 4, secondo periodo. Peraltro, poiché in quest'ultimo periodo risulta altresì richiamato espressamente anche il comma 5 dell'articolo 118 del codice relativo ai cartelli nei cantieri e che non riguarda la fattispecie in questione, si propone di riformulare il comma 4 dell'articolo 298 di che trattasi come segue: *“Ai contratti disciplinati*

dalla presente parte IV si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 127, 128, 165, 166 nonché quelle di cui all'articolo 170, commi 3, primo periodo, 4, esclusa comunque l'applicazione dell'articolo 118, comma 5, del codice, e 7".;

91. L'articolo 300 disciplina la figura del direttore dell'esecuzione del contratto e prevede che, fatte salve talune eccezioni, tale figura coincida con il responsabile del procedimento. In ordine a tale disposizione il Ministero referente, nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di regolamento, nel segnalare che la Conferenza unificata ha avanzato uno specifico quesito circa la possibilità di affidamento all'esterno dell'incarico di direttore dell'esecuzione, chiede che al riguardo si pronunci espressamente il Consiglio di Stato.

A tale riguardo la Sezione osserva che la risposta al problema sollevato dalla Conferenza può rinvenirsi sostanzialmente nella stessa *ratio* della norma in esame e, comunque, facendo ricorso ad un opportuno criterio logico.

Infatti - premesso che il principio fissato dalla norma è quello della sostanziale identificazione tra direttore dell'esecuzione e responsabile del procedimento e tenuto conto della parziale derogabilità di tale principio in taluni casi espressamente contemplati (articolo 272 e comma 2 dello stesso articolo 300) - è di tutta evidenza in primo luogo che astrattamente la possibilità di affidamento all'esterno dell'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ipotizzabile solo nei casi in cui è ammessa deroga al predetto principio. In ogni caso l'affidamento all'esterno dell'incarico appare ammissibile esclusivamente quando la stazione appaltante risulti sprovvista di adeguate professionalità in grado di svolgere tale compito.

92. Per quanto attiene specificamente alle norme contenute nel Titolo IV in tema di collaudo e verifica di conformità si ribadisce in via generale l'opzione, sul piano lessicale, per l'espressione unica "*verifica di conformità*" quale istituto comune sia ai servizi che alle forniture, risultando il collaudo più appropriato, sia in termini formali che sostanziali, al novero dei lavori piuttosto che a quello delle forniture.

93. Nell'articolo 325 comma 3, occorre sostituire le parole "*Successivamente all'emissione del certificato di collaudo o di verifica di conformità si applica l'articolo 324*", con le parole "*Dopo l'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si applica l'articolo 324*".

In relazione all'attestazione di regolare esecuzione, non è chiaro se alla sua emissione si ricollega l'effetto dello svincolo della cauzione e del pagamento della rata di saldo.

Si dice infatti che l'articolo 324, che contempla tale effetti dopo il collaudo o la verifica di conformità, si applica solo dopo l'emissione del certificato di collaudo o di verifica di conformità.

Ma l'attestazione di regolare esecuzione è sostitutiva di tali certificati, sicché non si comprende la portata del rinvio.

94. Sotto il profilo strettamente formale della redazione del testo si formula, infine, la seguente osservazione: all'articolo 280 la rubrica attuale va sostituita con la seguente "*garanzie e verifica della progettazione di servizi e forniture*" tenuto conto che nel testo risulta ora previsto anche l'appalto di servizi di progettazione.

PARTE VIII - ARTICOLI DA 326 A 359 E ALLEGATI

95. Il titolo quinto della Parte IV dello schema (artt.326-338) fa riferimento all'acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia.

Dal punto di vista sostanziale non vi sono obiezioni da sollevare: le modifiche rispetto al precedente schema di regolamento sono di adeguamento alle osservazioni della Corte dei conti ed alle disposizioni introdotte dal terzo d.lgs. correttivo al codice dei contratti pubblici, 11 settembre 2008 n. 152.

96. La parte quinta (contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali) è composta da tre titoli inerenti ai settori speciali di rilevanza comunitaria, ai settori speciali sotto soglia comunitaria e agli organi del procedimento e programmazione (artt.349-352).

Il comma 4 dell'articolo 339, dove è detto che non sono ammesse offerte in cui la parte dei prodotti originari di Paesi terzi di cui all'articolo 234, comma 1 del codice supera il cinquanta per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta, va inteso nel senso che il divieto non riguarda i Paesi membri dell'U.E. ed i Paesi con i quali l'Italia ha un accordo internazionale bilaterale al riguardo.

97. Non danno luogo a rilievi la parte sesta - contratti eseguiti all'estero - (artt. 343 - 356) e la parte settima - disposizioni transitorie e abrogazioni- dove le modifiche sono state apportate alla luce delle osservazioni della Corte dei conti, dei Ministeri concertanti, dei pareri degli organi consultivi, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e della Conferenza unificata.

Non può però non rilevarsi per quel che riguarda il coacervo delle norme transitorie che esse, non per profili di legittimità formale, ma per profili di fattibilità creeranno non pochi problemi nella pratica attuazione.

98 In merito agli allegati, non si hanno osservazioni, salvo in ordine all'Allegato A-1, per il quale si rinvia alla parte IV del presente parere, sub articolo 107 dello schema di regolamento.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

Per estratto dal verbale

Il Segretario

(Licia Grassucci)

Visto:

Il Presidente

(Giancarlo Coraggio)



Avcp
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

Parere sullo schema di regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Premessa

L'Autorità, chiamata dal Ministero delle Infrastrutture ad esprimere il proprio avviso in ordine allo schema di regolamento indicato in oggetto, ha reso sul medesimo, nelle sue precedenti formulazioni, i pareri dell'11 luglio 2007 e del 18 dicembre 2008 (in allegato).

Le considerazioni e le proposte di modifica, ivi riportate, sono state in parte accolte nella versione attuale del provvedimento in esame.

Già in tale sede ed in particolare nel parere del 2007, l'Autorità - pur esprimendo apprezzamento per la laboriosa e puntuale opera svolta dal medesimo dicastero - aveva tuttavia manifestato preoccupazione per una eccessiva regolamentazione della materia, derivante da un sistema a fonti differenziate nel quale già la legislazione primaria assume connotazione di vero e proprio Codice, contemplante una disciplina analitica ed esauriente della materia.

Al riguardo, era stato sottolineato come un intervento a livello regolamentare ancor più di dettaglio, potesse determinare un irrigidimento e, forse, un'eccessiva burocratizzazione della materia, in un settore - quello dei contratti pubblici - caratterizzato, invero, da un mercato dinamico che richiederebbe, al contrario, strumenti normativi snelli e di agevole consultazione.

In tale logica il regolamento di attuazione del Codice dovrebbe rispondere ad esigenze di semplificazione e qualità della regolazione.

Esigenze che si traducono nella necessità di un testo regolamentare più sintetico, nel quale vengano espunte le disposizioni ripetitive di quelle contenute nel Codice o che riproducono altre disposizioni della stessa fonte regolamentare.

Si sottolinea, dunque, il rischio di una iper-regolamentazione della materia, non in linea con gli indicati obiettivi di semplificazione e razionalizzazione della disciplina in materia di contratti pubblici, perseguiti

1 *1110*

anche dal legislatore comunitario con l'adozione delle direttive di settore (CE/2004/18 e CE/2004/17).

Sempre in termini generali, inoltre, si evidenzia l'impianto di tale provvedimento, nel quale si assiste all'estensione della disciplina propria dei contratti pubblici di lavori, ai contratti di servizi e forniture prevedendo i limiti della mera compatibilità.

Scelta che in sede applicativa potrebbe risultare non pienamente efficace, stanti le peculiarità e le caratteristiche proprie di siffatte tipologie di contratti, che avrebbero richiesto la definizione e l'elaborazione di discipline settoriali, comunque distinte e differenziate da quella propria dei lavori pubblici.

Alla luce di quanto sopra, si è provveduto a redigere il presente contributo illustrando, da un lato, le proposte di modifica alle parti del provvedimento di nuova elaborazione, sulle quali l'Autorità non aveva espresso parere, dall'altro, segnalando le novità legislative e giurisprudenziali che possono incidere in maniera significativa sulla medesima fonte regolamentare.

Al riguardo, sembra opportuno evidenziare che la disciplina relativa al sistema di raccolta e di pubblicazione dei dati afferenti ai contratti pubblici (art. 8 schema regolamento), andrebbe coordinata e rivista alla luce del processo di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni avviato con il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e relativi provvedimenti attuativi, finalizzato alla semplificazione dei processi mediante il raggiungimento della piena condivisione e interoperabilità tra le banche dati delle diverse amministrazioni.

Obiettivo che, nell'ambito dei contratti pubblici, potrebbe tradursi nella creazione di un sistema informatico "federato" istituito presso l'Osservatorio (di cui all'art. 7 del D.Lgs. 163/2006), caratterizzato da anagrafiche comuni (anagrafe unica dei contratti pubblici) ed alimentato e gestito mediante regole che garantiscano omogeneità e coerenza dei sistemi dei diversi soggetti coinvolti.

Tali finalità richiederebbero, quindi, una revisione della disciplina in materia, attualmente contemplata nello schema di regolamento.

Disciplina che, sotto altro profilo, dovrebbe tener conto dell'orientamento giurisprudenziale formatosi in ordine al procedimento di iscrizione nel Casellario Informatico (istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici) delle segnalazioni provenienti dalle stazioni appaltanti, a tenore del quale l'autonomo avvio del procedimento è richiesto

2
MCC

esclusivamente quando la segnalazione riguarda dati opinabili e non per tutte le tipologie di annotazioni nel Casellario (Consiglio di Stato del 4 agosto 2009, n. 4905, n. 4906, n. 4907).

Particolare attenzione è stata prestata, nel presente contributo, in relazione alla disciplina del sistema di qualificazione, nel duplice profilo della qualificazione delle imprese e dello svolgimento della relativa attività da parte degli organismi di attestazione (SOA), soprattutto in ragione delle specifiche competenze di questa Autorità nella attività di regolazione del mercato della qualificazione delle imprese operanti nei lavori pubblici.

Relativamente a tale materia, su specifica richiesta del Ministero delle Infrastrutture del 18 dicembre 2009, è stata posta particolare attenzione ai contenuti dell'Allegato A1 dello schema di regolamento.

In relazione all'istituto della finanza di progetto nei servizi, sembrerebbe potersi rilevare la non esaustiva attuazione dell'articolo 152 del Codice.

Alla luce di quanto sopra, l'Autorità formula le seguenti osservazioni al fine di collaborare alla redazione dello schema di regolamento.

PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI

Titolo I – Potestà regolamentari e definizioni

Art. 3 - Definizioni

L'art.3, comma 1, lett. l), riporta la definizione di lavori o opere caratterizzati, in generale, da complessità e rilevanza, quali richiamati da diverse disposizioni del Codice dei contratti pubblici, con riferimento a specifiche circostanze e particolarità degli stessi.

Tali lavori, secondo quanto riportato nella definizione dell'art.3, comma 1, lett. l), sono caratterizzati dalla presenza di almeno due degli elementi puntualmente elencati nella medesima disposizione.

L'elencazione non appare, però, esaustiva, con riferimento alla individuazione di *“lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale”*, ai sensi dell'art. 90, comma 6 del Codice, e di *“lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico”*, di cui all'art. 91, comma 5 del Codice.

Infatti, gli elementi elencati dall'art. 3 comma 1, lett. l) sono i seguenti:

“1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;

2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
3. esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
4. complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
5. esecuzione in ambienti aggressivi;
6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali”.

Tra detti elementi risultano, pertanto, del tutto ignorati profili architettonico, storico-artistico, conservativo, fondamentali al fine di valutare la riconducibilità del caso specifico alle richiamate disposizioni del Codice. Sembrerebbe opportuno, pertanto, integrare l'elenco con l'indicazione **“7. complessità in relazione a particolari esigenze e/o vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi”**.

Inoltre, alla lett. s) del medesimo comma sono definiti i gruppi di categorie di lavorazioni omogenee.

Appare opportuno integrare la definizione con riferimento esplicito anche alle lavorazioni omogenee indicate nel capitolato speciale d'appalto ai fini, tra l'altro, della eventuale determinazione dell'equo compenso previsto dal DM 145/2000. Si suggerisce pertanto di integrare la definizione con il seguente testo:

“nonché le lavorazioni indicate nel capitolato speciale d'appalto ai fini della determinazione dell'equo compenso ove intervengano variazioni delle stesse eccedenti il quinto.”

Titolo III – Altre disposizioni comuni

Articoli 7 e 8

Gli articoli 7 e 8 dello schema di Regolamento trattano principalmente degli aspetti tecnico-informatici di raccolta e pubblicazione di (taluni) dati ed informazioni afferenti i contratti pubblici (bandi ed avvisi di gara e casellario informatico).

Tali aspetti andrebbero, però, attentamente valutati alla luce del processo di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche dettato dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 noto come Codice dell'amministrazione digitale (o più brevemente CAD), con particolare riguardo agli aspetti di interoperabilità evoluta e cooperazione applicativa da attuare tramite il Sistema Pubblico di Connettività del CNIPA.

L'obiettivo di tale processo, così come affermato nel Piano e-Government 2012 e nelle Linee Strategiche CNIPA 2010-12 è la semplificazione dei

processi da attuarsi mediante il raggiungimento della *“piena condivisione e interoperabilità tra le banche dati delle diverse amministrazioni per rendere unica la PA davanti a cittadini e imprese”* in modo da poter *“fornire al cittadino un unico strumento di accesso ai servizi”*.

Nell'ambito dei contratti pubblici, tale obiettivo si tradurrebbe nella creazione di un sistema informatico *“federato”* istituito presso l'Osservatorio caratterizzato da anagrafiche comuni (anagrafe unica dei contratti pubblici) ed alimentato e gestito mediante regole tali da garantire l'omogeneità e la coerenza dei sistemi dei diversi soggetti coinvolti mediante logiche SPC.

Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità suggerisce una revisione degli articoli di che trattasi.

Articolo 7 – Sito informatico presso l'Osservatorio

In considerazione del contenuto dell'articolo e non essendo lo stesso limitato al solo sito informatico dell'Osservatorio (per il quale, ad oggi, si dovrebbe più propriamente parlare di Portale Internet dell'Autorità), si suggerisce la modifica del titolo in *“Banche dati dell'Autorità”*.

Al comma 1 si suggerisce di espungere la frase finale *“tale modalità può essere attuata anche mediante procedure applicative di trasmissione telematica tramite il sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20”*, in quanto il ricorso a forme di cooperazione applicativa con altre amministrazioni è un principio generale dettato dal CAD non limitato pertanto ai bandi ed agli avvisi di gara. In tale più ampio contesto potrebbe essere espunto il riferimento esplicito alla eventuale *“trasmissione telematica tramite il sito informatico”* del Ministero.

Il comma 4, pur nella formulazione suggerita dall'Autorità con il parere reso nel 2007, ad oggi ed alla luce delle considerazioni di cui sopra, potrebbe essere riformulato come segue: *“La banca dati di cui al comma 3 è disciplinata con atto del Consiglio dell'Autorità relativamente alle modalità di alimentazione, aggiornamento ed accesso da parte dei soggetti interessati attraverso strumenti informatici e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale”*. Tale formulazione tiene conto della necessità di ricomprendere nella banca dati citata tutte le altre informazioni afferenti i contratti pubblici (dati sugli appalti, programmi triennali, costi standardizzati, prospetti statistici, ...).

Art. 8 – Casellario informatico

5 

In relazione al casellario informatico, si nutrono dei dubbi sull'opportunità di dettagliare, nell'ambito della norma regolamentare, l'elenco puntuale delle informazioni da iscrivere nelle singole sezioni; in quanto ciò potrebbe, in caso di espressa previsione di qualche dato rilevante, compromettere il corretto funzionamento del casellario.

Sarebbe preferibile, anche ai fini di una semplificazione della norma in oggetto, demandare ad un provvedimento dell'Autorità l'identificazione delle singole informazioni, anche al fine di rendere lo strumento del casellario maggiormente flessibile e funzionale.

In subordine, si riportano, di seguito, alcune considerazioni puntuali.

Al comma 1, la suddivisione delle informazioni contenute nel casellario informatico in sezioni riferite ad operatori economici operanti nei settori dei lavori, servizi e forniture dovrebbe essere gestita, a livello di banca dati, logicamente e non fisicamente (con banche dati distinte) come sembrerebbe dalla lettura del comma 1. In questo senso, la frase "*Il casellario informatico [...] è suddiviso in tre sezioni distinte*", potrebbe essere rettificata in "*Il casellario informatico [...] è articolato in tre sezioni*"; allo stesso modo "*La sezione relativa ai lavori è "articolata" e non "distinta" "in due sub sezioni"*" ed ancora "*in caso di contratti misti, i dati "risultano" e non "vanno" "inseriti in tutte e tre le sezioni"*".

Con riferimento al comma 2, lett. b), si suggerisce di sostituire lo stesso con la seguente formulazione:

"b) generalità, compreso il codice fiscale, di tutte le persone che hanno la rappresentanza legale, la direzione tecnica e dei componenti degli organi con poteri di rappresentanza".

Al comma 2 lettera dd) nonché al successivo capoverso si chiede di sostituire il termine "Osservatorio" con "*Autorità*".

Sempre nell'ambito dello stesso capoverso, appare opportuno sostituire la frase "*i dati di cui alla lettera cc) sono inseriti dall'Osservatorio a seguito di segnalazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*" con "*i dati di cui alla lettera cc) sono inseriti direttamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*", in quanto si tratta di dati su cui l'Autorità non opera alcun procedimento istruttorio.

Per quanto concerne l'ultimo periodo "*L'Autorità assicura, con riferimento all'inserimento dei dati relativi alle lettere p), q), r), s), bb) e dd), la partecipazione al procedimento secondo le disposizioni della legge n. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni*", occorre tener conto

dell'orientamento giurisprudenziale formatosi in ordine al procedimento di iscrizione nel Casellario Informatico (istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici) delle segnalazioni provenienti dalle stazioni appaltanti, a tenore del quale l'autonomo avvio del procedimento è richiesto esclusivamente quando la segnalazione discende da "valutazioni della stazione appaltante su dati opinabili" (come episodi di grave negligenza od inadempimento ovvero le false dichiarazioni), mentre quando "la legge prescrive in via automatica la segnalazione di determinati dati all'Osservatorio, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale in ordine al se della comunicazione e al contenuto della stessa, si possono, come regola generale, individuare equipollenti dell'avviso di avvio del procedimento di iscrizione" (Consiglio di Stato del 4 agosto 2009, n. 4905, n. 4906, n. 4907). Non sembrerebbe conforme all'illustrato avviso giurisprudenziale, l'estensione della disciplina di cui alla Legge n. 241/1990 a tutte le tipologie di annotazioni nel Casellario informatico.

Al comma 3 lettera d) si suggerisce di sostituire il termine "soggetti accreditati" con "Organismi di certificazione", così come indicato nelle definizioni all'articolo 3 lettera ff). Lo stesso tipo di considerazione vale anche per tutti i riferimenti contenuti nell'articolo 63.

L'ultimo capoverso di cui al comma 3 potrebbe essere riformulato nei termini seguenti: "I dati di cui alle lettere a), b), c) e h) sono inseriti nel casellario informatico dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del codice; i dati di cui alle lettere d) sono inseriti, nel casellario informatico, direttamente dagli Organismi di certificazione; i dati di cui alle lettere e) e g) sono inseriti dalle SOA; i dati di cui alla lettera f) sono inseriti dalla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri". Tale proposta di modifica si giustifica con l'opportunità di far inserire le diverse informazioni nel casellario informatico direttamente dai soggetti titolari del dato (come prima ipotizzato per il Ministero delle infrastrutture).

Al comma 4, si propone di sostituire il termine "Osservatorio" con "Autorità", in base alle considerazioni fatte in precedenza. Nello stesso comma 4 si chiede, inoltre, di espungere il riferimento alla lettera cc) in corrispondenza dei dati inseriti direttamente dall'Autorità a seguito di segnalazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b). Tali dati, infatti, non possono che essere inseriti nel casellario sulla base delle segnalazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti così come peraltro previsto al comma 2, in osservanza di quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Si propone, pertanto, di aggiungere al comma 4, lo stesso periodo, nella sua versione rettificata, già riportato al comma 2

7/10/10

relativamente alle imprese qualificate, ossia *“i dati di cui alla lettera cc) sono inseriti direttamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*.

Sulla base di quanto suggerito con riferimento all'ultimo capoverso di cui al comma 3, al comma 7 primo periodo andrebbero aggiunti gli Organismi di certificazione tra i soggetti che inseriscono direttamente i dati nel casellario nell'ambito delle rispettive competenze, mentre in corrispondenza della lettera g) va espunta la previsione *“segnalate da parte dei soggetti accreditati”*.

Al comma 8 appare opportuno limitare l'eventuale attività di verifica di autenticità da parte dell'*Autorità* (e non dell'Osservatorio) ai documenti previsti al comma 7 lettere a), b), c), d) ed h).

Si suggerisce, infine, di sostituire il comma 11 con la seguente previsione *“11. Le modalità di pubblicità delle notizie, informazioni e dati riguardanti gli operatori economici e le SOA contenute nel Casellario sono stabilite con provvedimento dell'Autorità nel rispetto della normativa vigente”*. Ciò al fine di dotarsi di uno strumento maggiormente flessibile per contemperare l'esigenza di conoscibilità dei dati con quella di tutela degli stessi ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, in particolare per quanto attiene agli eventuali dati giudiziari riportati nei provvedimenti di esclusione delle imprese dalle gare.

PARTE II – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI

Titolo III - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori:


Art.64 - Requisiti generali e di indipendenza delle SOA

Il comma 6 alla lettera e) preclude l'attività di attestazione alle SOA *“qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 67, comma 2, sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale o professionale, o per delitti finanziari”*.

Tra i soggetti ivi indicati, andrebbero ricompresi anche i *“soci diretti o indiretti”*, che già sono contemplati nelle fattispecie di cui alle lettere d), f) e g) del medesimo comma.

Si propone, pertanto, di inserire alla lettera e) del comma 6, dopo le parole *“legali rappresentanti”*, le parole: *“soci diretti o indiretti”*.

Art.66 - Partecipazioni azionarie

8 

Il testo dell'attuale comma 3 non contiene alcun riferimento ad **attività della SOA** nell'ambito del procedimento relativo alla cessione delle partecipazioni azionarie, pur essendo la SOA direttamente interessata allo svolgimento ed all'esito del procedimento stesso; inoltre, il comma non contiene un esplicito richiamo all'atto di nulla osta dell'Autorità.

Sarebbe inoltre opportuno prevedere la necessità di acquisire il nulla osta dell'Autorità anche nel caso di **cessioni azionarie all'interno della compagine sociale** esistente.

Si propone, pertanto, la seguente riformulazione della prima parte del comma 3: *"Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria in una SOA, deve manifestare tale intenzione alla SOA stessa, allegando la documentazione richiesta al fine del rilascio del nulla osta da parte dell'Autorità. La SOA, valutata l'esistenza dei presupposti di legittimità dell'operazione di cessione azionaria, invia all'Autorità la richiesta di nulla osta al trasferimento azionario. La richiesta di nulla osta è necessaria anche per i trasferimenti azionari all'interno della compagine sociale esistente. (..)"*

Art.70 - Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA - Tariffe

Nel parere reso da questa Autorità al Ministero delle infrastrutture in data 18 dicembre 2008, si era condivisa la previsione in base alla quale l'attività promozionale potesse essere svolta unicamente da personale assunto a tempo indeterminato ed a tempo pieno, in quanto consentiva di ricondurre alla responsabilità delle SOA tutte le attività "promozionali" svolte da soggetti esterni che spesso, nel passato, sono risultate non conformi al dettato normativo. L'attuale formulazione del comma 3, pur confermando il divieto per le SOA di ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale per l'espletamento delle loro attività, si è introdotto l'aggettivo "istituzionali", con la conseguenza che tale divieto non si estende più anche alle attività "strumentali" all'attività di attestazione, fra le quali rientrano anche quelle promozionali. Inoltre, la seconda parte del comma, che nel testo precedente disponeva che l'attività di promozione commerciale per le SOA dovesse essere svolta unicamente dal proprio personale interno, è stato modificato con una formula meno rigorosa: **"Le SOA sono comunque responsabili di ogni attività espletata in maniera diretta e indiretta in nome e per conto delle stesse"**.

Il minor rigore di tale disposizione desta alcune preoccupazioni in ordine alla possibilità di effettuare il necessario rigoroso controllo su attività dimostrate di particolare rilievo.

Si propone pertanto di adottare la precedente formulazione del comma 3.

Per tale finalità appare altresì opportuno estendere la necessità del possesso dei requisiti morali, previsti dall'art. 64, comma 6 (modificando conseguentemente l'art. 67, comma 2) anche ai soggetti non appartenenti all'organico delle SOA che svolgono attività, in maniera diretta o indiretta, in nome e per conto delle SOA stesse.

Art.72 - Coordinamento della vigilanza sull'attività delle SOA

Si ritiene opportuno ribadire che né l'articolo in esame, né l'art.40, comma 4, lett. f bis) del d.lgs. 163/06, relativo alle modalità di coordinamento della vigilanza sulle SOA, chiariscono quali siano i soggetti titolari di tale competenza:

Art.73 - Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione

Con riferimento a quanto proposto all'art. 70, comma 3, in materia di divieto per le SOA di ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale per l'espletamento delle loro attività, si propone di prevedere una sanzione in caso di violazione del divieto stesso.

Si propone pertanto di inserire la lettera h) al comma 2 dell'art. 73 con la seguente formulazione: "h) violazione del divieto previsto all'art. 70, comma 3."

Il comma 8, che disciplina le conseguenze della decadenza ovvero della sospensione dell'autorizzazione delle SOA, stabilisce che le SOA hanno l'obbligo di comunicare le suddette circostanze impeditive alle imprese qualificate ed a quelle in attesa di qualificazione nel termine di 15 giorni dal loro verificarsi; le SOA sono poi tenute a trasferire la documentazione delle imprese ad altra SOA nel termine di 90 giorni.

Si osserva che il suddetto termine di 90 giorni (cui va sommato il termine di 15 giorni previsto per la comunicazione iniziale delle circostanze impeditive da parte della SOA) potrebbe risultare troppo lungo rispetto alla necessità delle imprese di ottenere o modificare la propria attestazione e suscettibile di essere utilizzato in senso ostruzionistico da parte della SOA "sospesa" o "decaduta".

Si propone, pertanto, di sostituire, nell'ultimo periodo del comma 8, il termine "novanta giorni" con il termine "*quarantacinque giorni*".

Si evidenzia, altresì, che non è prevista alcuna disciplina della fase successiva al termine del periodo di sospensione dell'attività della SOA; si propone, pertanto, di prevedere una disciplina pattizia di tale circostanza, da inserire nel contratto di qualificazione.

Si suggerisce, pertanto, di aggiungere un ultimo periodo al comma 8:

"Il contratto per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione, sottoscritto dalla SOA e dall'impresa, prevede, in caso di sospensione dell'autorizzazione della SOA all'esercizio dell'attività di attestazione, la possibilità di risolvere detto contratto, su richiesta dell'impresa."

Art.74 - Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione

In relazione al nuovo comma 6, che commina le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822 nell'ipotesi di mancata comunicazione da parte delle imprese all'Osservatorio delle variazioni di cui all'articolo 87, comma 6 (variazione della direzione tecnica, se influente per l'iscrizione conseguita, ovvero se costituita da una sola persona), si osserva quanto segue.

L'obbligo informativo previsto dall'art. 87, comma 6 dovrebbe essere esteso anche alle variazioni della direzione tecnica ininfluenti, tenuto conto che la variazione del direttore tecnico incide sui requisiti generali dell'impresa.

Pertanto si propone di **sostituire le parole** " Se la variazione della direzione tecnica è influente per l'iscrizione conseguita, ovvero se la medesima è costituita da una sola persona," con " **In ogni caso di variazione della direzione tecnica**".

Inoltre, si suggerisce di prevedere una specifica sanzione pecuniaria anche per le ipotesi di **mancato adempimento all'obbligo informativo di cui all'art.8, comma 5** del regolamento ("Le imprese qualificate per i lavori sono tenute a comunicare all'Osservatorio, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 78"). Si propone, pertanto, l'aggiunta di un ulteriore comma 7:

"La mancata comunicazione da parte delle imprese all'Osservatorio delle variazioni di cui all'art. 8, comma 5, nel termine ivi indicato, implica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino a un massimo di euro 25.822"

Art.77 - Verifica triennale

Al primo comma è stata espunta la previsione limitativa secondo cui: "La data di stipula del contratto (relativo alla verifica triennale) non può essere antecedente a novanta giorni la data di scadenza della verifica triennale".

Si evidenzia che consentire alle imprese di stipulare un contratto per la verifica triennale dell'attestazione **molto prima del termine di scadenza** della stessa potrebbe comportare una verifica basata su elementi non attuali, con riferimento ai 5 anni fiscali anteriori alla data della verifica che devono essere presi in considerazione.

Al comma 1, si suggerisce pertanto di sostituire la formulazione: "Almeno novanta giorni prima della scadenza ..." con la formulazione: "*In data non antecedente centoventi giorni rispetto alla scadenza.....*".

Art.78 - Requisiti d'ordine generale

E' stato introdotto un nuovo comma 5, che detta una specifica disciplina dell'ipotesi di **falsa documentazione** presentata in sede di qualificazione, in relazione ai **requisiti di ordine generale**, prevedendosi che, nella suddetta ipotesi, le SOA non possano rilasciare la qualificazione (sia nel caso in cui la falsità sia rilevata prima di emettere l'attestazione, che nel caso in cui sia rilevata in corso di validità dell'attestazione, comportandone, in tal caso la decadenza).

La norma dispone, inoltre, che, in entrambi i casi, la SOA ne dia comunicazione all'Autorità la quale, laddove "... accerti che la documentazione falsa sia stata presentata **con dolo o colpa grave**, ordina l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 8, ai fini dell'interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione, **per un periodo di un anno**, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia."

L'Autorità ha già segnalato l'opportunità di una modifica della norma primaria contenuta nell'articolo 38, comma 1, lettera m bis), ai sensi della quale la produzione di false dichiarazioni o falsa documentazione in sede di qualificazione comporta l'interdizione dell'impresa "*sine die*" dalle gare di appalto, tuttavia deve evidenziarsi come la norma del regolamento richiamata, allo stato, presenti una parziale difformità rispetto al vigente testo dell'art. 38, comma 1, lettera m bis), del Codice.

Art.79 - Requisiti di ordine speciale

Il testo del comma 18, relativo all'ipotesi di **falsa documentazione** presentata dalle imprese in sede di qualificazione, in relazione ai **requisiti di ordine speciale**, è stato completamente riscritto, adottando una formulazione analoga a quella dell'art.78, comma 5 (relativo alla disciplina della falsa documentazione prodotta a comprova dei requisiti generali).

12/11/12

Anche in questo caso si ritiene che la conseguenza sanzionatoria limitata ad un anno sia più equa, sebbene tale previsione appaia difforme alla previsione della norma primaria.

Occorre evidenziare che l'introduzione della indicazione del dolo o della colpa grave, quale elemento soggettivo necessario a configurare le conseguenze sanzionatorie sopra descritte, appare in contrasto con una prevalente giurisprudenza amministrativa. Secondo tale giurisprudenza l'imputabilità del falso all'impresa va valutata alla stregua del principio civilistico di diligenza: l'impresa che chiede la qualificazione ha senza dubbio l'onere di verificare preventivamente, con la normale diligenza, la documentazione che essa produce e di controllare la rispondenza dei requisiti di qualificazione riconosciuti con il rilascio della attestazione alla propria capacità organizzativa e tecnica.

Occorre evidenziare che la nuova formulazione, a differenza della precedente, omette di precisare che la falsità della documentazione comporta la decadenza dell'attestazione, **anche nell'ipotesi di certificati lavori "ininfluenti per la specifica categoria richiesta"**; tale precisazione era stata salutata con favore dall'Autorità, poiché chiariva un'ipotesi a lungo dibattuta.

Circa, poi, la previsione del comma 21: "*Per le categorie di cui all'articolo 107, comma 2, in attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 11, del codice, i requisiti di cui ai commi 8 e 10, sono stabiliti secondo quanto riportato nell'allegato A.1.*" si rinvia alle osservazioni relative all'allegato A.1.

Art.83 – Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati

Tale disposizione (così come l'art. 85) fa riferimento all'allegato B che contiene lo schema del certificato di esecuzione lavori, relativamente al quale il Consiglio di Stato ha ritenuto opportuna la soppressione dell'allegato stesso (v. parere C.d.S. 17/09/2007 n. prot. 3262/2007).

Come già affermato in passato dalla Autorità, la previsione di tale allegato non è in linea con la norma del codice di cui all'art. 40, comma 3, lett. b) ("*...Tra i requisiti tecnico - organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti*") e con quanto previsto dall'art. 8, comma 7, dello stesso regolamento che così dispone "*I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri e le SOA, nell'ambito delle rispettive competenze individuate al comma 3, ultimo periodo, inseriscono nel casellario informatico, secondo le modalità telematiche previste dall'Autorità: a) i*

certificati dei lavori di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore ...". Orbene, in occasione dell'introduzione delle modalità telematiche di cui alla disposizione prima citata, già adottate dal luglio 2006, l'Autorità ha ritenuto di dover colmare le lacune presenti nel precedente schema di certificato lavori di cui all'allegato "D" al D.P.R. n. 34/2000, sostanzialmente ripreso dall'allegato "B" al regolamento in esame, ricomprendendo ulteriori dati, necessari per l'attribuzione corretta delle categorie e classifiche alle imprese da parte delle SOA, mediante la predisposizione di modelli appositi da inserire nel Casellario, nonché per tener conto che un unico schema di certificato di esecuzione lavori standard non è sufficiente in quanto il certificato lavori deve essere differenziato, quanto al contenuto, in base alle diverse tipologie di appalto: appalto misto (in cui solo la parte lavori è utile per la qualificazione), appalto integrato, lavori in economia, general contractor. In definitiva il modello richiamato appare limitativo rispetto alle informazioni richieste dalla Autorità.

L'introduzione di un apposito modulo di certificazione esecuzione lavori sembra, invece, necessaria per la redazione dei certificati rilasciati dai committenti privati, al fine di raccogliere dati omogenei.

Si propone, pertanto, la soppressione dell'allegato B, nonché dell'allegato B1, e la previsione del seguente comma aggiuntivo:

"I certificati di esecuzione dei lavori, inseriti nel Casellario informatico dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nonché quelli di cui all'art. 86, comma 7, sono redatti secondo i moduli tipo definiti dall'Autorità e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento."

Art.85 - Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale

Si evidenzia che il comma 2 (nella parte in cui prevede "Detta documentazione è richiesta dalla SOA al soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori") determina un duplice regime di flusso documentale: a) quello dalla Stazione appaltante all'Autorità ex art. 8, comma 7, che segue modalità informatiche; b) quello tra SOA e Stazione appaltante in via cartacea, qualora non presente nei siti informatici di cui all'art. 66, comma 7, del codice. Per accelerare i tempi dell'attività di attestazione, potrebbe essere introdotta all'art. 8, comma 7, un'ulteriore previsione che imponga alle Stazioni appaltanti di inviare all'Autorità "qualora non presenti nei siti informatici di cui all'art. 66, comma 7, del codice, il bando di gara, l'avviso o la lettera di invito, nonché gli

eventuali atti aggiuntivi", con contestuale eliminazione della previsione in parola.

Sul riferimento all'allegato B si rinvia alle considerazioni espresse circa il testo dell'art. 83.

Si segnala, inoltre, il mancato riferimento ad eventuali atti aggiuntivi al contratto di appalto nel comma 2 (così come nell'art. 86, comma 1), in quanto gli stessi potrebbero aver modificato le categorie originarie. Alla luce di tali considerazioni, si propone di integrare le suddette disposizioni con l'inserimento del seguente inciso:

"ed eventuali atti aggiuntivi al contratto".

Art.87 – Direzione tecnica

Con riferimento al comma 6, si richiama quanto già rappresentato nelle osservazioni all'art. 74.

Titolo IV – Modalità tecniche e procedurali per la qualificazione dei contraenti generali

Si osserva che il presente titolo è stato opportunamente modificato anche in base alle osservazioni formulate da questa Autorità con i precedenti pareri.

Titolo v – Sistemi di realizzazione dei lavori e selezione delle offerte

Art. 107 – Categorie di opere generali e specializzate – strutture, impianti e opere speciali

Al comma 1, è previsto che le categorie di opere generali e specializzate per le quali l'impresa ottiene l'attestazione SOA sono riportate nel certificato della camera di commercio.

In merito a tale disposizione, nel ribadire che la sede più opportuna per gli artt. 107-109 sarebbe la parte II, titolo III, concernente la qualificazione, come già rappresentato nel parere dicembre 2008, pag. 31, si ritiene che la stessa potrebbe comportare difficoltà per le stazioni appaltanti, alla luce anche dell'ulteriore adempimento stabilito al medesimo comma in merito al coordinamento delle camere di commercio con il casellario informatico, al fine di aggiornare i dati certificati.

L'eventuale mancato aggiornamento e conseguente difformità delle categorie risultanti dall'attestato SOA da quelle indicate nei certificati camerati, potrebbe infatti determinare incertezza operativa in sede di gara.

Art. 120 - Offerta economicamente più vantaggiosa-Commissione giudicatrice

Al comma 1 è confermata la previsione che, per gli appalti comprendenti progettazione esecutiva o definitiva ed esecuzione dei lavori (art.53 comma 2 lett. b) e c) del codice), i fattori ponderali da assegnare ai pesi attribuiti agli elementi concernenti la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e ambientali non devono essere inferiori a 65. Al riguardo si confermano le perplessità già espresse nel precedente parere, per i dubbi di compatibilità sia con la normativa interna (art.83 del codice), sia con quella comunitaria, ove è riservata alle stazioni appaltanti, in sede di predisposizione del bando di gara, la discrezionalità in ordine al punteggio.

Art.121 - Offerte anomale

In merito alla verifica di anomalia delle offerte, occorrerebbe valutare l'opportunità di prevedere che il responsabile del procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, possa estendere la verifica contemporanea nei confronti delle ulteriori offerte anomale, come indicato dall'Autorità nella determinazione n. 6/2009, previa espressa indicazione negli atti di gara.

Si segnala inoltre che nell'allegato G, recante il metodo di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa nei contratti relativi ai lavori, nella parte in cui è stabilita la determinazione dei coefficienti V (a), alla lett. a), relativa agli elementi di valutazione di natura qualitativa, il metodo descritto al punto 1. contiene un errato riferimento alla media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie". La disposizione infatti non risulta coerente con quanto riportato successivamente, laddove si precisa che "Nel caso di cui al punto 1...si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari...".

Il punto 1. dovrebbe essere riformulato nel modo seguente:

"il coefficiente, variabile tra zero e uno, calcolato mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee guida sotto riportate".

Si rappresenta anche l'opportunità di estendere ai lavori l'applicazione della formula inserita nella parte relativa ai servizi di ingegneria ed architettura ed ai servizi e forniture (all. M e P), per il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto che l'utilizzazione di detta formula consente di scoraggiare il fenomeno dei ribassi eccessivi.

Titolo VI – Garanzie e sistema di garanzia globale di esecuzione

Art. 143 - Termini di pagamento degli acconti e del saldo

Con riferimento al comma 4 (inserito nella precedente versione dello schema di regolamento e mantenuto in quella attuale) che rinvia all'art. 118, comma 6 terzo periodo del codice relativamente all'obbligo dell'appaltatore e dei subappaltatori di fornire il DURC, si segnala che il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto all'articolo 16bis, comma 10, che "in attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'art. 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge".

Titolo VIII – Esecuzione dei lavori

Art. 170 – Subappalto e cottimo


In riferimento al primo comma, il nuovo testo, innovando rispetto alla formulazione del testo precedente, chiarisce che il limite del 30% sull'importo della categoria prevalente riguarda sia i subappalti, sia gli affidamenti a cottimo.

Trattandosi qui di cottimo "di secondo grado", per evitare confusione con la disciplina generale in materia di cottimo fiduciario può essere opportuno inserire dopo le parole "affidata a cottimo" la precisazione: "*da parte dell'esecutore*".

Titolo IX – Contabilità dei lavori

Art. 178 – Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti

La nuova stesura dell'art. 16 (Quadri economici), riporta al punto 12, tra le somme a disposizione da prevedere nei quadri economici, la seguente

17 

categoria di spesa: "I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge",

Per ragioni di uniformità, si suggerisce di adottare con riguardo alla lett. n) del presente articolo la medesima formulazione, che pare peraltro rispondere al quesito, sottoposto più volte all'Autorità, se il contributo dovuto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici debba essere inserito nei quadri economici degli interventi.

Art. 196 - Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di esecuzione dei lavori

Al fine di assicurare oggettività dei dati forniti dal direttore dei lavori circa l'incidenza della manodopera, si propone di integrare l'articolo nel modo seguente:

1. Le casse edili, in base all'accordo di livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile, ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, verificano la regolarità contributiva e assumono i dati, forniti dal direttore dei lavori, relativi all'incidenza della mano d'opera riferita all'esecuzione dei lavori, in relazione al singolo cantiere sede di esecuzione del contratto, tenuto conto del documento di cui all'articolo 39, comma 3 e dei giustificativi prodotti dall'appaltatore in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta. Della regolarità contributiva e della congruità della manodopera relativa all'intera prestazione è dato atto nel documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e).

Titolo X - Collaudo dei lavori

Art. 238 - Compenso spettante ai collaudatori

In seguito all'abrogazione dell'obbligatorietà dei minimi tariffari, il primo comma è stato modificato specificando che per la determinazione del compenso dei collaudatori le tariffe professionali possono essere utilizzate come "criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenute adeguate".

La modifica tuttavia non ha risolto il problema, già rilevato dall'Autorità nella precedente versione del regolamento, delle commissioni di collaudo "miste", nelle quali ai membri dipendenti della stazione appaltante sarebbe assegnato

un compenso determinato in forma di onorario professionale, sebbene essi svolgano la prestazione nell'ambito dei propri compiti di istituto – generando inoltre una patente sperequazione rispetto alle commissioni di collaudo interamente "interne", retribuite con il solo incentivo ex art. 92 comma 5 del codice.

Ribadendo quanto già proposto con il precedente parere, si suggerisce quindi di limitare l'ambito di applicazione dell'art. 238 ai soggetti non dipendenti dalla stazione appaltante.

PARTE III – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 252 - Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

Il comma 3 stabilisce che *"quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera l), le stazioni appaltanti riportano nel bando di gara di aver valutato, in via preliminare, l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o quella del concorso di idee ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del codice"*.

La disposizione, con l'obbligo di valutare, in determinate circostanze, in via prioritaria il ricorso al concorso di progettazione o di idee, appare finalizzata a favorire il ricorso a tali procedure nei casi in cui sia opportuno individuare e confrontare più soluzioni.

Appare tuttavia opportuno precisare meglio come l'aver ravvisato almeno due degli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lett. l) sia condizione che imponesse una valutazione preliminare, da parte della stazione appaltante, di ricorrere al concorso di progettazione o di idee, mentre non è formulato alcun divieto circa la possibilità per la stazione appaltante di ricorrere, motivatamente, al concorso di progettazione o di idee.

Si ritiene, pertanto, opportuno modificare nel modo seguente il comma 3 dell'art. 252:

3. Ferma restando la possibilità per le stazioni appaltanti di ricorrere al concorso di progettazione e di idee, ove particolari circostanze richiedano di individuare e confrontare più soluzioni, quando la prestazione riguarda la

progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera l), le stazioni appaltanti riportano nel bando di gara di aver valutato, in via preliminare, l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o quella del concorso di idee ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del codice.

PARTE IV – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI

Come già rilevato nei pareri emessi nel 2007 e nel 2008, in via generale si osserva che la struttura dello Schema di Regolamento, a differenza del Codice dei Contratti, che ha previsto una parte di disposizioni generali comuni ai lavori, ai servizi ed alle forniture, ha tenuto separato il settore dei lavori pubblici dal settore delle forniture e servizi. Peraltro non è stata prevista una sezione di definizioni comuni, contrariamente a quanto potrebbe sembrare dal titolo della "Parte I Disposizioni comuni" che, in verità, si riferisce ai soli lavori pubblici.

In particolare l'art. 3, rubricato sotto il Titolo I "Potestà regolamentare e definizioni", contiene definizioni che sono da riferire al solo settore dei lavori pubblici e, pertanto, il settore delle forniture e servizi risulta essere privo di una parte introduttiva sulle definizioni. Invero, rispetto alla versione di Schema di Regolamento precedente, sono state aggiunte alcune definizioni relative ai servizi e alle forniture (sub lettere: zz) "buono pasto"; aaa) società di emissione; bbb) esercizi convenzionati; ccc) cliente; ddd) valore facciale) che, tuttavia, non appaiono sufficienti in ordine all'esigenza sistematica di integrazione con i settori dei servizi e delle forniture, nonché di coordinamento tra gli stessi settori. Sarebbe, dunque, opportuna l'introduzione di una sezione contenente definizioni anche per i servizi e le forniture, da collocare nella "Parte I Disposizioni Comuni".

Titolo II – Requisiti di partecipazione, sistemi di realizzazione e selezione delle offerte

Articolo 278 – Finanza di progetto nei servizi

- Comma 1

Il Comma prevede la possibilità che soggetti privati presentino proposte contenenti uno studio di fattibilità, una bozza di convenzione, un piano-economico finanziario, una specificazione delle caratteristiche del servizio e

della gestione. È richiesta, altresì, l'indicazione degli elementi individuati nell'art. 83, comma 1 del Codice dei Contratti (il prezzo, la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali ecc.) necessari per la valutazione dell'amministrazione.

In merito si rileva come la presente norma regolamentare non attribuisca lo studio di fattibilità in capo alla stazione appaltante, come, invece, è previsto nel settore dei lavori pubblici, riconducendolo, invece, tra i compiti assegnati al soggetto privato. Viene così a mancare la fase di studio preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice, volta ad individuare e definire le principali esigenze che giustificano l'intervento da realizzare, nonché le modalità ottimali per il corretto soddisfacimento delle esigenze stesse.

Si propone, pertanto, l'inserimento della previsione: *"per la realizzazione di servizi, eventualmente inseriti nel programma annuale di cui all'art. 271, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione di servizi ai sensi dell'art. 30 del codice dei contratti, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti"*.

Lo sviluppo a livello progettuale sarà, quindi effettuato dal soggetto privato in fase di procedura concorsuale.

Il Comma non fissa un limite all'importo delle spese sostenute dal promotore per la predisposizione della proposta, a differenza dei lavori, dove il valore dell'investimento è fissato nella misura massima del 2,5%.

L'assenza di un limite potrebbe ingenerare maggiori oneri per gli utenti e/o limitazioni alla concorrenza in caso di prelazione.

È nota la maggiore onerosità della progettazione in ambito lavori, anche se le tipologie di servizi sono estremamente eterogenee e talvolta particolarmente complesse (i servizi ad elevato contenuto informatico e tecnologico).

Si propone, quindi, di aggiungere a *"Le proposte indicano, inoltre, l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione"* quanto segue *"che non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento"*.

- *Comma 2*

Si rileva l'introduzione di un nuovo comma nel quale viene ammessa la presentazione di proposte riferite a servizi non indicati nell'eventuale programma che le amministrazioni valutano entro sei mesi e possono adottare, con i relativi studi di fattibilità, se ritenute di pubblico interesse.

La disposizione ricalca quanto già previsto in materia di finanza di progetto nei lavori dal comma 19 dell'art. 153 del Codice.

- *Commi 3 e 4*

Il comma 3 indica quali sono i profili che l'amministrazione aggiudicatrice deve considerare ai fini della valutazione delle proposte di finanza di progetto e indica che, nel caso di una pluralità di proposte, le stesse devono essere valutate comparativamente *"nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 3, del codice"*.

Il comma 4 prevede che, ai fini della scelta del concessionario, l'amministrazione aggiudicatrice deve indire *"una gara informale ai sensi dell'art. 30, comma 3, del codice, cui viene invitato anche il promotore, ponendo a base di gara la proposta presentata dallo stesso"*, fatte salve le discipline specifiche che prevedano forme più ampie di tutela della concorrenza.

I succitati commi fanno riferimento all'art. 30 del Codice dei Contratti recante la disciplina relativa alle concessioni di servizi, che prevede ai fini dell'affidamento della concessione una gara informale, alla quale vengono invitati almeno cinque concorrenti, nel rispetto dei principi generali desumibili dal Trattato dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici.

Si segnala che detto rinvio all'art. 30 del Codice non risulta conforme con quanto previsto dall'art. 152, comma 3, recante la disciplina comune applicabile al Capo III *"Promotore finanziario, società di progetto e disciplina della locazione finanziaria per i lavori"*, ai sensi della quale *"le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi con le modalità fissate dal regolamento"*.

In altre parole l'art. 152 ha disposto che le procedure previste per i soli lavori siano estese anche ai servizi attraverso indicazioni stabilite nel Regolamento. Quest'ultimo, anziché estendere la normativa lavori di cui agli artt. 152 e ss. ai servizi, in quanto compatibile, ha individuato nell'art. 30 del Codice la disciplina applicabile la quale prevede una gara informale per la scelta del concessionario quale ipotesi minimale di tutela della concorrenza.

Dalla sopradescritta ricostruzione normativa risulta evidente e necessario che la riscontrata discordanza di norme possa essere risolta con una **riscrittura del testo**, eliminando il riferimento all'art. 30 del Codice e prevedendo nell'art. 278 procedure e meccanismi di gara idonei ad assicurare una efficace concorrenza, e una corretta selezione di operatori economici nel caso in cui il contratto da affidare sia rappresentato da servizi, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati.

La presenza dei privati, comporterebbe non solo e non tanto una riduzione in termini economico-finanziari dell'impegno di risorse pubbliche, ma anche un miglioramento della qualità dei servizi erogati.

Occorre in particolare, in linea con le indicazioni del citato Capo III (art. 152 e segg.), prevedere nell'art. 278 la possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di ricorrere, per selezionare gli operatori, a procedure di gara

MP

snelle che, pur rispettando i principi di trasparenza, pubblicità e tutela della concorrenza, incentivino la partecipazione attiva dei soggetti privati a partire dalla fase di scelta.

Tale procedura deve potersi espletare anche nel caso di interventi particolarmente articolati (spesso innovativi e di particolare complessità tecnica o esecutiva), che obbligano a modifiche/miglioramenti della proposta del promotore. In tal caso il ricorso ad una procedura aperta o ristretta può non portare all'aggiudicazione della soluzione ottimale, mentre una procedura in grado di assicurare un'adeguata flessibilità, a tutela delle esigenze della pubblica amministrazione può essere quella del dialogo competitivo di cui all'art. 58 del Codice (anch'essa prevista dall'art.153 recante "Finanza di progetto").

- **Comma 5**

Il quinto comma suscita perplessità laddove rinvia genericamente alle norme del Regolamento e del Codice per tutto quanto non espressamente regolato dagli stessi. Sembra più opportuno che sia inserito nel testo un puntuale rinvio alle norme effettivamente applicabili ai servizi.

Articolo 314 – Incarico di collaudo e verifica della conformità

Il primo periodo del comma 6 dispone che *"il compenso spettante al soggetto esterno incaricato del collaudo e della verifica di conformità si determina sulla base delle tariffe della categoria dell'ordine professionale di appartenenza"*. Tale scrittura lascia spazio ad una interpretazione letterale che sembra acconsentire ad una applicazione integrale della tariffa professionale nella valutazione dei compensi. È quindi opportuno modificarla come di seguito riportato: *"Ai fini del compenso spettante al soggetto esterno incaricato del collaudo e della verifica di conformità possono essere utilizzate come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenute adeguate, le tariffe della categoria dell'ordine professionale di appartenenza"*.

Articolo 325 – Attestazione di regolare esecuzione

L'art. 325 tratta gli aspetti relativi alla regolare esecuzione, pertanto si ritiene opportuno modificare il comma 3 sostituendo *"del certificato di collaudo o di verifica di conformità"* con *"dell'attestazione di regolare esecuzione"*.

Articolo 327 – Requisiti

Per quanto concerne i requisiti di capacità economica e finanziaria, si ribadisce quanto segnalato in precedenza circa il fatto che la previsione della doppia referenza non ancorata al valore dell'appalto potrebbe concretizzare una indebita barriera alla partecipazione di alcune imprese e, dunque, una lesione della concorrenza. Pertanto, al fine di evitare ingiustificati ostacoli alla concorrenza, sarebbe opportuno introdurre un indirizzo alle stazioni appaltanti, nel senso di valutare attentamente l'inserimento nei bandi di gara sotto soglia del requisito in commento e di inserire lo stesso, solo quando richiesto dalla particolare natura/durata del servizio.

Si conferma, pertanto, la proposta di inserimento nell'art. 327 del comma 2-bis "2-bis. *In particolare, la dichiarazione di cui all'art. 41, comma 1, lettera a), del codice è richiesta dalla stazione appaltante solo nei casi strettamente necessari in relazione all'importo, alla natura ed alla durata della prestazione e senza ostacoli alla concorrenza*".

PARTE V – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI

Titolo I – Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria

Art. 339- Norme applicabili

Si prende atto del mancato accoglimento della proposta contenuta nel parere dell'Autorità reso in data 11 luglio 2007, nonché nel successivo parere del Consiglio di Stato n. 3262/2007, e ribadita nel parere dell'Autorità del 2008, di eliminare il richiamo all'art. 2 relativo alle infrastrutture strategiche, in quanto attinente ad una disciplina non richiamata dall'art. 206 per i settori speciali. Si evidenzia che è stata tuttavia inserita la precisazione dell'applicabilità dell'art. 2 limitatamente alle norme applicabili ai settori speciali in conformità alla parte II, titolo III, capo IV del Codice. Si suggerisce la riformulazione del richiamo all'art. 2 nel modo seguente: "– *nell'articolo 2, in quanto compatibile con la disciplina dei settori speciali*".

PARTE VI – CONTRATTI ESEGUITI ALL'ESTERO

Titolo I – CONTRATTI NELL'AMBITO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 febbraio 1987, n. 49

Art. 350 - Adeguamento dei prezzi e termini per i contratti relativi agli interventi di cooperazione

Si segnala che la rubrica, per un refuso, contiene la parola "termini" non più disciplinati nell'articolo.

Titolo II – Lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli Affari Esteri

Art. 356 - Adeguamento dei prezzi e termini per i lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri

Si segnala che la rubrica, per un refuso, contiene la parola "termini" non più disciplinati nell'articolo.

PARTE VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Art. 357 - Norme transitorie

Occorre inserire tra le norme transitorie che il richiamo nell'art. 85, ai fini della qualificazione, al solo quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per la valutazione della cifra di affari e dei lavori e degli altri requisiti di carattere speciale connessi al quinquennio di riferimento, è da considerare a regime, tenuto conto che tale disposizione non tiene in considerazione di quanto disposto, in via transitoria, dall'art. 253, comma 9 bis, Codice appalti.

Pertanto, occorre inserire nelle norme transitorie del regolamento una disposizione che preveda che, fino al 31 dicembre 2010, l'attestazione dovrà essere rilasciata in base a quanto disposto dalla summenzionata previsione normativa, eventualmente riproponendone il contenuto.

Si segnala inoltre l'opportunità di eliminare la previsione di cui all'articolo 357, comma 15, secondo capoverso¹, in quanto appare eccessivamente

¹ Articolo 357: "Le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; gli importi ivi contenuti, a decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5. Sono escluse le attestazioni relative alle categorie OG 10, OG 11, OG 12, OS 3, OS 4, OS 5, OS 7, OS 8, OS 11, OS 12, OS 13, OS 14, OS 18, OS 20, OS 21, OS 22, OS 25, OS 27, OS 28, OS 29, OS 30, OS 34, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata con le modalità di cui al d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, che cessano di avere validità a decorrere dal centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento."

oneroso per le imprese qualificate nelle categorie ivi previste dovere fare fronte alle nuove spese per una nuova qualificazione.

Va inoltre evidenziato che nell'art. 357, comma 15 sono riportate anche le categorie OG10 e OS7 non appartenenti all'insieme individuato nell'art. 107, comma 2, le cui attestazioni risulterebbero oggetto di decadenza a decorrere dal centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento, anziché, come per tutte le altre residue, avere validità fino alla naturale scadenza.

In definitiva, sembrerebbe opportuno evitare l'effetto di retroattività della disciplina dei requisiti ora per allora con riferimento al quinquennio.

**ALLEGATO A.1 - REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE
NELLE CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE DI CUI
ALL'ARTICOLO 107, COMMA 2.**

L'allegato A.1 ha in particolare impegnato le valutazioni dell'Autorità per l'incidenza che esso presenta in ordine alla ristrutturazione del mercato.

In materia varie associazioni imprenditoriali hanno esposto loro considerazioni critiche e notevoli preoccupazioni in relazione ad esiti restrittivi del mercato.

Si ritiene pertanto opportuno rassegnare una serie organica di suggerimenti considerati ad evitare inconvenienti ed asimmetrie all'interno del mercato.

L'articolo 37, comma 11, del codice prevede che: *“Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrano, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo; il regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. ...”*

Detti lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica sono individuati, nell'art. 107, comma 2, del regolamento in esame, nelle categorie: OS 2- A e OS 2-B; OS 3; OS 4; OS 5; OS 30; OS 20-A e OS 20-B; OS 21; OG 12; OS 11; OS 13; OS 29; OS 27; OS 14; OS 22; OS 28; OG 11; OS 8; OS 34; OS 12-A; OS 25.

L'articolo 79, comma 21, dello schema di regolamento, sempre in attuazione dell'articolo 37, comma 11, del codice, dispone che i requisiti speciali relativi all'adeguata attrezzatura tecnica e all'adeguato organico dell'impresa, i cui valori di soglia per la qualificazione SOA, in relazione alla cifra d'affari in lavori, sono determinati rispettivamente nei commi 8 (2%) e 10 (15%) dello stesso art. 79, sono in deroga fissati, categoria per categoria, secondo le percentuali riportate nell'allegato A.1.

Al riguardo si osserva che l'art. 37, comma 11 del Codice rinvia al regolamento la definizione dei requisiti di specializzazione richiesti per l'esecuzione delle opere superspecialistiche, e non dei requisiti utili per la partecipazione delle imprese alle gare per la realizzazione delle suddette opere, e cioè per acquisire la corrispondente qualificazione. Di conseguenza, l'individuazione dei requisiti di cui all'allegato A.1. non sembrerebbe poter trovare giustificazione nella previsione di cui all'art. 37, comma 11, del codice.

D'altra parte, l'art. 79, comma 21, nel prevedere che "Per le categorie di cui all'articolo 107, comma 2, in attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 11, del codice, i requisiti di cui ai commi 8 e 10, sono stabiliti secondo quanto riportato nell'allegato A.1." potrebbe creare una situazione discriminatoria per l'impresa che voglia qualificarsi sia in una delle categorie super specializzate ivi indicate, con percentuale per attrezzature previste ad esempio nell'8%, sia in altre categorie, ad esempio in una categoria di opere generali, per le quali la percentuale richiesta è del 2%. In tal caso sembra, letteralmente, che la percentuale da applicare per attrezzature sia dell'8% anche con riferimento alla categoria di opere generali.

Peraltro, le percentuali indicate per alcune categorie nell'allegato A.1. appaiono eccessivamente onerose, se non impossibili da raggiungere. Di fatto, per alcune categorie si verrebbe a determinare una contrazione della concorrenza, potendo essere qualificate, in base ai requisiti previsti dall'allegato A.1., un numero eccessivamente esiguo di imprese e limitatamente a quelle specializzate in impianti.

In particolare, la percentuale minima dell'8% (in rapporto al fatturato in lavori) è prevista dal suddetto allegato per le attrezzature tecniche di n. 7 categorie, delle n. 20 superspecialistiche. Detta elevata percentuale (rispetto all'attuale 2%) comporterà che le imprese di medio - piccola consistenza - cioè con fatturato medio annuo di € 1.000.000,00 - da qualificare, tenendo conto delle quote di ammortamento fiscale e nell'ipotesi di impresa che opera in più categorie del sistema di qualificazione², dovrebbero avere sostenuto

² ipotesi che ricorre per le imprese di opere di ingegneria civile (OG1, OG2, OG3, OG4, OG5, OG6, OG7, OG8). Va, infatti, tenuto conto che nell'ipotesi di impresa che svolge attività per diverse categorie (con diverse percentuali per attrezzature), rispetto ad altra che svolge attività solo per una categoria

nell'ultimo quinquennio costi per attrezzature in proprietà (attraverso acquisto o leasing) dell'ordine di € 600.000, mentre sul piano tecnico il valore ipotizzabile è dell'ordine di € 150.000 (ecco perché nel DPR n. 34/2000 era stata prevista la percentuale unica del 2%). Infatti, il valore degli impianti e delle attrezzature – se i costi previsti nel bilancio per l'impiego degli stessi è pari al 2% del fatturato – ammontano al 15% circa del fatturato medio annuo (ipotizzato in € 1.000.000,00).

Queste le categorie interessate dalla percentuale dell'8%:

- OG 12: OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE;
- OS 14: IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI;
- OS 20-A: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI;
- OS 20-B: INDAGINI GEOGNOSTICHE; la percentuale dell'8% è da comprovarsi attraverso attrezzature e mezzi d'opera specificamente connessi alle relative lavorazioni, ed elencati nell'allegato A.1.;
- OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI; la percentuale dell'8% è da comprovarsi attraverso attrezzature e mezzi d'opera specificamente connessi alle relative lavorazioni, ed elencati nell'allegato A.1.;
- OS 22: IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE;
- OS 29: ARMAMENTO FERROVIARIO; la percentuale dell'8% è da comprovarsi attraverso attrezzature e mezzi d'opera specificamente connessi alle relative lavorazioni, ed elencati nell'allegato A.1.;

Inoltre, per le categorie OS 20-B: INDAGINI GEOGNOSTICHE, OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI e OS 29: ARMAMENTO FERROVIARIO, l'avere previsto che la percentuale dell'8% in ammortamenti, canoni finanziari e noleggi è da comprovarsi solo attraverso le specifiche attrezzature e mezzi d'opera elencati nell'allegato A.1, rende ancora più complesso il soddisfacimento del requisito, e sempre limitato alle imprese specializzate in impianti.

L'avere previsto, poi, per altre categorie, l'elenco delle specifiche attrezzature e mezzi d'opera con i quali soddisfare la percentuale standard del 2%, di cui al comma 8 dell'art. 79, in ammortamenti, canoni finanziari e noleggi, ha senso solo se le attrezzature ivi indicate abbiano un'effettiva incidenza in termini di costo per l'impiego degli stessi. Ad esempio, potrebbe risultare superfluo, essendo di entità economica risibile, elencare nell'attrezzatura per qualificarsi nella categoria OG11, i seguenti strumenti: tester; pinze amperometriche; luxmetri; trapani; curvatubi; sega; estintori;

superspecialistica, imporre una percentuale di ammortamenti dell'8% rispetto al fatturato a carattere "misto" riguardante cioè sia lavori da ingegneria civile che da superspecialistica determinerebbe un possesso di attrezzature di gran lunga sovradimensionato rispetto alle necessità.

piegatubi; seghetti; pinze a pressare; troncatrici; flessibili; aspirapolvere; trapano; curvatubi; estintori; ecc. Di fatto, per tale categoria come per altre, la previsione regolamentare non sembra applicabile.

Un'ulteriore perplessità nasce dalla lettura del testo dell'allegato A.1. laddove quest'ultimo prevede che per qualificarsi nelle categorie OG11 e OS4 l'impresa sia in possesso, ai sensi del DM 37/2008, dell'abilitazione sull'impiantistica (lettere a, b, c, d, e, f, g, sulla base della tipologia dell'impresa). Tuttavia, nell'allegato non vengono menzionate le altre categorie (OS3, OS5, OS27, OS28, OS30, OS34³) per le cui lavorazioni l'abilitazione è prescritta dal D.M. 37/2008.

Va peraltro considerato che l'Autorità, nella deliberazione n. 108 del 17/04/2002, in merito alla abilitazione sull'impiantistica prevista dalla legge n. 46/90, poi confermata da deliberazione n. 269/2003, ha evidenziato che detta abilitazione costituisce un requisito indispensabile per l'esecuzione delle lavorazioni attinenti agli impianti; di conseguenza, il relativo possesso può altresì essere comprovato dall'impresa esecutrice in fase esecutiva proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti. L'Autorità ha altresì precisato che il possesso di detta abilitazione può essere comprovato mediante la produzione del certificato della Camera di Commercio, ovvero con l'attestazione SOA per quelle categorie, di cui alla declaratoria contenuta nell'allegato A al DPR 34/2000, alle quali possono essere ricondotte le lavorazioni attinenti agli impianti indicati nell'articolo 1 della Legge 46/90.

Quest'ultima affermazione trovava fondamento nell'articolo 108, comma 3, del DPR 380/2001⁴, tenuto conto che tale disposizione aveva introdotto una novità rispetto al dettato di cui alla legge 46/90, ponendo una corrispondenza con il regime di qualificazione SOA.

Detta norma è, tuttavia, stata abrogata⁵ dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 17 del 2007, e con l'entrata in vigore del D.M. n. 37 del 2008 che ha sostituito la disciplina prevista dalla legge n. 46/90.

Di conseguenza, per potere ritenere comprovata l'abilitazione prevista attualmente dal D.M. 37/2008 per le categorie corrispondenti ivi indicate, attraverso l'attestazione SOA, occorre una esplicita previsione nell'art. 79 del regolamento che colmi il vuoto determinatosi con l'abrogazione del richiamato art. 108 e così formulata: "Al fini della qualificazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettera a); del codice, nelle categorie di cui all'allegato A, connesse alla esecuzione di lavorazioni attinenti agli impianti

³ Oltre che le categorie, non incluse tra quelle super specializzate: OS9, OS17, OS19.

⁴ "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia"

⁵ Gli articoli da 107 a 121 sono stati abrogati dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 17 del 2007.

indicati nell'articolo 1 del D.M. 37/2008, le imprese devono possedere l'abilitazione ai sensi dell'art. 3 del DM 37/2008. L'attestazione di qualificazione nelle categorie relative agli impianti, rilasciata da una SOA, ha per se stessa valenza abilitativa per l'esercizio, da parte dell'impresa qualificata".

In conclusione la raccomandazione di sistema è quella di evitare di vincolare le imprese a mezzi rigidi di comprova del possesso dei requisiti, così da precludere la possibilità alle stesse di dimostrare l'idoneità tecnica in una pluralità di modi, secondo la nota impostazione comunitaria.

Da ciò discende la necessità di una ponderata revisione dell'Allegato A.1 e, conseguentemente, dell'articolo 79, comma 21.

